




**GARANTE
DEI DIRITTI DEI DETENUTI**

della
Provincia Autonoma
di Trento



RELAZIONE DELLE ATTIVITÀ

2020+

**Carcere
e Coronavirus**



_____ CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO _____

UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

Garante dei diritti dei detenuti

Prof.ssa Antonia Menghini

Via Gazzoletti n. 2 - Trento

Tel. 0461-213201; fax 0461-213206

Sito web: <https://www.consiglio.provincia.tn.it/presso-il-consiglio/garante-detenuti/>

Trento, ottobre 2021

Si ringraziano per la documentazione e i dati statistici forniti:

dott.ssa Anna Rita Nuzzaci
Direttrice della C.C. di Spini di Gardolo (Trento)

dott.ssa Ilaria Lomartire
Comandante della Polizia penitenziaria della C.C. di Spini di Gardolo (Trento)

dott. Tommaso Amadei
Educatore capo della C.C. di Spini di Gardolo (Trento)

Rocco Parolisi
Responsabile Ufficio matricola della C.C. di Spini di Gardolo (Trento)

dott.ssa Lorenza Omarchi
Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Trento

dott.ssa Antonella Salvan
Direttrice Ufficio esecuzione penale esterna di Trento

dott.ssa Simona Sforzin
Direttore Area cure primarie dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari

dott. Lorenzo Gasperi
Direttore REMS dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari

dott.ssa Anna Franceschini
Direttrice Servizio per le dipendenze patologiche dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari

dott.ssa Renata Magnago, dott.ssa Irene Bertagnolli
Agenzia del Lavoro

dott.ssa Miriana Detti, dott.ssa Laura Castegnaro, dott.ssa Domenica Russo
UMSE Sviluppo rete dei servizi

Don Mauro, Cappellano del carcere
Diocesi di Trento

Ha collaborato:

dott. Fabrizio Gerola
UMSE Sviluppo rete dei servizi

INDICE DEGLI ARGOMENTI

1	CARCERE E CORONAVIRUS.....	8
1.1	Periodo temporale di riferimento.....	8
1.2	La pandemia.....	8
1.3	I provvedimenti del Governo durante la prima ondata.....	9
1.4	Il contributo della Magistratura di Sorveglianza durante la prima ondata.....	11
1.5	In particolare i provvedimenti relativi ai colloqui.....	13
1.6	Provvedimenti normativi relativi alla seconda e alla terza ondata.....	14
1.7	Le più rilevanti circolari del DAP in materia di carcere e Coronavirus.....	15
1.8	Carcere e Covid.....	16
1.9	Prevenzione suicidi.....	17
1.10	La giurisprudenza della Consulta in materia di esecuzione della pena.....	17
2	LA SITUAZIONE ITALIANA.....	19
2.1	Andamento delle presenze negli istituti di pena.....	19
2.2	Andamento dei contagi negli istituti di pena.....	22
2.3	Area penale esterna.....	23
3	CASA CIRCONDARIALE DI TRENTO.....	25
3.1	La situazione attuale delle presenze.....	25
3.2	L'andamento delle presenze.....	27
3.2.1	Movimenti dei detenuti.....	29
3.2.2	Atti di autolesionismo, tentati suicidi e suicidi.....	31
3.2.3	Gli eventi critici a Spini di Gardolo.....	33
4	L'ATTIVITÀ DEL GARANTE.....	37
4.1	Le attività svolte dentro e fuori dal carcere.....	37
4.2	Singole problematiche riscontrate.....	41
4.2.1	Manutenzione della struttura.....	42
4.2.2	Presenze nella struttura: l'incidenza della pandemia.....	42
4.2.3	Sospensione dei trasferimenti.....	44
4.2.4	Personale.....	46

4.2.5 Reinserimento lavorativo.....	49
4.2.6 Scuola.....	50
4.2.7 Disagio psichico in carcere.....	50
4.2.8 MoneyGram.....	51
4.2.9 Esecuzione della pena all'estero e espulsioni.....	52
4.2.10 Assistenza sanitaria e Ser.D.....	52
4.2.11 Sospensioni ingressi volontari e attività sportelli.....	53
4.2.12 La sezione 3G.....	54
4.3 Linee operative generali.....	55
5 ATTIVITÀ DELL'ISTITUTO.....	58
5.1 Lavoro alle dipendenze dell'Amministrazione.....	59
5.1.1 Lavoro alle dipendenze dell'Amministrazione.....	59
5.1.2 La realtà delle Cooperative sociali.....	60
5.1.3 Tirocini di inclusione sociale e formazione FSE.....	61
5.1.4 Lavoro esterno.....	61
5.1.5 Criticità e proposte.....	61
5.2 Offerta formativa.....	62
5.2.1 Alfabetizzazione.....	63
5.2.2 Scuola media.....	64
5.2.3 Scuola superiore.....	64
5.2.4 Moduli scolastici estivi.....	65
5.2.5 Università.....	65
5.2.6 Osservazioni, criticità e proposte.....	66
5.2.7 La formazione professionale.....	66
5.2.8 Osservazioni, criticità e proposte.....	67
5.3 Attività culturali, ricreative, sportive.....	67
5.3.1 Biblioteche.....	68
5.3.2 Sport.....	68
5.3.3 Religione.....	68
5.3.4 Sportelli informativi e gruppi di auto mutuo aiuto.....	69
5.3.5 Ulteriori attività sospese.....	71
6 PREVENZIONE CONDOTTE SUICIDARIE.....	72
7 ULEPE di TRENTO.....	75
7.1 Misure alternative dalla libertà e dallo stato detentivo.....	77
8 MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA.....	79

8.1 Tribunale di Sorveglianza.....	79
8.2 Ufficio di Sorveglianza.....	83
9 LA PAT E IL REINSERIMENTO SOCIALE.....	87
9.1 Protocollo “Per il reinserimento sociale”.....	87
9.2 Progetto dimittendi.....	88
9.3 Servizio “Seminare oggi per raccogliere domani”.....	88
9.4 Servizi e attività.....	89
9.4.1 APAS – Associazione Provinciale Aiuto Sociale.....	89
9.4.2 Cooperativa Kaleidoscopio.....	92
9.4.3 Altre attività trattamentali.....	92
9.5 Interventi di politica del lavoro.....	92
10 L’APSS E L’ASSISTENZA SANITARIA.....	95
10.1 Attuazione del nuovo modello organizzativo.....	95
10.2 Protocollo operativo per la gestione del Covid-19.....	97
10.3 I dati dei contagi.....	98
10.4 La campagna vaccinale.....	99
10.5 I dati dell’equipe Ser.D.....	99
10.6 Promozione della salute in carcere.....	100
10.7 La REMS di Pergine.....	101
11 APPENDICE.....	103
12 BIBLIOGRAFIA.....	144

1 CARCERE E CORONAVIRUS

1.1 Periodo temporale di riferimento

In ragione degli incontri - presentazione pubblica dell'attività svolta e audizione di aggiornamento sul tema carcere e Coronavirus - grazie ai quali la Garante è riuscita a relazionare ai Consiglieri provinciali e alla Quarta Commissione permanente, sulla situazione del Casa Circondariale di Spini di Gardolo nel novembre 2020 e a fine marzo 2021, la scelta è stata volutamente quella di posticipare a dopo l'estate la presentazione della relazione per l'anno 2020 di modo da permettere all'Ufficio Garante di raccogliere dei dati quanto più possibile aggiornati, che coprissero anche i mesi successivi all'ultima audizione. Per la tipologia di relazione proposta - che non si limita a riportare le attività svolte dall'Ufficio ma cerca per quanto possibile di restituire anche un quadro chiaro, *in primis*, della nostra realtà carceraria - risulta infatti necessaria e preliminare una raccolta di dati provenienti da diversi uffici, i cui tempi di risposta non sempre sono i medesimi ed in alcuni casi, per l'anno corrente, sono stati ritardati anche a causa della contingente situazione pandemica. Per questa ragione nel titolo l'anno è indicato con **2020+**.

1.2 La pandemia

E' la pandemia purtroppo la grande protagonista della relazione dell'anno 2020-2021 e non potrebbe essere altrimenti. Dopo ospedali e RSA, infatti, sono proprio le carceri a rappresentare i luoghi in cui più di ogni altro, vista l'elevatissima concentrazione di persone in un ridotto (!) spazio vitale, il rischio di diffusione del virus è elevatissimo. In brevissimo tempo, infatti, come è stato dimostrato dai dati sui contagi all'interno degli istituti di pena, spesso da singoli casi riscontrati si sono sviluppati numerosi focolai che in alcuni casi hanno riguardato un numero rilevante di detenuti. Emblematico il caso dell'istituto di Tolmezzo che, nel novembre 2020, ha raggiunto in pochissimi giorni la cifra record di circa 160 positivi su circa 200 presenti.

Se ciò è evidentemente connesso al fattore fisiologico citato – concentrazione di molte persone in spazi angusti – è di tutta evidenza come il quadro abbia assunto tinte ancor più fosche ove si rifletta sul fatto che, al 29 di febbraio 2020, il sistema carcere italiano presentava 61.230 presenze negli istituti penitenziari, a fronte di una capienza regolamentare di soli 50.931 detenuti. Un tasso di sovraffollamento pari a 120%, dato questo che il Governo, nel ricorrere alla decretazione d'urgenza durante il periodo della pandemia, avrebbe dovuto tenere maggiormente in considerazione.

Il sistema carcere italiano al 29 febbraio 2020 presentava un tasso di sovraffollamento pari al 120%

tinte ancor più fosche ove si rifletta sul fatto che, al 29 di febbraio 2020, il sistema carcere italiano presentava 61.230 presenze negli istituti penitenziari, a fronte di una

Non a caso il 20 marzo 2020 il Comitato Europeo per la prevenzione della Tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti ha stilato dieci raccomandazioni-principi indirizzate alle autorità degli Stati membri del Consiglio d'Europa, in cui viene sollecitata l'urgenza di ridurre il numero delle presenze nelle carceri. Di poco successivo anche l'appello agli Stati membri all'utilizzo, senza discriminazioni, di qualsiasi possibile alternativa al carcere della Commissaria per i diritti Umani, Dunja Mijatović.

Ciononostante, come anticipato, le misure adottate dal Governo per far fronte all'emergenza Coronavirus in carcere non si sono dimostrate risolutive ed è stato solo grazie ad un'opera importante ed in alcuni casi "coraggiosa" della Magistratura di Sorveglianza che le presenze nelle carceri hanno registrato, almeno durante la prima ondata di pandemia, quella significativa flessione di presenze tanto auspicata quanto necessaria.

Solo grazie all'opera coraggiosa della Magistratura di Sorveglianza si è registrata una significativa flessione delle presenze durante la prima ondata

all'emergenza Coronavirus in carcere non si sono dimostrate risolutive ed è stato solo grazie ad un'opera importante ed in alcuni casi "coraggiosa" della Magistratura di

1.3 I provvedimenti del Governo durante la prima ondata

Diamo di seguito brevemente conto dei provvedimenti normativi adottati in materia di esecuzione della pena nei mesi della pandemia.

Già la nota del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria (d'ora in poi anche DAP) del 26 febbraio 2020 n. 67298 prevedeva la facoltà per le Direzioni degli istituti di sospendere le attività trattamentali coinvolgenti personale esterno e di sostituire i colloqui con famigliari e terzi, diversi dai difensori, con i colloqui Skype e la corrispondenza telefonica, anche oltre i limiti previsti dalla legge.

Il d.l. 8 marzo 2020 n. 11 ha successivamente imposto che i colloqui dei detenuti con i propri famigliari e conviventi fossero svolti a distanza. Medesima *ratio* ispiratrice – l'esigenza di limitare, per quanto possibile, l'uscita e reingresso nelle strutture penitenziarie, in questo caso delle persone detenute – fonda anche

Dal marzo 2020 niente più colloqui con i propri cari, niente più scuola, attività ricreative e sportive e, in certi casi, niente più lavoro

l'ulteriore disposizione contenuta nel citato decreto, con cui si è riconosciuta discrezionalità alla Magistratura di Sorveglianza nel sospendere la concessione della semilibertà e dei permessi premio fino al 30 giugno 2020. Non si è invece fatto cenno al lavoro all'esterno che pone in effetti le medesime problematicità. Sono inoltre state sospese, quasi integralmente, anche le attività cc.dd. trattamentali ed è stato impedito l'accesso agli istituti agli operatori che non fossero alle dipendenze del DAP.

Una vera rivoluzione della vita carceraria: niente più colloqui con i propri cari, niente più scuola, attività ricreative e sportive e, in certi casi, niente più lavoro (ove lo stesso fosse alle dipendenze di soggetti terzi, diversi dal DAP). Una giornata monotona, scandita in moltissimi istituti solo dall'accesso alle ore d'aria. L'onda

d'urto di un cambiamento peggiorativo così radicale non è mancata: hanno avuto luogo in quei giorni le violente rivolte che hanno purtroppo interessato numerosi istituti (Modena, Foggia, Milano, Bari solo per citarne alcuni), con un numero significativo di morti tra la popolazione detenuta.

Questo il contesto in cui viene adottato il d.l. n. 18/2020 del 17 marzo, in cui il legislatore ha previsto alcune prime misure, rimaste poi significativamente le sole, per affrontare l'emergenza Covid-19 negli istituti di pena, nell'ottica di un sollecito sfooltimento delle presenze. È stata disciplinata in primo luogo, all'art. 123 del d.l., una forma eccezionale di esecuzione della pena presso il domicilio, analoga nei contenuti alla l. n. 199/2010, la cui validità era stata fissata fino al 30 giugno 2020. Concedibile in caso di pene, anche residue, inferiori ai 18 mesi, essa si caratterizzava per un'istruttoria significativamente semplificata e per l'applicazione del braccialetto elettronico in caso di pene, anche residue, superiori ai 6 mesi. Nell'ultima versione del d.l., poi approvata, il Governo ha adottato una formula di chiusura ispirata da evidenti ragioni di sicurezza sociale che fatalmente si scontra con il fine deflattivo dichiaratamente perseguito. Si è infatti previsto che il Magistrato di Sorveglianza possa adottare il provvedimento, salvo che ravvisi "gravi motivi ostativi" alla concessione della misura.

I limiti di operatività della c.d. 123 sono individuabili nella scarsità di disponibilità di braccialetti elettronici, nelle numerose preclusioni, nella mancata disponibilità per i detenuti irregolari e senza fissa dimora di un domicilio dove poter scontare la pena

Di immediata percezione i limiti di operatività che hanno caratterizzato la c.d. 123, rimasta a tutt'oggi la più significativa misura adottata in chiave deflattiva durante il periodo dell'emergenza: la scarsità di disponibilità di braccialetti elettronici, le molteplici preclusioni - addirittura maggiori

di quelle che caratterizzano la c.d. 199, - che contraddistinguono questa misura e la non fruibilità della stessa da parte dei molti detenuti sprovvisti di un domicilio. Non a caso le critiche non si sono fatte attendere, prime fra tutte quelle del Garante Nazionale, Prof. Palma, e numerose sono state le associazioni di categoria che hanno formulato proposte di ben altra portata tra cui si segnalano quella dell'Associazione nazionale dei Professori di Diritto penale, dell'Unione italiana delle Camere e Penali e di Magistratura Democratica.

Tra le misure proposte meritano attenzione in particolare quella, certamente condivisibile, di rieditare, almeno per un altro biennio, una forma speciale di liberazione anticipata che preveda lo sconto di 75 gg. ogni semestre, in luogo degli ordinari 45 gg., in caso di partecipazione attiva all'opera di rieducazione e la proposta di differimento al 30 giugno 2020 dell'emissione dell'ordine di esecuzione delle condanne fino a 4 anni, oltre a quelle dell'innalzamento a due anni del limite di pena e della facoltatività del braccialetto elettronico per la nuova misura di cui all'art. 123 d.l. n. 18/2020.

Il medesimo decreto n. 18/2020 ha inoltre previsto la possibilità di concedere al semilibero licenze fino al 30 giugno 2020, anche in deroga al complessivo limite

temporale massimo di cui all'art. 52 comma 1 o.p.

Nonostante i limiti evidenziati, dal monitoraggio delle presenze in carcere emergeva, sorprendentemente, un'importante flessione delle presenze registrato nei mesi di aprile e maggio 2020: dal bollettino n. 31 del Garante Nazionale, al 8 maggio 2020, le persone detenute risultavano essere 52.878. Una flessione di poco più di 7.000 presenze. Di queste, solo 3.000 circa, però, sono riuscite a beneficiare dell'esecuzione della pena presso il domicilio, da intendersi comprensiva sia dei provvedimenti emessi ex l. n. 199/2010 sia di quelli relativi alla nuova misura di cui al citato art. 123.

Risulta di tutta evidenza dunque come il numero più cospicuo di uscite dagli istituti di pena debba essere legato anche a diversi fattori tra cui in primo luogo si segnala la lettera del Procuratore Generale presso la Cassazione, dott. Salvi, di data 1 aprile 2020, che con uno scritto equilibrato e lucido ha esortato al miglior temperamento tra tutela del diritto fondamentale alla salute ed esigenze di difesa sociale, sia con riferimento all'adozione di misure pre-cautelari (arresto e fermo) e cautelari in carcere, sia con riferimento alla revoca o alla modifica di misure cautelari già adottate, fornendo importanti indicazioni rispetto alla operatività, in costanza di emergenza, del meccanismo di cui all'art. 656 c. 5 c.p.p. e giungendo financo a delineare un ruolo propulsivo del p.m. con riferimento alla presentazione

Un numero significativo delle 7.000 persone uscite dal carcere sono i cc.dd. "giudicabili"

di istanze ex art. 123 d.l. n. 18/2020. Un numero significativo delle 7.000 persone uscite dal carcere durante la prima ondata, come ha rammentato lo stesso Garante

Nazionale nei suoi bollettini periodici, sono state infatti persone cc.dd. "giudicabili". In secondo luogo ha certamente assunto un ruolo centrale la concessione di misure alternative alla detenzione diverse e già esistenti da parte della Magistratura di Sorveglianza.

1.4 Il contributo della Magistratura di Sorveglianza durante la prima ondata

Si è trattato per lo più di concessioni in via provvisoria dell'affidamento in prova, anche terapeutico (artt. 47 o.p. e 94 DPR n. 309/1990). Più spesso di concessione, sempre provvisoria, di detenzione domiciliare umanitaria di cui all'art. 47-ter comma 1 lett. c) o.p. o di detenzione domiciliare in surroga di cui all'art. 47-ter comma 1-ter o.p.: una "rivisitazione" vera e propria attuata dalla Magistratura di Sorveglianza delle "ordinarie" misure alternative.

Se da un lato, infatti, l'emergenza è valsa da sola a fondare il pregiudizio derivante dalla protrazione della detenzione, che è presupposto della concessione in via provvisoria delle misure, è stata la ri-

È stata la ri-valutazione delle patologie delle singole persone detenute nel contingente contesto pandemico a fondare le ordinanze concessive

valutazione del quadro clinico delle singole persone detenute, alla luce del rischio di contagio, unita, nella maggior parte dei casi, all'età avanzata, a fondare le ordinanze concessive.

Da un lato, infatti, bisogna considerare che sul versante del grave pregiudizio non possono non incidere considerazioni dovute all'alto rischio di diffusione del virus all'interno delle strutture penitenziarie, legate all'impossibilità di osservare quantomeno le regole minime di igiene e distanziamento sociale, ma anche la brusca interruzione del percorso trattamentale e, in più di un caso, il mutato contesto familiare che potrebbe legittimare, nel momento contingente, la necessità di un ritorno al domicilio.

La stessa Direzione generale detenuti e trattamento del DAP - e questo mi sembra un

La Direzione generale detenuti e trattamento del DAP ha richiamato sull'importanza di ri-valutare quelle patologie che in caso di contagio da Coronavirus possono rivelarsi fatali

dato positivo, importante da rimarcare - ha richiamato sull'importanza di ri-valutare adeguatamente quelle patologie, per lo più cardiache e respiratorie (le stesse indicate anche nel *report* dell'Istituto superiore della

sanità del 17 marzo 2020 e nelle linee guida dell'Organizzazione mondiale della sanità, documenti questi ultimi non a caso richiamati quasi sempre in tutte le ordinanze della Magistratura di Sorveglianza) che, seppur non tanto gravi da comportare una dichiarazione di incompatibilità dell'esecuzione della pena in carcere, in caso di contagio da Coronavirus, possono rivelarsi fatali¹.

A questo proposito, l'Ufficio Garante si è molto speso per sollecitare un lavoro di rete tra gli interlocutori coinvolti (Ufficio di Sorveglianza, Direzione del carcere - in particolare area educativa - e Presidio medico interno al carcere).

E qui si colloca anche lo sforzo considerevole dell'Ufficio Garante teso all'individuazione di una soluzione abitativa per quelle persone detenute affette da gravi patologie rientranti tra quelle individuate come fortemente a

L'Ufficio del Garante si è fortemente impegnato per favorire l'individuazione di una soluzione abitativa per quelle persone detenute affette da gravi patologie sprovviste di idoneo domicilio in cui eseguire la misura alternativa

rischio e tali individuate dal Presidio medico interno al carcere che risultavano sprovviste di un idoneo domicilio in cui eseguire la misura alternativa al carcere. Grazie alla collaborazione e ad alla sinergia tra il Comune di Trento e il Centro Astalli Trento, che hanno fornito gratuitamente un appartamento per l'intero periodo aprile-luglio 2020, coincidente con la prima ondata di pandemia, ed Apas, che ha fornito la sua opera per il supporto di accompagnamento necessario a queste persone, è stato possibile, quantomeno nel breve periodo, individuare una soluzione percorribile. Sforzi e disponibilità tanto più preziosi in un periodo tanto difficile come quello dei primi mesi della pandemia, che la Garante tiene a ricordare e per cui sembra doveroso un ringraziamento.

¹Cfr. la nota della Direzione Generale detenuti e trattamento del 21 marzo 2020 in cui si dispone che le Direzioni segnalino agli Uffici di Sorveglianza, con solerzia, i nominativi dei detenuti che riportino un quadro clinico tale da esporli ad un elevato rischio di complicanze in caso di contagio del virus.

Da ultimo preme sottolineare che nei provvedimenti concessivi del rinvio dell'esecuzione della pena *ex art. 147 c.p.* o della detenzione domiciliare in surroga, che vede i medesimi presupposti per la concessione del rinvio, il fattore "rischio di contagio" non ha tanto inciso sul versante dell'apprezzamento oggettivo del quadro clinico che rimane, in assenza di contagio, inalterato, ma ha riguardato principalmente il mutato contesto carcerario che, inevitabilmente, ha risentito della contingente emergenza anche sul versante delle possibilità di cura, con riferimento *in primis* alle visite specialistiche, che sono state sovente sospese, e poi alla quasi generalizzata impossibilità di procedere, per il tempo dell'emergenza, al ricovero temporaneo in luoghi di cura esterni al carcere *ex art. 11 o.p.*

1.5 In particolare i provvedimenti relativi ai colloqui

Il d.l. 29/2020, ferma la possibilità di mantenere i colloqui da remoto, ha stabilito la ripresa dei colloqui *de visu* e la possibilità di prevedere il reingresso degli operatori diversi da quelli alle dipendenze del DAP, segnando l'ingresso del carcere nella c.d. fase 2

Il successivo d.l. n. 29/2020 ha stabilito – ferma la possibilità di mantenere i colloqui da remoto, anche via Skype e WhatsApp, anche in deroga al numero previsto per legge – la ripresa dei colloqui *de visu*, prevedendo che, fino alla data del 30 giugno, il Direttore del singolo istituto

potesse fissarne il numero, fermo il diritto per le persone detenute ad avere almeno un colloquio al mese in presenza di almeno un congiunto o altra persona. La norma, che riteniamo importante richiamare, segna l'ingresso ufficiale del carcere nella c.d. fase 2.

Ad essa è stata affiancata la correlativa possibilità di prevedere il reingresso degli operatori diversi da quelli alle dipendenze del DAP, cosa che nella Casa Circondariale di Spini è progressivamente avvenuta anche grazie ad una sollecita attivazione della Direzione del carcere. La realtà di Trento è stata infatti una tra le prime in Italia ad avere riaperto alla scuola con l'attivazione, dal giugno 2020, dei corsi estivi, seppur contingentati rispetto alle classi e ai numeri di partecipanti. Nel medesimo periodo sono ripresi anche gli ingressi degli operatori afferenti a diversi Sportelli strategici, tra cui Apas, Cinformi e Patronato. Il ritorno alla normalità non ha però riguardato la generalità degli operatori esterni. Sono infatti rimaste ferme, ad esempio, le attività della Conferenza Volontariato Giustizia, degli operatori autorizzati all'ingresso *ex art. 78 o.p.* e dello Sportello Giuristi Dentro, alcune delle quali non risultano purtroppo ancora riattivate.

La realtà di Trento è stata una tra le prime in Italia ad aver riaperto la scuola con l'attivazione, dal giugno 2020, dei corsi estivi. Nel medesimo periodo sono ripresi anche gli ingressi degli operatori dei diversi sportelli strategici

Come precisato, la ripresa dei colloqui in presenza, che a Trento è rimasta sempre possibile anche successivamente - tranne nel periodo in cui la nostra Provincia è diventata rossa e nel mese di dicembre 2020 in cui si è sviluppato un consistente

focolaio all'interno dell'istituto - non ha inciso sulla possibilità di mantenere anche i colloqui telefonici attraverso le video chiamate WhatsApp che, durante il lungo periodo di pandemia, hanno rappresentato, e rappresentano tutt'ora, uno strumento fondamentale per le persone detenute funzionale a mantenere un contatto con i propri cari. E anche con riferimento a questo profilo va dato atto che, con la recentissima circolare del DAP del 23 giugno 2021, che si interessa di fornire utili indicazioni alle Direzioni ai fini di rideterminare le modalità di colloquio *de visu* nel caso in cui le persone che vi partecipino siano dotate di *green pass*, è stata comunque ribadita la necessità di assicurare la massima possibilità per i detenuti di mantenere i rapporti con la famiglia attraverso le modalità del video colloquio e l'aumento del numero delle telefonate oltre i limiti previsti dal Reg. esec.

1.6 Provvedimenti normativi relativi alla seconda e alla terza ondata.

Nonostante la flessione rilevante delle presenze in carcere, in occasione dell'inizio della seconda ondata di pandemia, il tasso di sovraffollamento risultava, a settembre 2020, ancora pari al 107% e le presenze al 30 settembre 2020 ammontavano a 54.277 a fronte di una capienza di 50.570.

Con il d.l. 137 del 2020, c.d. Ristori, è stato introdotto dal Governo un nuovo pacchetto di misure urgenti per il settore giustizia. Per quanto di nostro specifico interesse, il legislatore ha di fatto riproposto, con alcuni correttivi, le misure già adottate nella prima ondata pandemica, la cui vigenza è stata fissata al 31 dicembre 2020.

L'art. 28 del d.l. n. 137/2020 ha previsto che ai condannati ammessi al regime di semilibertà potessero essere concesse licenze premio straordinarie anche per un periodo superiore a 45 giorni l'anno, salvo che il Magistrato di Sorveglianza non ravvisasse "gravi motivi ostativi". L'art. 29 ha stabilito che i permessi premio potessero avere una durata straordinaria ove ai condannati, già assegnati al lavoro all'esterno, ne fossero già stati concessi.

L'art. 30 del d.l. 137/2020 ha riproposto la particolare forma di esecuzione della pena presso il domicilio, rieditando di fatto la previsione di cui all'art. 123 del d.l. c.d. Cura Italia.

Il d.l. n. 137/2020 è stato convertito nel dicembre 2020 in legge n. 176. Le modifiche adottate in sede di conversione sono state davvero limitate, nonostante da più parti fossero stati presentati emendamenti corposi. In particolare la Garante della Provincia autonoma di Trento era stata coinvolta, insieme ad una ridotta rappresentanza dei Garanti regionali, dal Garante Nazionale in un incontro finalizzato proprio alla predisposizione di alcuni emendamenti di cui molto poco è purtroppo confluito nella legge di conversione. Oltre ad una proroga al 31 gennaio 2021 delle misure previste nel decreto Ristori, si è previsto che i presupposti per la concessione dei permessi premi oltre i limiti previsti dalla legge possano essere presi

in considerazione disgiuntamente.

Nonostante la valutazione negativa della disciplina, considerata dall'unanime dottrina non risolutiva, il legislatore, con il d.l. n. 7/2021, ha nuovamente disposto una proroga delle misure al 30 aprile 2021; il successivo d.l. n. 56/2021 ha poi prorogato le medesime fino al 31 luglio 2021. Infine, l'allegato A al d.l. n. 105/2021 le ha prorogate fino al 31 dicembre 2021. Sul sito del Garante è disponibile la raccolta di tutti i provvedimenti normativi citati e delle circolari del DAP relative alla gestione dell'emergenza Covid.

1.7 Le più rilevanti circolari del DAP in materia di carcere e Coronavirus

Ai provvedimenti normativi citati e al costante lavoro della Magistratura di Sorveglianza - che non è comunque riuscita a replicare nelle ondate successive il significativo numero di provvedimenti concessivi che aveva caratterizzato la prima ondata - si è aggiunto nel trascorso anno e mezzo un cospicuo numero di circolari del DAP. Come precisato, quelle adottate in costanza della prima ondata si sono caratterizzate per l'adozione di misure anche molto stringenti - in linea con quanto previsto a livello normativo (e alle volte anche anticipando le decisioni assunte a livello normativo) - che hanno di fatto inciso in maniera significativa sulla vita all'interno delle strutture carcerarie delle persone detenute.

A seguito delle rivolte, delle numerose morti e del generale dissenso collegato ai provvedimenti limitativi dei diritti dei detenuti, il DAP non ha più adottato, per alcuni mesi, circolari incidenti sui diritti dei detenuti.

Durante la seconda ondata, si segnala un'unica rilevante circolare del **10 novembre 2020** che ha previsto la sospensione dei trasferimenti su richiesta dei detenuti, ad eccezione di quelli connessi a motivi di sicurezza e di salute, con gravissime ricadute sul diritto delle persone detenute a mantenere rapporti con i propri familiari (vedi paragrafo 4.2.3), e l'individuazione delle misure da adottare in caso di superamento di certe soglie di positività all'interno dell'istituto (2% cui corrisponde la parziale sospensione delle attività interne al carcere e 5% cui corrisponde la totale sospensione).

Infine, più recentemente, il DAP ha adottato due fondamentali circolari: quella del **23 giugno 2021**, in cui sono state dettate alcune indicazioni ai Provveditorati e alle Direzioni rispetto alla riorganizzazione degli spazi, degli ingressi dei nuovi giunti,

Solo recentemente il DAP ha adottato la circolare in cui è stata finalmente disposta la ripresa dei trasferimenti e delle traduzioni. Inoltre è stato imposto l'obbligo del *green pass* per l'ingresso in istituto di tutti gli operatori esterni al DAP

dei colloqui e delle attività trattamentali in carcere a seconda che il detenuto abbia o meno il *green pass* e quella, recentissima, del **12 agosto 2021**, in cui è stata finalmente disposta la ripresa dei trasferimenti e delle traduzioni e sono state

definite con maggiore dettaglio le nuove indicazioni ai fini degli ingressi di nuovi

giunti e degli ingressi e delle uscite di semiliberi e di persone in permesso prevedendosi una diversa procedura a seconda che esse abbiano o meno il *green pass*. Inoltre, è stata disposta la necessità di *green pass* per l'ingresso in istituto di tutti gli operatori non dipendenti dal DAP, il che, se in linea di principio risulta assolutamente condivisibile, crea una situazione paradossale ove si rifletta sul fatto che solo dal 15 ottobre 2021 analogo obbligo è previsto per la Polizia penitenziaria e per gli altri operatori dipendenti dal DAP.

1.8 Carcere e Covid

Molte sarebbero le considerazioni da svolgere rispetto alla particolare contingenza che le persone detenute si sono trovate ad affrontare durante il periodo della pandemia.

La prima è una considerazione di ordine generale, tanto ovvia quanto gravida di pesanti conseguenze: se tutti abbiamo in questi mesi affrontato un periodo duro, caratterizzato, in parte, anche da forti limitazioni alla nostra libertà di movimento e

Le persone detenute si sono trovate ad affrontare forti limitazioni in una situazione di già rilevante compressione dei propri diritti

non solo, queste limitazioni sono state ben più pregnanti con riferimento alle persone detenute che, in quanto tali, già si trovano in una situazione di rilevante compressione

dei propri diritti. Ciononostante, preme ricordare che, nella primavera del 2020, **i detenuti hanno raccolto 1.500 € a favore della Protezione Civile per l'emergenza Covid 19.**

La seconda considerazione è legata ai tempi dell'amministrazione penitenziaria che, con la pandemia, si sono fatalmente ulteriormente dilatati. Tutte le energie si sono infatti concentrate sulla gestione

Praticamente impossibile durante la pandemia predisporre nuove progettualità.

dell'emergenza che, da sola, ha assorbito quasi tutte le risorse disponibili sia in termini di personale che economiche. Pertanto, le progettualità di lungo periodo hanno inevitabilmente subito degli stop forzati e, più in generale, questo è stato un periodo in cui è risultato quasi impossibile proporre di nuove.

Anche a livello locale, dopo la sua approvazione, ci sono voluti mesi per attivare la procedura di predisposizione dei GTO (gruppi tecnici operativi) relativa all'attuazione del Protocollo reinserimento sociale, già approvato nel luglio 2020.

E lo stesso servizio "Seminare oggi per raccogliere domani", seguito dall'UMSE Sviluppo rete dei servizi del Dipartimento salute e politiche sociali e cofinanziato dalla Cassa Ammende e dalla Provincia, ha subito un forte ritardo nell'avvio, nonostante l'esecuzione anticipata nelle more della sottoscrizione del contratto, avvenuto in misura parziale solo il 14 luglio 2021. Il progetto, che è stato presentato alla Cassa delle Ammende nel 2019, la cui Convenzione è stata sottoscritta nel 2020, è stato successivamente aggiudicato a seguito dell'avvio della procedura di scelta del

contraente da parte di APAC nel giugno 2021 (vedi paragrafo 9.3).

1.9 Prevenzione suicidi

La pandemia non ha impedito l'implementazione del Protocollo locale di prevenzione suicidi, già adottato nel marzo 2020. L'Osservatorio permanente sulla sanità penitenziaria, convocato in più di un'occasione su sollecitazione dell'Ufficio Garante, ha provveduto a definire i criteri per il monitoraggio nella riunione del 27 novembre 2020. Durante la recente riunione del 29 giugno 2021 sono stati, infine, presentati e discussi i dati sul monitoraggio relativi all'anno 2020.

1.10 La giurisprudenza della Consulta in materia di esecuzione della pena

Anche il 2020 si è caratterizzato per un rilevante contributo della giurisprudenza in materia di esecuzione della pena. È di inizio gennaio 2020 la sentenza della Consulta n. 32/2020, una pronuncia epocale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, c. 6, lett. b), della legge 9 gennaio 2019, n. 3 "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici", in quanto interpretato nel senso che le modificazioni introdotte all'art. 4 *bis*, c. 1, della legge sull'o.p. si applichino anche ai condannati che abbiano commesso il fatto anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 3 del 2019, in riferimento alla disciplina delle misure alternative alla detenzione previste dal Titolo I, Capo VI, della legge sull'o.p., della liberazione condizionale prevista dagli artt. 176 e 177 c.p. e del divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione previsto dall'art. 656, c. 9, lett. a), c.p.p. Inoltre, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, c. 6, lett. b) della legge n. 3 del 2019, nella parte in cui non prevede che i benefici del permesso premio e del lavoro all'esterno possano essere concessi ai condannati che, prima dell'entrata in vigore della medesima legge, abbiano già raggiunto, in concreto, un grado di rieducazione adeguato alla concessione dei benefici.

La Corte, con questa sentenza interpretativa di accoglimento, afferma che, nel caso delle misure alternative, misure di natura sostanziale che incidono sulla qualità e quantità della pena, modificando il grado di privazione della libertà personale imposto al detenuto, debba farsi applicazione del principio di irretroattività, con ciò superando il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità che, in materia di esecuzione della pena, aveva sempre considerato applicabile il diverso principio del *tempus regit actum* proprio della materia processuale (cfr. SS.UU. 2006).

La Consulta afferma dunque che, ove vi sia un'incidenza sulla libertà personale del condannato, la legge non possa disporre che per il futuro. Vista l'importanza della richiamata pronuncia, come già accaduto nella Relazione alle attività per l'anno 2019, anche quest'anno è stata predisposta un'appendice interamente dedicata alle

schede di lettura delle più rilevanti pronunce della Corte costituzionale in materia di esecuzione della pena. L'appendice è stata interamente predisposta dalle tirocinanti dell'Ufficio Garante, studentesse della Facoltà di Giurisprudenza di Trento.

2 LA SITUAZIONE ITALIANA

2.1 Andamento delle presenze negli istituti di pena

La seguente tabella riporta i dati pubblicati sul sito del Ministero della Giustizia (Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria – Ufficio del Capo del Dipartimento – Sezione statistica) relativi al numero di detenuti presenti nei diversi istituti regionali e alla capienza regolamentare al 31 dicembre 2020.

Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari per regione di detenzione. Situazione al 31.12.2020


Regione di detenzione	Numero istituti	Capienza regolamentare (*)	Detenuti presenti		Di cui stranieri	Detenuti presenti in semilibertà (**)	
			Totale	Donne		Totale	Stranieri
ABRUZZO	8	1.658	1.659	65	286	14	3
BASILICATA	3	401	399	0	42	1	0
CALABRIA	12	2.713	2.447	53	461	25	0
CAMPANIA	15	6.052	6.403	316	862	147	0
EMILIA ROMAGNA	10	2.993	3.139	133	1.507	59	11
FRIULI VENEZIA GIULIA	5	466	600	19	235	9	2
LAZIO	14	5.230	5.816	380	2.177	45	3
LIGURIA	6	1.120	1.352	73	735	24	8
LOMBARDIA	18	6.143	7.602	361	3.396	83	12
MARCHE	6	846	847	14	324	19	5
MOLISE	3	271	351	0	111	5	0
PIEMONTE	13	3.918	4.175	141	1.654	62	15
PUGLIA	11	2.686	3.501	188	482	74	2
SARDEGNA	10	2.609	2.010	35	501	31	0
SICILIA	23	6.449	5.733	178	1.024	88	4
TOSCANA	16	3.100	3.204	97	1.594	94	26
TRENTINO ALTO ADIGE	2	498	388	21	247	4	2
UMBRIA	4	1.324	1.284	47	377	3	0
VALLE D'AOSTA	1	177	172	0	111	1	0
VENETO	9	1.908	2.282	134	1.218	21	3
Totale nazionale	189	50.526	53.364	2.255	17.344	809	96

(*) I posti sono calcolati sulla base del criterio di 9 mq per singolo detenuto + 5 mq per gli altri, lo stesso per cui in Italia viene concessa l'abitabilità alle abitazioni, più favorevole rispetto ai 6 mq + 4 stabiliti dal CPT +servizi sanitari. Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che comportano scostamenti temporanei dal valore indicato.(**) I detenuti presenti in semilibertà sono compresi nel totale dei detenuti presenti.

Fonte: Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento – Sezione Statistica


Andamento delle presenze

Anno	Capienza regolamentare	Detenuti presenti
2012	47.040	65.701
2013	47.709	62.536
2014	49.635	53.623
2015	49.640	52.434
2016	50.228	54.653
2017	50.499	57.608
2018	50.581	59.665
2019	50.688	60.769
2020	50.562	53.364




I dati annuali relativi al numero di detenuti presenti nelle carceri italiane evidenziano che la situazione di sovraffollamento - dopo una prima positiva fase di attenuazione nel periodo 2012÷2015 quale conseguenza delle riforme *ad hoc* adottate in seguito alla sentenza della Corte di Strasburgo, Torreggiani contro Italia, dell’8 gennaio 2013 – nel periodo 2015÷2019 è inesorabilmente peggiorata con una crescita annuale media pari a circa 2.000 persone (+3,6% su base annua circa nonostante l’incremento della capienza regolamentare nel medesimo periodo sia stato pari a 3.648). Tuttavia, a causa dell’emergenza Covid-19 e dei provvedimenti assunti durante la pandemia, come si evince dal seguente grafico, la popolazione detenuta nel periodo dal febbraio 2020 al maggio 2020 è diminuita di più di 7.000 mantenendosi poi, durante la pandemia, sui medesimi numeri e raggiungendo, con 53.509 presenze a marzo 2021, quasi i livelli del 2015 a fronte di 50.779 posti regolamentari.

Andamento mensile delle presenze 2020 - settembre 2021



Andamento della presenza dei detenuti stranieri per regione




Nota: i dati sono riferiti alle presenze rilevate al 31/12 di ciascun anno.

Dal grafico si osserva che gli istituti con la maggiore presenza di detenuti stranieri sono localizzati nelle regioni del nord Italia (in particolare Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige, Liguria e Veneto) caratterizzate da una presenza, rispetto alla popolazione detenuta su base regionale, superiore al 53% del totale a fronte delle rimanenti regioni ove il valore medio è pari al 30%. Pertanto, mentre a livello nazionale i detenuti stranieri costituiscono circa un terzo della popolazione detenuta, la distribuzione ineguale sul territorio nazionale fa sì che vi siano istituti penitenziari in cui la netta maggioranza dei detenuti è straniera. Tale distribuzione, rispetto all'anno 2019, è rimasta pressoché inalterata anche a seguito delle misure adottate per il contenimento del Covid-19 (fanno eccezione la regione Marche +7%, Sardegna -5%, Umbria -7%).


Risulta evidente come la significativa presenza di detenuti stranieri renda ancora più necessario dare applicazione a quanto previsto all'art. 19 c. 4 o.p. ove si prevede di dedicare una speciale attenzione all'integrazione dei detenuti stranieri anche attraverso l'insegnamento della lingua italiana e la conoscenza dei principi costituzionali nonché alle disposizioni previste dal Regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario (D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230) ed in particolare all'art. 35 secondo cui, nell'esecuzione delle misure privative della libertà nei confronti di cittadini stranieri, si deve tenere conto delle loro difficoltà linguistiche e delle differenze culturali e deve essere favorito l'intervento di operatori di mediazione culturale, anche attraverso convenzioni con gli enti locali e con organizzazioni di volontariato, data la tuttora drammatica assenza di queste figure.

Di seguito si riportano alcuni grafici relativi al numero complessivo di detenuti su base nazionale suddivisi per genere, per posizione giuridica e per nazionalità


DETENUTI UOMINI - DONNE AL 31/12/2020



POSIZIONE GIURIDICA AL 31/12/2020




DETENUTI ITALIANI - STRANIERI AL 31/12/2020



2.2 Andamento dei contagi negli istituti di pena

Nel grafico di seguito riportato è rappresentato l'andamento del numero di contagi all'interno degli istituti penitenziari rilevato settimanalmente dal Ministero della Giustizia nel periodo dal 22 novembre 2020 al 22 ottobre 2021. Si osserva che l'andamento dei contagi tra i detenuti e il personale di Polizia penitenziaria ha subito un significativo incremento nei mesi di novembre-dicembre 2020 e nel periodo marzo-aprile 2021 in occasione rispettivamente della c.d. 2^a e 3^a ondata di Coronavirus. Inoltre, si evince che statisticamente i contagi tra il personale della Polizia penitenziaria anticipano di una o più settimane quelli registrati tra i detenuti. Tale fenomeno sembra confermare che il virus sia "portato" negli istituti soprattutto dal personale di Polizia penitenziaria, generalmente più a contatto con i detenuti rispetto al personale amministrativo e ai restanti operatori penitenziari.

Andamento del numero di contagi negli istituti di pena



Fonte: Ministero della Giustizia - Monitoraggio settimanale dei casi di positività al Covid-19

2.3 Area penale esterna


La seguente tabella riporta i dati pubblicati sul sito del Ministero della Giustizia (Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità – Ufficio del Capo del Dipartimento – Sezione statistica) relativi al numero di persone in carico agli Uffici di esecuzione penale esterna (UEPE) per l’esecuzione delle misure e sanzioni di comunità. Nello specifico, per ciascuna persona presa in carico dalla libertà gli UEPE elaborano la c.d. relazione familiare. Gli Assistenti sociali degli ULEPE prendono anche in carico persone condannate che si trovino in stato detentivo e che abbiano collegamenti con il territorio. Essi inoltre verificano la corretta esecuzione da parte degli ammessi alle misure alternative, sia che questi abbiano ricevuto il beneficio dalla libertà sia dallo stato detentivo.

Misure alternative, lavoro di pubblica utilità, misure di sicurezza, pene sostitutive e messa alla prova. Dati al 15 dicembre 2020

Tipologia	Numero
Affidamento in prova al servizio sociale	16.648
Semilibertà	755
Detenzione domiciliare	11.467
Messa alla prova	17.677
Lavoro di pubblica utilità	8.797
Libertà vigilata	4.264
Libertà controllata	99
Semi-detenzione	4
Totale generale	59.711

Fonte: Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità - Ufficio I del Capo del Dipartimento – Sezione Statistica

MISURE ALTERNATIVE, LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ, MISURE DI SICUREZZA, PENE SOSTITUTIVE E MESSA ALLA PROVA



Fonte: Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità - Ufficio I del Capo del Dipartimento – Sezione Statistica


3 CASA CIRCONDARIALE DI TRENTO

3.1 La situazione attuale delle presenze


290
PRESENZE

I detenuti presenti al 31/12/2020 presso la Casa Circondariale di Spini di Gardolo erano **290** di cui 21 donne e 269 uomini. Di seguito si riportano alcuni grafici con la suddivisione per genere, per posizione giuridica e per nazionalità. Dai grafici si evince che la percentuale di detenuti stranieri è aumentata rispetto all'anno precedente (al 31/12/2019 era pari al 59,2%) posizionandosi nuovamente tra le più elevate d'Italia (64%). Le principali nazionalità dei detenuti sono quella tunisina e marocchina. Le donne invece rappresentano solo il 7% della popolazione detenuta.


DETENUTI UOMINI – DONNE AL 31/12/2020




POSIZIONE GIURIDICA AL 31/12/2020




DETENUTI ITALIANI – STRANIERI AL 31/12/2020



CITTADINI ITALIANI PRESENTI AL 31/12/2020



DETENUTI STRANIERI PER NAZIONALITÀ AL 31/12/2020



Fonte: Ufficio Matricola della C.C.

3.2 L'andamento delle presenze

TENDENZA DELLE PRESENZE




A fine 2020 i detenuti erano 290 di cui 21 donne e circa 90 “protetti promiscui”² (d’ora in poi semplicemente protetti). I detenuti maschi sono collocati in 8 sezioni di cui 2 riservate ai protetti e una *ex art.* 32 Reg. esec. Le detenute sono invece collocate in un’ulteriore specifica sezione a loro riservata. Dalle tabelle e dai grafici di seguito riportati si osserva che, nell’anno 2014, il numero di detenuti era inferiore alla capacità ordinaria fissata in 240 da uno specifico Accordo tra l’Amministrazione penitenziaria e la PAT. Peraltro, già dal 2015, anche in ragione dell’istituzione delle sezioni protetti, si registrava un significativo incremento delle presenze (+129), il cui numero, con qualche oscillazione, si è pressoché mantenuto costante anche negli anni successivi raggiungendo punte di circa 350 unità. Il successivo grafico, con la linea tratteggiata, mette in evidenza il *trend* in crescita che, nonostante i provvedimenti adottati nel corso del 2020 per il contenimento del Covid-19, lascia presagire un lieve aumento anche per i prossimi anni, salvo variabili eccezionali. Si rinvia per ulteriori riflessioni sul punto al paragrafo 4.2.2.

Presenze

Anno	31/12/14	31/12/15	31/12/16	31/12/17	30/11/18	31/12/18	31/12/19	31/12/20
Totale detenuti	223	352	337	297	349	290	336	290
di cui donne	20	12	20	21	25	22	27	21
di cui stranieri	157 (70,4%)	243 (69,0%)	225 (66,8%)	215 (72,4%)	239 (68,5%)	191 (65,9%)	199 (59,2%)	186 (64,1%)
di cui definitivi	167 (74,9%)	264 (75%)	245 (72,7%)	215 (72,4%)	259 (74,2%)	219 (75,5%)	239 (71,1%)	204 (70,3%)


Fonte: Ufficio Matricola della C.C.. I dati delle presenze sono riferiti al 31/12 di ciascun anno.

Andamento annuale delle presenze




² Si intendono per protetti promiscui sia condannati per reati contro la libertà sessuale sia *ex* appartenenti alle forze dell’ordine sia collaboratori di giustizia.

Andamento mensile delle presenze 2020 - settembre 2021




Dal grafico sotto riportato, rispetto al 2014, si osserva una diminuzione in termini percentuali (-6,3%) dei detenuti stranieri, in aumento però rispetto all'anno precedente (+4,9%), mentre la percentuale dei detenuti con posizione giuridica definitiva ha registrato una riduzione del -4,6% nel corso del periodo analizzato.

Andamento dei detenuti stranieri e dei detenuti con posizione giuridica definitiva



Nota: I dati sono riferiti al 31/12 di ciascun anno.

**SONO AUMENTATI
I DETENUTI
PROTETTI**



Al netto degli eventi non prevedibili (rivolta del 2018 e più recentemente emergenza Covid-19), l'aumento del numero dei detenuti registrato in questi anni, soprattutto a partire dagli ultimi mesi del 2015, è in larga parte dovuto alla creazione all'interno dell'istituto di due specifiche sezioni riservate ai detenuti protetti. In particolare, dalla fine dell'anno 2015 fino al 2017, il numero dei detenuti protetti

si è mantenuto in circa 80-90 unità. Negli anni successivi il numero dei protetti è invece aumentato fino a raggiungere punte di 110 persone. Inoltre, questo fenomeno ha avuto anche un'incidenza sulla composizione della popolazione detenuta, relativamente al rapporto stranieri/italiani, poiché i detenuti protetti sono in prevalenza di nazionalità italiana. Questo spiega, almeno in parte, anche la costante diminuzione della percentuale di popolazione straniera registrata nel periodo 2017-2019 e comunque la tendenza alla diminuzione della stessa nonostante il rialzo registrato a fine 2020, quest'ultimo verosimilmente influenzato anche dai provvedimenti adottati per il contenimento del Covid-19 che hanno favorito l'accesso alle misure alternative dei detenuti italiani provvisti di un domicilio e non quello degli stranieri senza fissa dimora. La presenza di stranieri in istituto continua, nonostante tutto, ad attestarsi su percentuali molto elevate se comparate con la media degli altri istituti (vedi paragrafo 2.1).

3.2.1 Movimenti dei detenuti

893

FLUSSO MEDIO

L'analisi dei dati di seguito riportata, relativa agli ingressi dalla libertà o per trasferimento e alle uscite per trasferimento, scarcerazione, espulsione, accesso ai benefici e estradizione definitiva, evidenzia che mediamente gli ingressi annuali sono pari a 446 unità, con un numero medio di uscite pari a 447 ed un **flusso medio complessivo (ingressi + uscite) di circa 893 unità**. Questi dati confermano che il carico di lavoro interno all'Istituto non è determinato solo dai numeri assoluti delle **presenze medie (304 unità nel periodo 2014÷2020)** ma anche dal flusso complessivo in ingresso e in uscita. Infatti, il numero di ingressi (dalla libertà o per trasferimento da altri istituti per motivi di ordine e sicurezza e per sfollamento³) determina un consistente impegno per il personale preposto all'accoglienza nelle sue diverse fasi: immatricolazione, colloqui iniziali, pratiche amministrative, visite mediche, ecc. Analogamente le uscite, in funzione del motivo (per trasferimento, scarcerazione, espulsione, accesso alle misure alternative e estradizione definitiva), richiedono lo svolgimento di specifiche procedure sanitarie e amministrative. Di tutta evidenza come la contingenza pandemica abbia ulteriormente aggravato il carico di lavoro, soprattutto in fase di ingresso dei cc.dd. nuovi giunti per cui sono stati definiti protocolli di isolamento e pratiche di tamponi ripetuti a distanza di qualche giorno.


³Quelli dovuti ai trasferimenti rappresentano circa il 31% del totale.

Movimenti annuali dei detenuti

Anno	Ingressi	Uscite	Saldo	Presenti a fine anno
2014	372	445	-73	223
2015	473	344	+129	352
2016	451	476	-25	327
2017	481	511	-30	297
2018	499	507	-8	290
2019	478	432	46	336
2020	366	412	-46	290
Media	446	447		304

Fonte: Ufficio Matricola della C.C. I dati sono riferiti ai movimenti complessivi (uomini+donne)

Andamento annuale del movimento dei detenuti



L'andamento dei movimenti nell'anno 2020 si caratterizza per i provvedimenti adottati dal Governo italiano per il contenimento del Covid-19 all'interno delle carceri. Infatti, in via del tutto eccezionale, nel 2020, si è

- 46
INGRESSI-USCITE

registrato un numero di ingressi inferiore a quello delle uscite con un saldo di -46 unità: le presenze a fine anno erano pari a 290, dato analogo a quello registrato a fine 2018 dove erano stati disposti circa 50 trasferimenti di detenuti verso altri


istituti a seguito della rivolta di dicembre. Soffermandosi sull'andamento mensile degli ingressi e delle uscite, dalla tabella di seguito riportata, si osserva che il numero medio mensile degli ingressi registrati nel 2020 è pari a 31 unità. Analogamente, per quanto riguarda le uscite, il valore medio è pari a 34. In linea generale si osserva che, nel corso del 2020, il numero degli ingressi è stato superiore a quello delle uscite solo nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, in cui i contagi da Covid-19 sono stati in generale più contenuti.

Movimenti mensili dei detenuti. Anno 2020

Mese	Ingressi	Uscite	Detenuti*
GENNAIO	31	45	322
FEBBRAIO	34	39	317
MARZO	43	42	318
APRILE	10	45	283
MAGGIO	25	36	272
GIUGNO	30	25	277
LUGLIO	45	32	290
AGOSTO	32	21	301
SETTEMBRE	27	22	306
OTTOBRE	43	47	302
NOVEMBRE	22	34	290
DICEMBRE	24	24	290
MEDIA mensile	31	34	
TOTALE annuale	366	412	

Fonte: Ufficio Matricola della C.C. *) detenuti rimasti alla mezzanotte del mese di riferimento.

Andamento mensile del movimento dei detenuti. Anno 2020



3.2.2 Atti di autolesionismo, tentati suicidi e suicidi

Dai dati pubblicati dal Ministero della Giustizia, di seguito rappresentati in estratto, si osserva che, nel periodo 2014÷2020, il valore medio dei suicidi negli istituti penitenziari - ogni diecimila detenuti mediamente presenti - è pari a **8,66**. La tabella riporta anche il tasso di suicidi ogni diecimila detenuti riferito al numero di detenuti in custodia nel corso dell'anno (ricavato sommando i presenti a inizio anno con gli ingressi dalla libertà che si riferiscono allo stesso anno). A differenza della presenza media, il dato offre un valore complessivo delle persone custodite, anche per pochi giorni, all'interno degli istituti.


Tasso nazionale di suicidi negli istituti penitenziari

Anno	Presenza media detenuti *	Detenuti in custodia nel corso dell'anno **	Suicidi	Ogni 10.000 detenuti mediamente presenti	Ogni 10.000 detenuti in custodia nel corso dell'anno
2014	57.019	112.753	43	7,54	3,81
2015	52.966	99.446	39	7,36	3,92
2016	53.984	99.506	39	7,22	3,92
2107	56.946	102.797	48	8,43	4,67
2018	58.872	104.865	61	10,36	5,82
2019	60.610	105.856	53	8,74	5,01
2020	55.445	96.049	61	11,00	6,35
MEDIA	56.549	103.039	49	8,67	4,79


Fonte: Ministero della Giustizia – Eventi critici negli istituti penitenziari – Anni 1992-2020

*) media aritmetica dei detenuti presenti a fine mese. **) presenti al 1° gennaio + entrati dalla libertà

Andamento del tasso nazionale di suicidi (ogni 10.000 detenuti mediamente presenti)



Fonte: Ministero della Giustizia – Eventi critici negli istituti penitenziari – Anni 1992-2020

 I dati evidenziano nel 2020 un incremento significativo del tasso di suicidi (ogni 10.000 detenuti mediamente presenti) rispetto agli anni precedenti che ha così raggiunto il valore massimo degli ultimi sette anni. Questo incremento trova verosimilmente spiegazione nella situazione creatasi all'interno delle carceri a seguito della pandemia anche in conseguenza delle misure di prevenzione adottate che hanno limitato e/o interrotto molte attività trattamentali e le relazioni familiari aggravando ulteriormente le già difficili condizioni della vita detentiva.

3.2.3 Gli eventi critici a Spini di Gardolo


La tabella successiva riporta, invece, gli eventi critici (atti di autolesionismo, tentati suicidi e suicidi) registrati, nel periodo 2015÷2020, presso la C.C. di Spini di Gardolo. Per quanto riguarda l'autolesionismo e i tentativi di suicidio si osserva che i dati conteggiano tutte le azioni eseguite nel corso dell'anno, anche se compiute più volte da una medesima persona. Ciò detto, nel 2020, è stato registrato **il più alto numero di atti di autolesionismo**, rispetto agli ultimi 5 anni, pari a 59 eventi (a cui si aggiungono 14 tentativi di suicidio che complessivamente portano il numero a **ben 73 eventi critici**) che risulta essere quasi doppio rispetto al valore medio del periodo 2015-20 pari a circa 32.

Tasso degli eventi critici nella C.C. Spini di Gardolo

Anno/Evento	Presenza detenuti al 31/12	Detenuti in custodia nel corso dell'anno *	Eventi	Ogni 10.000 detenuti presenti al 31/12	Ogni 10.000 detenuti in custodia nel corso dell'anno
2015 - Autolesionismo	352	696	17	482,95	244,25
2015 - Tentati suicidi			6	170,45	86,21
2015 - Suicidi			0	0	0
2016 - Autolesionismo	337	803	39	1.157,3	485,68
2016 - Tentati suicidi			6	178,0	74,72
2016 - Suicidi			1	29,7	12,45
2017 - Autolesionismo	297	818	19	639,73	232,27
2017 - Tentati suicidi			15	505,05	183,37
2017 - Suicidi			1	33,67	12,22
2018 - Autolesionismo	349**	796	34	974,21	427,14
2018 - Tentati suicidi			5	143,27	62,81
2018 - Suicidi			2	57,31	25,13
2019 - Autolesionismo	336	768	29	863,10	377,60
2019 - Tentati suicidi			18	535,71	234,38
2019 - Suicidi			0	0	0
2020 - Autolesionismo	290	702	59	2.034,48	840,46
2020 - Tentati suicidi			14	482,76	199,43
2020 - Suicidi			0	0	0
MEDIA (2015 -20) Autolesionismo	304	764	32,83	1.053,72	434,57
MEDIA (2015 -20) Tentati suicidi			10,67	340,06	140,15
MEDIA (2015 -20) Suicidi			0,67	21,78	8,3

Fonte: Ufficio comando della C.C. *) presenti al 1° gennaio + entrati nel medesimo anno. **) il valore è riferito alle presenze al 30/11 poiché al 31/12 il numero dei detenuti ha subito un'eccezionale riduzione rispetto al mese precedente a cause dei numerosi trasferimenti eseguiti dopo la rivolta del 22/12/2018.

Andamento degli eventi critici



Volendo confrontare il tasso di suicidi della C.C. di Spini di Gardolo con il dato medio nazionale si osserva, innanzitutto, che lo stesso non è perfettamente comparabile. Infatti, nel caso della C.C. di Spini di Gardolo, i tassi sono stati calcolati con i dati a disposizione ossia le presenze alla fine dell'anno anziché le presenze medie annuali utilizzate dal Ministro della Giustizia. Ciononostante, da un primo sommario confronto, il tasso medio di suicidi riferito alle presenze mostra un valore superiore a quello nazionale così come il tasso riferito ai detenuti in custodia. Tuttavia, questa semplice comparazione presenta evidenti limiti poiché il tasso di suicidio è calcolato su "piccoli numeri" che possono risentire di eventi casuali. Pertanto, è necessario chiedersi se la differenza riscontrata sia dovuta al mero caso. A questo si deve aggiungere che i dati nazionali considerano anche gli istituti con tipologia e dimensioni significativamente diverse rispetto alla C.C. di Spini di Gardolo (es. le case di reclusione, gli *ex* OPG, ecc.).

Al fine di verificare se il tasso medio di suicidi presso la C.C. di Spini di Gardolo è realmente superiore a quello di altre analoghe realtà, è stato impiegato il seguente test specifico per analizzare la differenza di tassi tra campioni indipendenti.

$$z = \frac{\hat{p}_1 - \hat{p}_2}{\sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}}$$

\hat{p}_1 proporzione di successi del campione 1; \hat{p}_2 proporzione di successi del campione 2; \hat{p} è calcolato sommando tutti i successi e dividendo per la dimensione totale del campione. La formula è appropriata per campioni con almeno 5 successi ($np \geq 5$) e almeno 5 fallimenti in ogni gruppo di confronto [$n(1-p) \geq 5$]

Tasso di suicidi nella C.C. Spini di Gardolo

Istituto	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale	Ogni 10.000 detenuti presenti al 31/12	
C.C. Spini di Gardolo	Presenti	296	223	352	327	297	349*	336	290	2.470	
	Suicidi	1	2	0	1	1	2	0	0	7	
											28,34

Fonte: C.C. Spini di Gardolo. *) il valore è riferito alle presenze al 30/11 poiché al 31/12 il numero dei detenuti ha subito un'eccezionale riduzione rispetto al mese precedente a cause dei numerosi trasferimenti eseguiti dopo la rivolta del 22/12

La tabella riporta il tasso di suicidi relativo a dieci case circondariali, collocate nel centro-nord Italia con un numero di detenuti confrontabile con quello della Casa Circondariale di Spini di Gardolo, riferito ad un arco temporale sufficientemente ampio per ricomprendere un adeguato numero di campioni.

Tasso di suicidi in dieci case circondariali del centro-nord Italia

Istituto		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale	Ogni 10.000 detenuti presenti al 31/12
C.C. Alessandria "GC S Gaeta" – Piemonte	Presenti	323	231	220	277	275	257	260	184	2.027	9,87
	Suicidi	0	0	0	1	1	0	0	0	2	
C.C. Ivrea – Piemonte	Presenti	262	244	222	234	249	266	274	259	2.010	29,85
	Suicidi	1	1	0	1	0	1	1	1	6	
C.C. Vercelli - Piemonte	Presenti	301	203	239	293	327	346	287	255	2.251	4,44
	Suicidi	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
C.C. Cuneo - Piemonte	Presenti	301	272	204	249	249	293	291	252	2.111	14,21
	Suicidi	0	0	1	1	0	0	1	0	3	
C.C. Venezia "Santa Maria Maggiore - Veneto	Presenti	253	253	211	225	223	252	259	190	1.866	10,72
	Suicidi	0	0	1	0	0	0	1	0	2	
C.C. Vicenza - Veneto	Presenti	307	228	216	219	264	318	387	365	2.304	8,68
	Suicidi	0	0	0	0	1	0	0	1	2	
C.C. Brescia "Nerio Fischione" – Lombardia	Presenti	308	325	341	306	344	369	353	324	2.670	7,49
	Suicidi	0	0	0	0	0	0	0	2	2	
C.C. Ferrara "Costantino Satta" – Emilia Romagna	Presenti	392	295	302	331	374	352	364	344	2.754	14,52
	Suicidi	0	0	1	1	1	0	1	0	4	
C.C. Pescara – Abruzzo	Presenti	282	254	256	291	318	385	399	297	2.482	12,09
	Suicidi	1	0	0	0	0	1	1	0	3	
C.C. Cassino (Frosinone) – Lazio	Presenti	296	226	239	291	324	329	185	170	2.060	0
	Suicidi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Valori complessivi	Presenti									22.535	11,09
	Suicidi									25	

Fonte: per le presenze Ministero della Giustizia – Detenuti italiani e stranieri e capienze per istituto (2015-2019); per i suicidi Ristretti Orizzonti Morire in carcere: dossier 2000-2019 (causa: suicidio) e Relazione al Parlamento 2021 (Tabella 2.1.15 – Suicidi anno 2020) del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. Le presenze indicano il numero di detenuti al 31/12 di ciascun anno.

Il tasso di suicidi della C.C. di Spini di Gardolo evidenzia una situazione di criticità poiché presenta una differenza del tasso di suicidio statisticamente significativa rispetto ad altre analoghe realtà

Per il gruppo di confronto si ricava un tasso di suicidi medio pari a 11,09. Applicando l'algoritmo sopra descritto z è pari a -2,27 e assumendo un "livello di confidenza" del 95% si evince, con una differenza statisticamente significativa, che il tasso di suicidi della C.C. di Spini di Gardolo è superiore rispetto alla media degli altri istituti analizzati, poiché, nonostante nel 2019 e 2020 non

vi siano stati suicidi, il numero complessivo degli stessi negli otto anni considerati dal calcolo (dal 2013 al 2020) è pari a 7.

4 L'ATTIVITÀ DEL GARANTE

4.1 Le attività svolte dentro e fuori dal carcere

L'attività della Garante si articola su un duplice piano: all'interno della struttura carceraria, attraverso l'attività ispettiva e di colloquio con le persone detenute (che peraltro viene svolta anche nei confronti dei famigliari e delle persone in misura alternativa) e sul territorio, nell'interlocuzione costante con le istituzioni coinvolte nel reinserimento sociale latamente inteso dei detenuti, nella predisposizione di Protocolli e progettualità specifiche, oltre che nell'attività di sensibilizzazione sui temi del carcere e di partecipazione alla riunioni convocate a livello nazionale dalla Conferenza nazionale dei Garanti regionali e territoriali e dal Garante Nazionale.

Sull'attività svolta dalla Garante ha inciso significativamente, come prevedibile, l'emergenza Coronavirus. Ciononostante, la volontà è sempre stata quella di continuare a fare ingresso regolarmente nella struttura. Dopo lo scoppio dell'emergenza, fin dal maggio 2020, gli ingressi in carcere da parte della Garante si sono svolti con regolarità. A tal proposito, si osserva che la pandemia ha interessato pesantemente anche la vita detentiva e conseguentemente ha condizionato anche lo svolgimento dei colloqui che sono stati effettuati, in certi periodi, anche in modalità da remoto, non appena la stessa è stata resa disponibile dalla casa circondariale. Da fine aprile 2020 fino al luglio 2020 e dal dicembre 2020 fino ad inizio luglio 2021, la Direzione della casa circondariale ha reso possibile, nell'ottica della miglior prevenzione della diffusione del contagio, lo svolgimento dei colloqui da remoto tramite collegamento Skype. In questi periodi, alle settimanali sessioni di colloqui (molte volte due sessioni settimanali), si sono sempre affiancati gli ingressi di persona nella struttura di Spini tesi primariamente a monitorare la non facile situazione, ad avere costanti colloqui con la Direzione e il Comando e a svolgere l'attività istruttoria relativa ai colloqui nei diversi uffici del carcere.

Tutta l'attività interna alla struttura, a far data dal marzo 2020 e fino ad oggi (agosto 2021), è stata svolta esclusivamente dalla Garante. Per questioni di sicurezza personale, visto che gli ambienti carcerari sono tra quelli maggiormente esposti alla diffusione del virus, né il funzionario che normalmente la affianca nelle attività di colloqui e cui normalmente compete l'attività istruttoria agli stessi conseguente, né i tirocinanti che, ove presenti, erano soliti affiancarla nelle attività interne all'istituto, hanno fatto ingresso in istituto. E ciò, in un momento in cui il vaccino non era ancora disponibile, sia per la propria sicurezza personale sia per l'opportunità di ridurre al minimo il rischio di veicolare il virus all'interno dell'istituto. Ciò, come è facile immaginare, ha evidentemente comportato per la Garante un aggravio considerevole di lavoro in condizioni non facili.

Durante il periodo della pandemia, le richieste di colloqui si sono infatti mantenute numerose e costanti e così l'attività conseguente. Nell'anno 2020, agli ingressi in carcere (trentasette), si sono aggiunte ventuno sessioni di collegamento in remoto per colloqui a distanza con i detenuti per un totale di circa 397 colloqui individuali, cui si assommano quelli intervenuti durante le visite in sezione, in infermeria e in isolamento.

37
INGRESSI
397
COLLOQUI

La Garante nel 2020 si è inoltre recata in visita due volte nella Rems di Pergine, dove, oltre agli internati ha avuto modo anche di confrontarsi con il Direttore, dott. Gasperi.

Ingressi in carcere e visite alla REMS	2020
Numero ingressi in carcere	37
Numero sessioni di collegamento in remoto con i detenuti	21
Numero visite alla REMS di Pergine	2

Fonte: Ufficio del Garante dei diritti dei detenuti della Provincia Autonoma di Trento

Persone sentite e colloqui effettuati	2018	2019	2020
Numero persone sentite	231	238	233
Numero colloqui (una persona può avere fatto più colloqui)	350	454	397

Fonte: Ufficio del Garante dei diritti dei detenuti della Provincia Autonoma di Trento

Ai colloqui è necessariamente seguita l'attività istruttoria, svolta attraverso un frequente contatto con la Direzione della C.C. di Spini di Gardolo, dott.ssa Nuzzaci, il Comandante della Polizia penitenziaria, l'ufficio comando, l'ufficio matricola, l'ufficio conti correnti e ragioneria e l'ufficio colloqui, cui hanno fatto seguito, ove necessario, le relative segnalazioni sia scritte che orali.

Rispetto all'attività svolta all'esterno della struttura penitenziaria, intenso è stato il lavoro dell'Ufficio Garante nei rapporti con le istituzioni locali di riferimento, nell'ottica di sensibilizzare e sollecitare le stesse, ove ritenuto necessario, ad un intervento relativo a diversi aspetti per fronteggiare il rischio di diffusione del virus all'interno della Casa Circondariale di Spini di Gardolo. Si rammentano, a questo proposito, le sollecitazioni rivolte all'Assessorato affinché mettesse a disposizione i tamponi necessari e quelle relative alla necessità di iniziare quanto prima la campagna vaccinale in carcere, così come le segnalazioni, rivolte sia al Presidente della Provincia che al Dirigente del Dipartimento salute e politiche sociali, sull'opportunità di sfruttare appieno le opportunità di finanziamento offerte a livello nazionale, in particolare i bandi di Cassa Ammende. Importante anche l'opera di rete, sollecitata a più riprese dalla Garante, nei rapporti tra Direzione della casa circondariale, ULEPE e Ufficio di Sorveglianza.

Considerevole è stato anche il coinvolgimento dell'Ufficio Garante nella sollecitazione delle riunioni dell'Osservatorio provinciale permanente sulla sanità penitenziaria e nella partecipazione alle stesse, non solo con riferimento al monitoraggio della contingente pandemia ma anche con riferimento alle tematiche della formazione degli operatori e dell'individuazione degli indicatori e delle modalità di monitoraggio del "Piano locale di prevenzione delle condotte suicidarie".

La Garante ha inoltre partecipato al Tavolo dimittendi, istituito presso il Dipartimento salute e politiche sociali della PAT, collaborando all'elaborazione del "Progetto dimittendi" condiviso dallo stesso tavolo e approvato con determinazione della Dirigente dell'UMSE Sviluppo rete dei servizi n. 40 del 16 dicembre 2020

Costante la partecipazione agli incontri, per lo più relativi al tema della gestione dell'emergenza da Coronavirus nelle carceri, convocati dalla Conferenza nazionale dei Garanti regionali e territoriali e dal Garante Nazionale, Prof. Mauro Palma. Anche per l'anno 2020 la Garante ha partecipato all'Assemblea nazionale dei Garanti territoriali. La Garante è stata inoltre coinvolta dal Garante Nazionale in un incontro in cui si è discusso della possibile formulazione degli emendamenti relativi alla legge di conversione del d.l. n. 137/2020.

Preme infine riprendere qui le diverse iniziative convegnistiche e seminariali portate avanti sui temi oggetto del mandato, nell'ottica della sensibilizzazione della comunità sui temi del carcere. Nel mese di gennaio 2020 si è svolto il Convegno sul tema "**Infermità mentale, imputabilità e disagio psichico in carcere**", evento per il quale l'Ufficio del Garante ha concesso il patrocinio, che ha riscosso molto successo in termini di apprezzamento e di pubblico e ha visto un'intera sessione dedicata al tema attuale del disagio psichico in carcere, con la partecipazione degli operatori sanitari che esercitano all'interno della Casa Circondariale di Spini di Gardolo. Del Convegno sono stati recentemente pubblicati gli Atti.

Oltre all'organizzazione di questo importante evento, anche nell'ottica della sensibilizzazione sul tema carcere, la Garante nel 2020 ha partecipato a diversi convegni e seminari, in qualità di relatore, tra cui:

- 23 gennaio 2020: Relazione dal titolo "**Carcere e rieducazione. La realtà trentina, italiana e straniera a confronto**" all'interno del ciclo di incontri "**Devianze**" organizzato dall'**Associazione culturale "Antonio Rosmini" di Trento**.
- 1 febbraio 2020: Relazione dal titolo "**Infermità psichica sopravvenuta**" nell'ambito del Convegno "**Infermità mentale, imputabilità e disagio psichico in carcere**" svoltosi a Trento presso la **Facoltà di giurisprudenza di Trento**.
- 27 aprile 2020: Incontro formativo per **Iprase** tenuto su piattaforma dal titolo: "**Il sistema sanzionatorio e i fini della pena**".
- 11 maggio 2020: Relazione su piattaforma dal titolo: "**Carcere e rieducazione: l'attuale situazione delle carceri in Italia**", organizzato dal

Rotary Club di Trento.

- 2 settembre 2020: Relazione su piattaforma dal titolo **“Il principio rieducativo e le misure alternative alla detenzione di breve durata”** all’interno dell’incontro formativo organizzato dal **Forum per la pace** del Consiglio della Provincia di Trento all’interno del ciclo di incontri **“Oltrepassare le mura: siamo liberi”**.
- 14 ottobre 2020: Relazione in collegamento video tenuta in lingua spagnola dal titolo: **“El problema del hacinamiento en las cárceles italianas”** nell’ambito del Seminario permanente del Instituto de investigación y postgrado: **“Encarcelamiento Masivo”** organizzato dalla **Universidad Central de Satiago de Chile – Facultad de Derecho y Humanidades**.
- 26 novembre 2020: Organizzazione e introduzione della presentazione su piattaforma zoom del filmato **“Viaggio in Italia: la Corte costituzionale nelle carceri”**, con la partecipazione della prof.ssa De Pretis, giudice della Consulta.

La Garante, nell’anno 2020, ha pubblicato i seguenti lavori in materia di carcere e esecuzione della pena:


- **Il carcere al tempo del Coronavirus: tra provvedimenti coraggiosi della Magistratura di Sorveglianza e repliche “garantiste” del Governo**, in Rivista italiana di medicina legale, 2020, 2, p. 823 ss.;
- **Permesso premio: La Consulta apre un varco nell’art. 4 bis o.p.**, in Giurisprudenza italiana, 2020, n. 2, p. 410 ss.;
- **La grave infermità psichica sopravvenuta. La Consulta supplisce all’inerzia del legislatore**, in (a cura di) A. Menghini, E. Mattevi, Infermità mentale, imputabilità e disagio psichico in carcere. Atti del Convegno svoltosi a Trento il 31 gennaio e il 2 febbraio 2020, Collana Facoltà di Giurisprudenza di Trento, Trento, 191 ss.;
- **Sub art. 5 Dichiarazione Universale dei Diritti Umani**, in (a cura di) E. Bertò, M. Marcantoni, 30 Voci per 30 Diritti. Liberi commenti agli articoli della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, Grenzen/Confini (Pubblicazioni della Fondazione Museo storico del trentino), 2020, 50 ss.;
- M. Miedico, A. Menghini, P. Pojer, **Le misure di probation nel Regno Unito: spunti per una riforma in Italia**, in particolare i parr. n. 1.1, 1.2, 1.4.2, 1.4.2.1 (tranne la lettera c) della sezione prima e i paragrafi 2.1 e 2.2 della sezione seconda, in (a cura di) E. Dolcini, A. Della Bella, Le Misure Sospensivo-probatorie: itinerari verso una riforma, 2020, Giuffrè Francis Lefebvre, 57 ss.;
- A. Menghini, L. Goisis, **Le misure sospensivo-probatorie in Portogallo**, in (a cura di) E. Dolcini, A. Della Bella, Le Misure Sospensivo-probatorie: itinerari verso una riforma, 2020, Giuffrè Francis Lefebvre, 161 ss.;
- **La Consulta apre una breccia nell’art. 4 bis o.p. Nota a Corte cost. n. 253/2019**, in Osservatorio AIC, 2020, 2, 3 marzo 2020.

4.2 Singole problematicità riscontrate


Con riferimento ai colloqui svolti nell'anno 2020, le informazioni acquisite sono state organizzate nell'archivio informatico, già attivo dal 2018, al fine di monitorare le singole richieste/segnalazioni e di disporre delle informazioni utili a individuare le criticità più rilevanti.

Una prima elaborazione dei dati raccolti e classificati in categorie e sotto categorie evidenzia che gli argomenti dei colloqui, per l'anno 2020, riguardano principalmente l'esecuzione esterna (soprattutto per le questioni legate alle misure alternative e alla liberazione anticipata), la vita detentiva (in particolare per le questioni legate alle domande di trasferimento); i colloqui e la corrispondenza; il lavoro (specie l'accesso al lavoro) e, infine, la salute.

Frequenza dei problemi segnalati durante i colloqui



Frequenza delle richieste classificate in "Vita detentiva" per sottocategorie



4.2.1 Manutenzione della struttura

Rimangono sempre attuali le considerazioni svolte nelle precedenti relazioni della Garante con riferimento alla cattiva situazione manutentiva in cui versa l'edificio. A conferma di questa valutazione, il Progetto d'istituto per l'anno 2021 evidenzia che l'onere economico per la manutenzione degli impianti e degli apparati tecnologici, il

L'edificio richiede significativi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria soprattutto a causa del distacco dei pannelli di rivestimento delle pareti ventilate

materiale di consumo e la gestione dei piccoli interventi è di oltre 473.000 €. Il budget assegnato nel corso del 2020, pari a solo 328.289,25 €, è invece nettamente inferiore alle effettive esigenze della

struttura. Inoltre, tali risorse sono state in gran parte utilizzate per il pagamento di fatture rimaste insolute dagli esercizi precedenti e per il pagamento dei lavori eseguiti in conseguenza ai danni subiti dal fabbricato e da tutti gli impianti nel corso della rivolta dei detenuti del 22 dicembre 2018. Pertanto, lo stesso Progetto richiede la rimodulazione dei fondi annuali al fine di consentire la corretta gestione degli impianti rispetto agli obblighi imposti dalle normative in materia di manutenzione e di sicurezza. Inoltre, la corretta gestione degli interventi manutentivi richiederebbe l'istituzione di un ufficio tecnico o almeno la presenza programmata di personale tecnico proveniente da altri istituti.

Anche ad una semplice prima visita poi è possibile rendersi conto della situazione che interessa fin dal 2020 la parte di struttura afferente al porticato di ingresso dell'istituto che, da molti mesi, risulta delimitato da transenne a causa del distacco dei pannelli di rivestimento delle pareti ventilate. Di tutta evidenza dunque come un intervento di manutenzione straordinario sia urgente e necessario.

4.2.2 Presenze nella struttura: l'incidenza della pandemia

Quanto alla struttura della C.C. di Spini di Gardolo, seppure l'originaria capienza, come più volte ribadito, era stata definita in 240 presenze dall'Accordo di Programma Quadro concernente "Interventi per la razionalizzazione delle sedi e delle strutture statali e provinciali nella città di Trento", sottoscritto l'8 febbraio 2002 dal Governo, dalla Provincia autonoma di Trento e dal Comune di Trento (e successivamente aggiornato nell'aprile del 2008), in ragione del fatto che tale numero appariva confacente alla domanda detentiva locale, essa è stata più di recente rideterminata dal DAP in 410 presenze.

La capienza ordinaria, fissata in 240 presenze, dall'Accordo iniziale siglato tra la Provincia autonoma e il DAP, è stata poi rideterminata unilateralmente dal DAP a 410 presenze

Detta rideterminazione si fonda sull'unico parametro tuttora utilizzato a livello nazionale, quello del D.M. 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali del 20 giugno 1986 relative all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione) che individua per le stanze da letto una superficie

minima di mq. 9, se per una persona, e di mq. 14, se per due persone.

Sulla base dell'attuale capienza massima così come rideterminata, dunque, non è possibile parlare tecnicamente di sovraffollamento rispetto alla C.C. di Spini di Gardolo, intendendosi con questo termine una situazione in spregio al suddetto parametro che di fatto a Trento non si è mai verificata, essendosi le presenze attestate per l'anno 2020, in costanza di pandemia, su punte massime di poco più di 300 persone ristrette presenti (sebbene al 31 marzo 2021 si registrarono 318 presenze).

È però anche vero che l'atto modificativo ed aggiuntivo all'Accordo di programma Quadro aveva previsto, all'art. 9, l'impegno del Ministero di Giustizia ad utilizzare il nuovo carcere di Trento in modo da evitare il verificarsi di condizioni di sovraffollamento, condizioni che, rispetto alla specifica realtà trentina, venivano riferite in detto documento alla capienza massima di 240 presenze. Detto numero doveva, secondo quanto sancito dalla disposizione richiamata, tendenzialmente essere rispettato, salvo in presenza di circostanze eccezionali ed imprevedibili, comunque contenute in un tempo strettamente necessario a superare la situazione di emergenza venutasi a creare.

Si deve pertanto concludere che, pur non potendosi affermare che la situazione relativa alle attuali presenze nella C.C. di Spini di Gardolo rifletta una situazione di reale sovraffollamento, se comparata alla situazione su base nazionale, è certo che l'originario Accordo non sia stato ossequiato nei termini convenuti, senza contare quanto *infra* meglio precisato con

La situazione delle attuali presenze nella C.C. di Spini di Gardolo, pur non riflettendo una situazione di reale sovraffollamento, se comparata alla situazione nazionale, non rispetta l'originario Accordo di Programma

specifico riferimento al numero delle presenze dei detenuti protetti.

Il problema del numero di presenze si salda poi inevitabilmente con la problematica legata alla pianta organica degli operatori, su cui *infra* in dettaglio. Le originarie piante organiche, peraltro già in sofferenza, risultano, infatti, essere state tarate sulle originarie 240 presenze massime. Pertanto, l'auspicato ritorno all'originaria capienza massima avrebbe un'ulteriore ricaduta positiva in termini di congruenza rispetto al numero di operatori presenti.

Il problema del numero delle presenze si salda con le criticità della pianta organica tarata originariamente sulle 240 presenze massime

Per quanto concerne l'andamento delle presenze all'interno della Casa Circondariale di Spini, si rimanda ai grafici di cui al paragrafo 3. Come ivi illustrato, dopo la rivolta di fine 2018, il numero delle presenze ha ricominciato a crescere dal maggio 2019, per attestarsi a 336 presenze al 31 dicembre 2019.

Come già messo in evidenza nella precedente relazione, i due fattori che hanno certamente contribuito ad un innalzamento del numero delle presenze, con l'ulteriore ricaduta in termini di carenza di personale, tutt'ora calibrato sulle pianificate

originarie 240 presenze, sono sia l'apertura delle due sezioni protetti, che hanno registrato una costante crescita di presenze, fino a raggiungere nel 2019 punte di 109 presenze totali, sia l'elevato numero dei trasferimenti da altri istituti, siano essi per motivi legati al sovraffollamento di altre strutture sia, più frequentemente, per motivi di ordine e sicurezza o di incolumità personale. Senza contare che, proprio per questo, molto spesso, ad arrivare a Spini da trasferimento sono persone detenute che presentano rilevanti problematiche di carattere e che risultano poi di difficile gestione.

Questo il quadro su cui si è innestata la pandemia da Coronavirus che, se in un primo momento, durante la prima ondata, ha registrato, grazie all'importante lavoro

Durante la prima ondata si è registrata una rilevante riduzione delle presenze (-47 persone); successivamente il numero degli ingressi mensili si è mantenuto quasi sempre superiore al numero delle uscite

svolto dalla Magistratura di Sorveglianza, una rilevante riduzione delle presenze (-47 persone detenute), non ha in seguito inciso in maniera altrettanto significativa sul dato delle presenze: il numero mensile degli ingressi si è mantenuto quasi sempre

superiore al numero delle uscite per tutta la seconda parte del 2020.

In particolare, nel corso del 2020, gli ingressi di persone detenute nella Casa Circondariale di Spini provenienti da trasferimento da altra struttura detentiva ammontano a 113, pari a poco meno del 31% degli ingressi totali per l'anno 2020. Il dato di 113 trasferimenti pare particolarmente significativo se poniamo mente al fatto che per lunghi mesi, durante il 2020, i trasferimenti su richiesta dei detenuti sono stati sospesi. Anche i dati relativi ai primi mesi del 2021, concernenti gli ingressi da trasferimento a Trento, confermano questo *trend*, dimostrandosi addirittura sopra la media anche se rapportati al normale *turnover* in ingresso da trasferimento degli anni passati. Vero che ciò può essere in parte dovuto al fatto che, per un certo periodo, nei primi mesi del 2021, alcune strutture del triveneto (Padova e Verona ad esempio), a causa del rilevante numero di persone ivi detenute in quel momento positive, non hanno potuto accogliere i nuovi giunti che sono stati dirottati presso la nostra struttura. Un certo numero di persone è poi giunto a Trento a fronte delle rivolte occorse in altre strutture nel marzo 2020. E, ciononostante, il dato relativo agli ingressi da trasferimento appare comunque molto consistente. La situazione in cui si trova la struttura di Spini di Gardolo è infatti paradossale: risultando di fatto l'unico istituto italiano largamente sottonumerario rispetto alla capienza così come ritoccata verso l'alto dal DAP a 410 posti disponibili, **nella Casa Circondariale di Spini sembra molto facile arrivare e quasi impossibile andarsene.**

4.2.3 Sospensione dei trasferimenti

Il tema è strettamente collegato con quello della sospensione dei trasferimenti su richiesta delle persone detenute, disposta con la circolare del DAP del 10 novembre

2020 e venuta meno solo recentissimamente a metà agosto 2021. In particolare, **la circolare del novembre 2020 ha disposto la sospensione di tutti i trasferimenti ad eccezione di quelli dovuti a gravi motivi di salute o a gravissimi motivi di sicurezza.**

Tra i tanti diritti facenti capo alle persone detenute che hanno patito, durante il periodo della pandemia, limitazioni ulteriori, risultano quindi particolarmente avvertite le difficoltà legate alle richieste di trasferimento avanzate dalle persone detenute, fondate su legittimi motivi, primo fra tutti l'avvicinamento al nucleo familiare. Il senso di isolamento dato dalla distanza fisica dai propri affetti e dall'impossibilità di vivere i rapporti in maniera piena è infatti stato, ed è tuttora purtroppo, uno degli aspetti più sofferti dalla popolazione detenuta. In molti casi, poi, all'impossibilità di vedere accolta la propria richiesta di trasferimento, si è associata una situazione in cui le visite dei familiari sono mancate per mesi a causa delle diverse colorazioni del nostro territorio nazionali.

Le limitazioni ai trasferimenti sono segnalate soprattutto da detenuti con figli in tenera età o con parenti in condizioni di salute precarie.

Le limitazioni ai trasferimenti sono state lamentate soprattutto da genitori di prole in tenera età o da detenuti i cui parenti versano in condizioni di salute precarie, per i quali è impossibile far loro visita senza

dover affrontare trasferte lunghe, peraltro in molti casi non possibili, durante il 2020, qualora implicanti il superamento di confini regionali o comunali a seconda della colorazione del territorio di appartenenza.

In ciò si consuma il sacrificio di alcuni tra i principi basilari del nostro ordinamento e delle normative sovranazionali, in cui si richiede la migliore tutela del rapporto tra le persone detenute ed il proprio nucleo di affetti. La legge n. 354 del 1975 (o.p.), infatti, segno di una rinnovata e crescente sensibilità del legislatore circa la tutela del diritto all'affettività, pone l'accento sul mantenimento dei rapporti con la famiglia come basilare e propedeutico ad un percorso rieducativo che non lasci negletta nessuna opportunità di crescita e condivisione, arricchendo così un quadro normativo in cui si innesta del pari l'art. 28 o.p.

Le limitazioni ai trasferimenti hanno portato al sacrificio di alcuni tra i principi basilari del nostro ordinamento in cui si chiede la miglior tutela del rapporto tra le persone detenute e il proprio nucleo di affetti

Negare o limitare questo diritto significa arrecare sofferenza non solo al detenuto - in misura ulteriore a quella insita nella stessa esecuzione della pena - ma anche alla famiglia, ancor più se composta da minori quali soggetti deboli per definizione, portatori di un interesse di tutela definito "superiore" sia dai principi costituzionali e dalle fonti internazionali, sia dalle principali pronunce in merito della Corte costituzionale.

In quest'ottica risulta fondamentale il principio di territorialità dell'esecuzione della pena, già previsto all'art. 42 o.p., che la miniriforma del 2018 ha delineato come un vero e proprio diritto del detenuto ad essere assegnato a un istituto quanto più vicino

possibile alla stabile dimora della famiglia o, se individuabile, al proprio centro di riferimento sociale.

Rispetto alla problematicità in oggetto, davvero numerose sono state le segnalazioni pervenute alla Garante da parte delle persone detenute, frustrate dai ripetuti rigetti ricevuti fondati sulla vigenza della circolare citata.

Quella dei trasferimenti è una tra le più rilevanti problematiche connesse al periodo della pandemia sofferte dalla popolazione detenuta che non si è mancato di segnalare a tutti i livelli

A parere della Garante è questa una tra le più rilevanti problematiche connesse al periodo della pandemia sofferte dalla popolazione detenuta che non si è mancato di segnalare a tutti i livelli reiteratamente, con note scritte al capo del DAP e al

Provveditorato, problema peraltro condiviso a livello nazionale e cui, dopo un'ulteriore sollecitazione personalmente rivolta al dott. Petralia durante la riunione del 28 luglio 2021, si è finalmente posto fine con la circolare dell'agosto 2021.

L'auspicio è ora quello che le molte richieste pendenti possano ricevere un sollecito vaglio e accoglimento.

Permane peraltro ancora attualissimo, invece, il problema legato ai trasferimenti verso la C.C. di Spini di Gardolo di alcuni detenuti protetti con fine pena molto lunghi, di molto superiori ai 5 anni e, in un caso, di un ergastolano. Anche in questo caso la decisione appare in spregio alle previsioni normative che prevedono l'allocazione nelle case circondariali dei detenuti con pena di anni 5 anni quale massimo e ciò in quanto solo una casa di reclusione è in grado di offrire a questi condannati un percorso rieducativo adeguato.

4.2.4 Personale

Il sistema carcere può funzionare al meglio solo nella misura in cui tutti gli operatori coinvolti siano dotati di personale e risorse sufficienti.

L'intero sistema carcere, inteso in senso ampio, non dunque solo il personale alle

dirette dipendenze del DAP come i Direttori, la Polizia penitenziaria e gli educatori, ma anche la Magistratura di Sorveglianza, gli Uffici degli Uepe e dei Garanti dei diritti dei detenuti, soffre invece una persistente situazione di cronica insufficienza di risorse che, ancora più a monte, riguarda quasi sempre anche i provvedimenti normativi in materia di esecuzione della pena che sono praticamente immancabilmente accompagnati dalla clausola di c.d. invarianza di bilancio (a spesa zero). Di tutta evidenza, invece, come nessuna riforma e, ancora più in generale, nessuna traduzione in essere del principio rieducativo risulta possibile ove non vi sia un reale investimento di risorse.

In primo luogo non è migliorata la situazione legata alla **Direzione della struttura**

Il sistema carcere può funzionare al meglio solo nella misura in cui tutti gli operatori coinvolti siano dotati di personale e risorse sufficienti. Il sistema, invece, soffre una persistente situazione di cronica insufficienza di risorse

di Spini. Tutt'ora la dott.ssa Nuzzaci si trova a dirigere anche il carcere di Bolzano, con l'aggravio di averlo dovuto fare in una contingenza come quella attuale, in cui la gestione dell'emergenza fatalmente ha assorbito e assorbe la quasi totalità delle energie.

Come chiarito, anche la mancanza di personale, in prima battuta degli educatori e

La mancanza di educatori e del personale di Polizia penitenziaria si rifrange in una contrazione dell'offerta trattamentale

della Polizia penitenziaria, si rifrange in una contrazione dell'offerta trattamentale e dunque in una frustrazione del percorso rieducativo che dovrebbe invece

caratterizzare il momento esecutivo della pena. Di tutta evidenza, pertanto, come **il ruolo del Garante vada inteso in senso ampio, quale tramite per una tutela non solo diretta dei diritti dei detenuti, ma anche per una sua tutela "indiretta", che necessariamente passa attraverso un'attenzione particolare nei confronti di quanti svolgono la propria attività professionale in ambiente carcerario.**

Altamente critica risulta tuttora la **situazione dell'area educativa.** La pianta organica dell'area educativa, peraltro tarata sull'originaria capienza misurata in 240 persone detenute presenti, prevede 6 unità mentre attualmente ne risultano

Altamente critica risulta tutt'ora la situazione dell'area educativa più volte evidenziata a livello nazionale e di Provveditorato

presenti solo 3. Infatti, la quarta unità assegnata all'Istituto, nell'anno 2020 si è prima assentata per lunghi periodi e poi, nell'anno 2021, è stata distaccata presso un altro istituto. Il numero attuale di educatori è oggi pari a quello che era impiegato nel

Il numero degli educatori è pari a quello impiegato nel 2010 presso l'Istituto di Via Pilati con l'aggiunta di ulteriori mansioni amministrative da svolgere che sottraggono ulteriore tempo all'attività primaria

2010 presso l'Istituto di Via Pilati allorché i detenuti erano 150. All'evidente mancanza di personale si associa il fatto che ai funzionari giuridico-pedagogici negli ultimi mesi siano state assegnate ulteriori mansioni, talune di

carattere solo amministrativo (es: contestazione dei verbali disciplinari e partecipazione ai relativi consigli di disciplina) che sottraggono ulteriore tempo alla loro attività primaria e indispensabile consistente nella predisposizione di un percorso rieducativo per le persone detenute: tutto ciò si rifrange infatti inevitabilmente in una contrazione del numero di colloqui con i detenuti e in un fisiologico allungamento dei tempi per la predisposizione di un percorso trattamentale. È questa una problematica che la Garante ha più volte evidenziato nelle sue relazioni e in tutti gli incontri a livello nazionale e di Provveditorato con gli interlocutori istituzionali del DAP, da ultimo anche nell'incontro svoltosi lo scorso settembre 2021 presso il Ministero con la Ministra Cartabia e il Capo del DAP.

In particolare, anche la situazione della **Polizia penitenziaria** in forze presso l'istituto di Spini non sembra migliorata rendendo di fatti difficile quanto auspicato dalla legge di riforma della Polizia penitenziaria del 1990 che prevede la partecipazione attiva della Polizia penitenziaria all'opera di rieducazione.

La pianta organica della Casa Circondariale, fissata dal successivo D.M. del 2017, prevede oggi un organico complessivo di 227 unità di personale, di cui n. 27 Ispettori (22 uomini e 5 donne) e n. 65 Sovrintendenti (58 uomini e 7 donne). Nel 2020 si segnalava una presenza effettiva di n. 159 unità (di cui n. 112 uomini e n. 47 donne).

A ottobre 2021 risultano assegnati a Spini n. 7 Ispettori (6 uomini e 1 donna), di cui 1 al Nucleo Traduzioni e 8 Sovrintendenti (7 uomini e 1 donna), di cui 1 al Nucleo traduzioni e 1 all'Ufficio Matricola. La Sovrintendente è assente da oltre un anno e

Rispetto ad una pianta organica prevista di 227 agenti di Polizia penitenziaria, la presenza effettiva è inferiore del 30%. Il personale maschile del ruolo agenti assistenti, rispetto allo scorso anno, è passato da 116 a 101 unità

nel prossimo mese di novembre sarà collocata in quiescenza. Il personale maschile del ruolo agenti assistenti ha subito un significativo decremento rispetto allo scorso anno passando da 116 a 101 unità in quanto distaccate o trasferite in

altre sedi. Di queste una sarà collocata in quiescenza a breve. Il personale femminile del ruolo agenti assistenti è attualmente costituito da 39 unità.

Insieme al Dipartimento salute e politiche sociali, l'Ufficio Garante si è molto speso affinché nel Protocollo per il reinserimento sociale tra il Ministero della Giustizia, la Provincia Autonoma di Trento e la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, venisse inserita la previsione espressa della possibilità di un comando messo a disposizione da parte della Provincia. Ciò non toglie, però, che il DAP e il Provveditorato debbano farsi carico della situazione, rivedendo quanto meno la pianta organica anche alla luce del diverso e superiore numero di

Il DAP e il Provveditorato dovrebbero farsi carico della situazione implementando il numero degli educatori presenti in sede

presenze e implementando con sollecitudine il numero degli educatori presenti in sede, attingendo a questo fine alla graduatoria del concorso attualmente pendente. Ciò in particolare è stato espressamente richiesto proprio in occasione del recente incontro con la Ministra.

Passando agli ulteriori interlocutori istituzionali, lo stesso **Ufficio locale per l'esecuzione penale esterna di Trento** ha dovuto fronteggiare, oramai qualche anno addietro, in stato di grave carenza di personale, l'entrata in vigore della legge sulla sospensione del procedimento con messa alla prova per adulti, riforma a costo zero che ha comportato per l'Ufficio locale, in pochissimo tempo, la duplicazione delle pratiche. Ciononostante, e di ciò va dato atto, dal 2019 gli assistenti sociali dell'ULEPE hanno ripreso ad entrare in carcere per svolgere colloqui con i detenuti, attività questa che mancava da anni, giungendo, come evidenziato nel paragrafo 7, a svolgere 213 osservazioni di persone detenute nell'anno 2020. Più recentemente, però, la situazione del personale sembra essere nuovamente peggiorata a causa di alcuni pensionamenti.

Solo nel 2020 è poi finalmente entrato in servizio presso **l'Ufficio di Sorveglianza di Trento** il secondo Magistrato di Sorveglianza, in sostituzione del collega andato

in pensione nel 2019.

Quanto precisato permette di mettere in evidenza la **frustrazione condivisa da parte delle persone detenute per i tempi di attesa spesso lunghi** nell'aver una risposta, sia che si tratti di una richiesta di colloquio con gli operatori (Direzione, comando, educatori, assistenti sociali, Ser.D), sia che si tratti di una risposta da parte della Magistratura di sorveglianza o del DAP di Roma. Ciò contribuisce, tuttora e non poco, come è facile capire, ad un clima di generale insoddisfazione, agitazione e frustrazione. E la situazione non è certo migliorata durante il periodo della pandemia, nonostante gli sforzi profusi.

Sia i Magistrati di Sorveglianza che gli assistenti sociali dell'ULEPE hanno di fatto smesso di fare ingresso in istituto e hanno svolto i colloqui da remoto. Gli educatori hanno continuato a svolgere i colloqui in presenza, in adeguati spazi a ciò dedicati dotati di divisorii, ma certamente la contingente situazione ha ulteriormente negativamente inciso sulla loro attività.

4.2.5 Reinserimento lavorativo

Una delle principali criticità permane tuttora quella legata alla scarsità di risorse complessivamente intese dedicate al lavoro all'interno del carcere, il che costringe la

Permane la scarsità di risorse dedicate al lavoro all'interno del carcere

Direzione ad **assegnare i lavori a part-time ed a rotazione con tempi di attesa anche superiori a 4 mesi**. Rispetto al 2017,

infatti, c'è stata una flessione importante, di circa il 30%, delle posizioni lavorative alle dipendenze del DAP e allo stesso modo, purtroppo, si è registrato il venir meno di talune collaborazioni, quali quelle della cooperativa Kinè e la Sfera, con una conseguente ulteriore contrazione delle posizioni lavorative interne alla Casa Circondariale.

Durante la pandemia, anche grazie all'interessamento della Direzione del Carcere, dell'Agenzia del lavoro e dell'UMSE Sviluppo rete dei servizi, è stato possibile proseguire le attività lavorative e formative all'interno della struttura anche nei periodi in cui dette attività nel mondo libero era state sospese per la contingenza pandemica.

Una diretta ricaduta della pandemia si è invece registrata allorché le attività dei laboratori Apas e delle altre cooperative sociali sono state sospese (in particolare il laboratorio di Apas è rimasto chiuso per circa due settimane tra il 16 ed il 31 marzo 2020) e, con esse, il lavoro all'esterno ex art. 21 o.p. Fortunatamente le persone in art. 21 o.p. che frequentavano i tirocini presso il laboratorio di Apas hanno potuto accedere alle misure alternative garantendosi così la prosecuzione delle attività laboratoriali.

Infine, preme mettere in evidenza come, da inizio 2021, siano terminati i fondi FSE che finanziavano le attività formative del laboratorio di Kaleidoscopio dedicato ai

detenuti protetti. Nonostante i molteplici solleciti e l'interessamento, oltre che della Direzione del carcere, dello stesso Ufficio Garante, l'Agenzia del lavoro, per problemi connessi ancora una volta alla scarsità di personale ed in particolare all'assenza della figura preposta alla redazione dei progetti per il fondo sociale europeo, solo nel maggio 2021 si è potuta dedicare alla predisposizione di un nuovo bando. Se teniamo in considerazione che l'offerta lavorativa specificamente dedicata ai detenuti protetti è già molto più ridotta di quella offerta ai detenuti comuni, risulta di tutta evidenza la criticità della situazione.

4.2.6 Scuola

A causa della pandemia da Covid-19 le lezioni in presenza sono state sospese dalla fine del mese di febbraio del 2020 fino alla conclusione dell'anno scolastico. I contatti tra docenti e studenti sono così proseguiti solo attraverso l'invio settimanale di materiale didattico cartaceo, cui faceva seguito la restituzione delle consegne da parte degli studenti. Le lezioni in presenza sono riprese nei mesi di luglio e agosto 2020, durante le attività scolastiche estive volontarie, seppure con una riduzione del numero di studenti e delle lezioni settimanali. Va però evidenziato, e questo è certamente un dato positivo, che la Casa Circondariale di Trento è stato il **primo istituto penitenziario italiano ad aprire le proprie porte ai docenti dopo l'inizio della pandemia**.

L'anno scolastico 2020-21 è invece iniziato con le lezioni in presenza il 12 ottobre 2020 e si è concluso il 10 giugno 2021. La pandemia ha costretto a lavorare in modalità a distanza in due periodi, dal 3 dicembre 2020 al 23 febbraio 2021 e dal 13 marzo al 6 aprile 2021 (a causa della zona rossa). Da segnalare che attualmente, grazie ad un progetto presentato dal Liceo Rosmini e finanziato dalla Fondazione Caritro, cinque aule scolastiche sono state dotate di monitor per consentire di svolgere lezioni sincrone online nell'eventualità di altre chiusure.

Ad oggi rimane il problema degli spazi dedicati alle lezioni poiché, all'inizio dell'anno scolastico 2020/21, le tre aule, normalmente messe a disposizione della

Si evidenzia il problema degli spazi dedicati alle lezioni poiché, all'inizio dell'anno scolastico 2020/21, alcune aule sono state destinate ad altri usi

scuola, sono state destinate ad altri usi. A maggio 2021, un'ulteriore aula è stata chiusa in quanto ora ospita i computer connessi alla rete internet per un'eventuale didattica a distanza. Questo ha comportato grandi disagi nella rimodulazione dei corsi, in particolare quelli liberi e di alfabetizzazione che raccolgono la maggior parte dei bisogni formativi. Pertanto si auspica una sollecita soluzione di questo problema.

4.2.7 Disagio psichico in carcere

Centrale rimane il problema del disagio psichico in carcere, nonostante gli ingenti e più che positivi investimenti fatti nel 2019 dall'Azienda provinciale per i servizi

sanitari.

Centrale rimane il problema del disagio psichico anche a causa della mancata realizzazione del c.d. centro diurno

In particolare se sul fronte del disagio psichico, inteso in senso lato, erano apparse molto positive sia l'assunzione di un secondo psicologo a tempo pieno, che era andato ad aggiungersi agli esperti *ex art. 80 o.p.*, sia l'implementazione delle ore di psichiatria che sono state portate prima a 18 ore e poi ulteriormente aumentate a 38 ore con l'inizio del 2020, bisogna purtroppo evidenziare che, da fine dicembre 2020, il secondo psicologo ha smesso di operare all'interno del carcere di Spini e che solo recentemente, a luglio 2021, si è proceduto alla sua sostituzione.

Ancora più critica la situazione di quanti soffrono di una patologia psichiatrica vera e propria. Ferma la considerazione che coloro che presentano una grave infermità psichica sopravvenuta non dovrebbero eseguire la propria pena in carcere, l'unica opzione possibile allo stato è ancora una loro allocazione nella sezione infermeria, anche se questa dovrebbe essere una soluzione solo temporanea. Il detenuto in questo modo non ha alcun accesso alle attività trattamentali e finisce col vivere in una situazione che evidentemente, alla lunga, rischia talvolta di compromettere ulteriormente il suo quadro di stabilità psichica ed emotiva. Purtroppo, **non è infatti stato ancora realizzato il c.d. centro diurno**, immaginato come un luogo in cui le persone affette da disagio psichico potrebbero essere adeguatamente seguite durante la giornata non solo dal punto di vista del supporto medico ma anche dal punto di vista del trattamento inteso in senso ampio. E ciò perché ancora non è stato individuato e assunto il secondo Terp (tecnico della riabilitazione psichiatrica).

Di tutta evidenza poi come **l'emergenza pandemica abbia giocoforza inciso significativamente su quello che possiamo considerare disagio psichico in senso lato**. Le mutate condizioni di vita nelle carceri, invero sicuramente più afflittive, hanno contribuito sensibilmente ad acuire il malessere generale che naturalmente si accompagna alla detenzione, soprattutto perché le attività trattamentali, seppur non del tutto sospese, hanno subito una contrazione rilevante per un lunghissimo periodo.

4.2.8 MoneyGram

Nonostante le numerose e diversificate segnalazioni non risulta ancora risolto il problema di MoneyGram

Ancora, purtroppo, non risulta risolto il problema di MoneyGram.

A fine maggio 2018 una modifica del regolamento di Poste italiane rispetto al servizio MoneyGram ha previsto il venire meno della possibilità dello strumento della delega al versamento di denaro all'estero. Ciò ha paralizzato il servizio, in quanto i direttori delle filiali, interpellati sul punto, non hanno più accettato le rimesse effettuate dagli agenti di Polizia penitenziaria in nome dei detenuti. A fronte del problema, rilevante, vista l'importanza dell'invio di denaro all'estero alle

famiglie, si è più volte segnalato sia alle diverse Direzioni che si sono avvicinate alla guida dell'istituto, sia al Provveditorato di Padova, che al Garante Nazionale, l'urgente e purtroppo ancora irrisolto problema della sospensione del servizio MoneyGram. Al momento, nonostante le reiterate sollecitazioni, siamo ancora in attesa di una risposta da parte del Tavolo istituito dal Garante Nazionale con Poste italiane e Inps.

La situazione, come prevedibile, non ha purtroppo trovato alcuna soluzione durante il periodo dell'emergenza pandemica e il contenuto della Relazione sul punto appare invariato rispetto allo scorso anno.

4.2.9 Esecuzione della pena all'estero e espulsioni

Come era facilmente prevedibile, la situazione pandemica ha avuto un'incidenza diretta anche sulle procedure di espulsione e di esecuzione della pena all'estero, procedure già di per sé farraginose e caratterizzate da tempi estremamente lunghi ed esiti non sempre certi. In alcuni casi, anche a fronte di un provvedimento di espulsione firmato, la persona si è trovata a rimanere in carcere in attesa che i confini venissero riaperti e che le traduzioni riprendessero.

4.2.10 Assistenza sanitaria e Ser.D

Ad inizio 2020, seppur con un certo ritardo, rispetto all'originaria pianificazione, il servizio medico è stato portato dall'Apss alla copertura sulle 24 ore. Ciononostante la situazione relativa all'organico dei medici è apparsa, a più riprese, deficitaria rispetto alla pianta organica prevista e ciò non tanto per la mancanza di risorse a ciò destinate, ma perché le procedure concorsuali andavano deserte. La situazione si è aggravata considerevolmente durante l'estate 2021, tanto da aver portato alla sofferta decisione di tornare prima ad un regime transitorio misto di copertura fino alle ore 20 per alcuni giorni (il sabato e la domenica) e di copertura sulle 24 ore per altri e poi, dal 25 di ottobre 2021, all'interruzione della copertura delle notti (si rinvia a quanto meglio precisato nel paragrafo 10.1). A questo proposito la Garante ha già sollecitato la convocazione dell'Osservatorio permanente sulla sanità penitenziaria. Peraltro si osserva che i vertici dell'APSS risultano essersi già incontrati e che sono in fase di elaborazione alcune proposte risolutive quantomeno sul breve periodo.

A causa delle criticità nell'organico dei medici non è stato possibile mantenere la copertura dell'assistenza sanitaria sulle 24 ore e pertanto dall'estate 2021 si è tornati alla copertura fino alle ore 20

Ad inizio 2021 è anche stato modificato il sistema di prenotazione di visita. In particolare, la mattina vengono raccolte le richieste. Le stesse vengono sottoposte ad una valutazione da parte dello staff medico che dispone un ordine di priorità e ne stabilisce conseguentemente i tempi. Viene conseguentemente restituita al singolo detenuto richiedente un'indicazione con il giorno in cui verrà chiamato. Il nuovo

sistema per il vero non ha sempre incontrato il favore delle persone detenute. Si registra infatti qualche segnalazione in cui si lamentano ritardi o comunque una mancata comunicazione del giorno fissato per la visita. Più in generale non si può non rimarcare che il nuovo sistema approntato è di fatto legittimato dall'infelice formulazione conferita dalla mini-riforma 2018 all'art. 11 o.p. con specifico riferimento al tema visite. Seppur con qualche isolata perplessità espressa in dottrina, la precedente formulazione della norma, sembrava infatti garantire al detenuto il diritto alla visita nella giornata stessa in cui la stessa era richiesta. La nuova formulazione dell'art. 11 o.p. prevede invece che il medico del servizio sanitario garantisca quotidianamente la visita dei detenuti ammalati e di quelli che ne facciano richiesta, ma solo quando essa risulti necessaria, in base a criteri di appropriatezza clinica.

Durante il periodo della pandemia, alcuni detenuti hanno poi segnalato lunghe attese nelle visite mediche specialistiche. Per lungo tempo, inoltre, molte visite da svolgersi presso le strutture ospedaliere, come del resto è avvenuto anche per i liberi cittadini, non sono state possibili.

Con riguardo ai detenuti tossicodipendenti, i già segnalati problemi di ritardo nella predisposizione del programma terapeutico, dovuti anche al non sempre solerte contatto tra il servizio Ser.D della Casa Circondariale e quello, diverso, che, sul territorio, ha in carico la persona, durante la pandemia sono stati ulteriormente acuiti e ciò soprattutto durante la prima ondata di contagi. Per un più puntuale approfondimento, si rinvia al paragrafo 10.5.

4.2.11 Sospensioni ingressi volontari e attività sportelli

Durante la pandemia l'attività degli Sportelli è stata a più riprese sospesa. La Direzione ha sempre cercato di favorire l'accesso ad alcuni di questi, in particolare a quelli strategici per i detenuti (in particolare Apas, Cinformi e Patronato). Ciò per la verità non sempre è stato possibile e, in alcune circostanze, ha purtroppo comportato un sacrificio delle legittime aspettative dei detenuti che per lungo tempo non hanno potuto avere un confronto con gli operatori. In particolare l'attività di segretariato e presa in carico dei detenuti da parte di APAS è stata interrotta da marzo a maggio 2020 con ripresa a distanza a giugno 2020, poi ripresa in presenza a luglio 2020 e successivamente interrotta per l'intero mese di dicembre 2020 e in concomitanza della zona rossa, a marzo 2021, per tre settimane. L'attività dello Sportello patronato è stata interrotta tra marzo e luglio 2020, poi ripresa e interrotta a dicembre 2020, ripresa a fine gennaio 2021, per essere nuovamente interrotta a inizio marzo 2021 e poi ripresa con regolarità. A questo riguardo è doveroso sottolineare che purtroppo la sospensione dell'ingresso dei volontari dello sportello Patronato ha comportato, in alcuni casi, l'impossibilità di presentare la domanda della Naspi nel termine di legge previsto. Lo Sportello familiari, in collaborazione con CRVG, è stato sospeso da marzo 2020 fino a giugno 2021, mentre lo Sportello "La cura dei legami"

interrotto e mai ripreso. Lo Sportello Giuristi dentro risulta ancora sospeso. Alcune realtà sono tornate a fare ingresso nella struttura con grande ritardo, solo nel maggio 2021: è questo il caso ad esempio della Conferenza Volontariato e Giustizia. Altre realtà, come l'importante sportello Giuristi dentro, formato da studenti volontari della Facoltà di Giurisprudenza di Trento, debbono invece ancora essere riattivate.

4.2.12 La sezione 3G

Permangono talune criticità relative alla sezione ex art. 32 Reg. exec., istituita dopo la rivolta del dicembre del 2018. Nell'anno 2020 la Direzione ha infatti provveduto a riallineare la previsione del termine temporale di durata dell'allocazione nella citata sezione dagli originari 2 mesi agli attuali sei, come previsto nell'art. 32 Reg. exec. Seppure il problema delle ore d'aria appare essere stato risolto e, durante l'estate 2021, è stato previsto per le persone ivi allocate l'accesso settimanale al campo da calcio, fortemente ridotte rimangono tuttavia le attività trattamentali, compreso l'accesso alla formazione scolastica, senza contare che non è neppure prevista la possibilità per la persona detenuta di ricorrere in sede giurisdizionale avverso l'allocazione in detta sezione.

Simili sezioni non dovrebbero riflettersi in un regime ulteriormente afflittivo come invece risulta dalla rilevante contrazione dell'offerta trattamentale

Con riferimento alla stessa istituzione e destinazione della sezione in oggetto non si è mancato di esternare più volte alla Direzione tutta la perplessità dovuta al fatto che le suddette sezioni, caratterizzate da

motivi cautelari, non dovrebbero riflettersi in un regime ulteriormente afflittivo, come risulta invece evidente dalla rilevante contrazione dell'offerta trattamentale che non trova alcun fondamento normativo.

4.3 Linee operative generali

Il 2020 è stato un anno difficile, attraversato dall'inizio della pandemia e dalla necessità ed urgenza di predisporre il miglior piano di prevenzione di contenimento del rischio di contagio, cosa assolutamente non semplice già nel contesto del mondo libero e certamente ancora più complessa nelle carceri, dove la limitazione di certi diritti è parte stessa della pena. Di fatto tutte le misure adottate hanno fatalmente finito con l'incidere, limitandoli ulteriormente, sui diritti già compressi delle persone detenute.

Il lavoro della Magistratura di Sorveglianza, portato avanti in rete con le aree educative delle carceri, ha quantomeno avuto il pregio, come abbiamo visto, soprattutto in costanza della prima ondata, di comportare una significativa riduzione delle presenze all'interno delle strutture di pena. È quanto è accaduto anche nella Casa Circondariale di Spini che, tra l'aprile e il giugno 2020, ha registrato una flessione complessiva di presenza pari a -47 presenze.

Permane molto significativa la percentuale dei detenuti stranieri (64%) e la presenza di persone condannate con sentenza definitiva (70%), di cui però solo una bassa percentuale permane all'interno della C.C. per più di 12 mesi

Ciononostante, **permane molto significativa la percentuale dei detenuti stranieri (64% al 31/12/2020)**. Allo stesso modo, la Casa Circondariale presenta **una significativa presenza di persone condannate con sentenza definitiva (70% al 31/12/2020)**, di cui però solo una

percentuale minima permane all'interno della struttura di pena per più di 12 mesi. Ciò implica una serie di problemi in termini di predisposizione e poi di buona riuscita dell'offerta trattamentale: da un lato infatti la presenza di detenuti stranieri, quasi sempre senza riferimenti sul territorio, rende ancora più impellente la **necessità di investire risorse e implementare i percorsi formativi interni**, sia professionali che lavorativi, vista le ridotte possibilità di accesso a misure alternative; dall'altro la breve permanenza in istituto rende molte volte materialmente impossibile la predisposizione della sintesi e del relativo programma trattamentale in tempi utili.

La pandemia ha messo ancora più in risalto la **necessità di investire sul versante lavoro**, in quanto l'attività lavorativa è stata per lunghi periodi l'unica possibile all'interno della Casa Circondariale di Spini. I detenuti hanno

La pandemia ha messo ancora più in risalto la necessità di investire sul versante del lavoro in quanto l'attività lavorativa è stata per lunghi periodi l'unica possibile all'interno della Casa Circondariale di Spini

pertanto sofferto ancora di più l'attesa di tempi troppo lunghi per accedere ad un turno lavorativo dovuti sia all'insufficienza delle risorse provenienti da Roma per finanziare il lavoro alle dipendenze del DAP sia alla limitata presenza di realtà cooperative che svolgono attività lavorativa all'interno della struttura.

Su questo versante, il 2021 ha registrato un dato positivo: l'avvio del servizio **“Seminare oggi per raccogliere domani”** che occupa dall'agosto 2021 per tutto l'anno corrente 6 donne *part-time* cinque giorni a settimana. E che in prospettiva dovrebbe coinvolgere, con il 2022, anche 20 uomini. Di tutta evidenza non solo la bontà in sé del progetto, realizzato grazie al finanziamento della Cassa Ammende e grazie all'organizzazione dell'Usme Sviluppo rete dei servizi, ma anche il suo apprezzamento da parte delle donne detenute coinvolte nel servizio.

L'avvio del servizio “Seminare oggi per raccogliere domani” è prezioso per il ritorno in termini di reinserimento sociale nonostante abbia richiesto un notevole impegno nella progettazione e nell'organizzazione

Progettualità come questa scontano tempi lunghi di progettazione e costano non solo in termini di finanziamenti, ma anche di tempo e di organizzazione per chi predispone e segue i bandi e le aggiudicazioni e per chi poi materialmente

organizza all'interno della struttura l'attività stessa. Sono per questo motivo difficili da realizzare ma il ritorno che esse hanno in termini di reinserimento le rende preziose e necessarie se è vero che l'offerta trattamentale dovrebbe rappresentare il cuore pulsante della realtà carceraria.

Sempre sul versante formazione professionale e lavoro risulta centrale, rispetto alla realtà di Spini, **la necessità di implementare le attività a favore dei detenuti protetti** che, negli ultimi due

E' necessario implementare le attività formative e lavorative a favore dei detenuti protetti, il cui numero, negli ultimi anni, è progressivamente aumentato

anni, sono progressivamente aumentati raggiungendo punte anche di 110 persone collocate in due sole sezioni (circa un terzo dell'intera popolazione carceraria). Eppure l'offerta trattamentale per questi detenuti permane significativamente ridotta e, anzi, nel 2021, ha dovuto anche riscontare l'esaurirsi dello specifico progetto FSE di formazione professionale ed i tempi dilatati per la riproposizione del bando da parte dell'Agenzia del Lavoro (vedi paragrafo 4.2.5).

Rispetto al problema del **disagio psichico in carcere**, sempre più pressante diventa

Rispetto al problema del disagio psichico in carcere, sempre più pressante diventa la necessità di realizzare il progetto del presidio diurno

la necessità di **realizzare quanto prima il progetto del presidio diurno** immaginato per seguire i detenuti affetti da patologie psichiatriche, sia da un punto di vista

curativo che trattamentale. Bisogna infatti rilevare come negli ultimi mesi siano giunte a Trento, soprattutto da trasferimento, numerose persone affette da gravi patologie. Fermo il fatto che non dovrebbe essere il carcere il luogo di esecuzione di pena per chi riscontri una patologia di tipo psichiatrico, la presenza di un presidio potrebbe certamente contribuire alla migliore presa in carico di queste persone, quantomeno nell'attesa di poter trovare soluzioni più consone e un importante lavoro potrebbe svolgere anche rispetto a chi sia affetto da disturbi meno gravi.

Si rinvia al paragrafo 10.7 per quanto concerne gli auspicabili interventi relativi alla Rems di Pergine.

Anche nel periodo della Pandemia l’iniziativa della riunione periodica dello staff multiprofessionale, istituita in attuazione della Circolare 6 giugno 2007 “*Detenuti provenienti dalla libertà: regole di accoglienza - Linee di indirizzo*”, in cui le diverse professionalità si confrontano, lavorando in stretta collaborazione per gestire i casi maggiormente problematici e a rischio, ha dato buona prova di sé, anche nell’ottica della migliore attuazione del Piano locale per la prevenzione dei suicidi. Si tratta infatti di una prassi positiva che permette quel confronto e scambio tra diversi operatori che è lungamente mancato nella realtà di Spini di Gardolo e che può certamente contribuire ad individuare e monitorare anche il rischio suicidario.

Il 2020 ha segnato il necessario avvento nelle carceri italiane, e anche a Spini, della **tecnologia** ed in particolare dei collegamenti da remoto (Skype e Whatsapp).

Per il futuro è auspicabile l'impiego delle nuove tecnologie di comunicazione sia per le chiamate dei detenuti con i familiari che per un uso più generalizzato così da rendere le comunicazioni più sollecite

resta che auspicare che le stesse vengano sfruttate anche in futuro, sia per quanto concerne un loro utilizzo per le chiamate Whatsapp dei detenuti con i propri familiari (come peraltro previsto anche dalla recente circolare del DAP del giugno 2021) e, più

in generale, per i collegamenti con il modo esterno sia rispetto ad un loro utilizzo più generalizzato anche per attività trattamentali e per permettere collegamenti più solleciti.

La vera sfida dei prossimi mesi sarà **tentare un vero ritorno alla normalità**, con tutto ciò che questo comporta. La percezione della Garante è infatti quella che la pandemia abbia contribuito ancora di più ad alimentare quella dimensione estraniante che già caratterizzava le nostre carceri, alimentando la percezione di una vita sospesa in una bolla, lontana, troppo lontana dal mondo libero.

5 ATTIVITÀ DELL'ISTITUTO

Il progetto d'istituto per l'anno 2021 conferma un dato generale già noto dalle stagioni precedenti: pur essendo previsto un novero di attività trattamentali non risibile, molte di esse (scuola, assemblaggio, laboratori tematici, ecc.) sono previste

Nel 2020 le attività trattamentali sono state insufficienti a coprire l'intero tempo detentivo dei detenuti

come modulari, o comunque in *part-time*. Sono tali cioè da raggiungere un elevato numero di detenuti ma ciascuno per un monte ore limitato: così, ad esempio, la

proposta scolastica - destinando oltre 30 insegnanti ad un numero quasi equivalente di classi, diversificate sia per competenze che per tipologia di detenuti frequentanti - garantisce oltre 350 frequenze all'anno, ma molte di esse si esauriscono in una-due materie per 3-4 ore settimanali. Insomma, diverse attività spalmate su un numero elevato di persone ristrette sono non sufficienti a coprire l'intero tempo detentivo di tutti i detenuti.

Inoltre, l'attività trattamentale complessiva, a causa dell'emergenza Covid-19 e della conseguente presenza di casi di positività all'interno dell'istituto, ha subito diverse sospensioni e limitazioni determinate dall'esigenza di ridurre al massimo i contatti con l'esterno e di evitare le occasioni di assembramento. In

A causa dell'emergenza Covid-19 l'attività trattamentale hanno subito diverse sospensioni e limitazioni

particolare, tutti i corsi scolastici sono stati sospesi nella loro modalità in presenza dal 24 febbraio al giugno 2020 e dal 4 dicembre 2020 all'aprile 2021 (fatta salva la parentesi estiva in cui si è cercato di favorire piccole classi divise per reparto di appartenenza). Nei periodi citati, dunque, l'attività scolastica è stata rimodulata mediante la consegna di compiti a mano e il ritiro degli stessi da parte degli insegnanti e del personale dell'Area Educativa.

I laboratori tematici o del benessere (auto mutuo aiuto, redazione giornalino, club

I laboratori tematici o del benessere sono stati sospesi dal febbraio 2020 e gradualmente riattivati dall'estate del 2021

alcolisti, sex offender) sono stati anch'essi sospesi dal 24 febbraio 2020 e gradualmente riattivati dall'estate 2021. Gli ingressi dei volontari e di quanti

svolgono attività informativa presso gli sportelli attivi in carcere sono stati sospesi dal 24 febbraio al giugno 2020 e dal 4 dicembre 2020 al gennaio 2021 e durante il periodo della zona rossa. Altri sono stati riattivati con grande ritardo solo nel maggio 2021, come la Conferenza Volontariato e Giustizia. Pertanto in questo contesto anche i numeri relativi alla partecipazione dei detenuti alle attività trattamentali sono stati condizionati negativamente ad eccezione delle attività lavorative che non sono mai state sospese ad eccezione del laboratorio di assemblaggio che è stato sospeso nel solo mese di dicembre 2020.

5.1 Lavoro alle dipendenze dell'Amministrazione

5.1.1 Lavoro alle dipendenze dell'Amministrazione

I detenuti e le detenute con rapporto di lavoro *part-time* a rotazione svolgono le seguenti attività “domestiche”: cuoco, aiuto cuoco, inserviente cucina, addetto alla manutenzione ordinaria del fabbricato (MOF), addetto alla spesa, magazziniere, addetto/a alle pulizie, addetto/a alla distribuzione pasti, assistente alla persona, parrucchiere/a, bibliotecario/a. Per un numero di posti limitato è previsto che le mansioni di pulizia negli spazi dell'intercinta possano essere svolte in regime di lavoro esterno (art. 21 o.p.).

I fondi ricevuti dal DAP per la retribuzione dei sopraccitati lavori per l'anno 2020 sono stati pari 530.000 con un significativo incremento (+100.000 Euro) rispetto a quelli ricevuti nel 2019.

A tal proposito è però opportuno ricordare che, a fine 2017, il DAP ha disposto un aumento significativo delle mercedi ed il raddoppio delle spese di mantenimento

che i condannati devono corrispondere.

Tale scelta, che non è stata accompagnata da un corrispondente adeguamento dei fondi destinati al lavoro dei detenuti, ha di fatto determinato rispetto al 2017 la riduzione del numero dei turni di lavoro e del numero di detenuti


lavoranti anche a parità di risorse allocate (-30%). In altre parole, la situazione attuale evidenzia meno turni di lavoro a meno persone impiegate con **tempi di attesa per un turno di lavoro più lunghi e pari a circa 4 mesi.**

ALLE DIPENDENZE DEL DAP
E/O DELLE COOPERATIVE

234 UOMINI
38 DONNE

I detenuti che hanno lavorato alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria in alcuni casi sono stati poi assunti anche dalle cooperative, altri invece hanno lavorato unicamente presso le medesime. I lavori svolti presso le citate cooperative, anche in lavoro esterno *ex art. 21 o.p.*, hanno riguardato l'assemblaggio di prodotti (*packaging*, imbottigliamento detersivi, cablaggio cavi elettrici, ecc.) e l'attività di lavanderia.

Conteggiando anche queste attività, il numero complessivo di persone che ha svolto attività lavorative nell'anno 2020 alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria e/o delle cooperative è pari a **234 detenuti e 38 detenute.**



-30%
LAVORANTI
RISPETTO AL 2017

Andamento del numero complessivo dei detenuti lavoranti

Anno	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
presenti al 31/12	296	223	352	327	297	349	336	290
n. lavoratori detenuti	191	223	210	309	358	280	223	234
n. lavoratrici detenute	21	24	28	27	29	32	31	38
% lavoranti *	72%	111%	68%	103%	130%	89 %**	76%	93,8%

Fonte: Area educativa della C.C. Nota: la tabella riporta il numero degli occupati per almeno un turno di lavoro e considera anche quelli impiegati presso le cooperative. (*) dato calcolato sulle presenze al 31/12 di ogni anno. (**) dato calcolato sulle presenze al 30/11 a causa della rivolta.

La percentuale di lavoranti rispetto ai detenuti presenti in Istituto (93,8%) mostra nel 2020 un miglioramento rispetto ai due anni precedenti legato sia all'incremento del budget che alla riduzione contingente delle presenze. Questo dato è ovviamente variabile nel tempo: se i numeri delle presenze dovessero salire verso le 350-370 unità, come già avvenuto in passato, i turni di lavoro erogabili subirebbero inevitabilmente una riduzione e, purtroppo, questo appare lo scenario più probabile.

5.1.2 La realtà delle Cooperative sociali

Nel 2020 erano accreditate all'istituto 3 cooperative di cui 2 di tipo B (inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati) e una di tipo A (gestione dei servizi socio-sanitari, formativi e di educazione permanente). In passato le cooperative accreditate all'istituto erano 5 ma, con il passare del tempo, prima la cooperativa La Sfera, che gestiva il progetto verde, e poi la cooperativa Kinè, che gestiva un laboratorio di dematerializzazione di documenti cartacei, per difficoltà finanziarie e/o diminuzione di commesse hanno rinunciato allo svolgimento di tali attività. Lo scorso anno le cooperative di tipo B gestivano 2 diverse attività lavorative: un laboratorio di assemblaggio e una lavanderia. Di seguito un breve *focus* sulle attività svolte dalle cooperative di tipo B e il numero delle persone occupate con l'Intervento 18 (vedi paragrafo 9.5) già conteggiate nei dati complessivi riportati nel precedente paragrafo.

20
OCCUPATI

La **coop. Venature** gestisce dal febbraio 2012 la lavanderia intramuraria, che cura lavaggio e stiraggio sia del casermaggio interno che dei corredi provenienti da terzi committenti. Da alcuni anni la cooperativa ha attivato un turno tardo-pomeridiano (16.15-18.45) dedicato ai detenuti protetti. Nel 2020 hanno lavorato alle dipendenze di Venature con un regolare contratto di lavoro, 20 detenuti di cui 10 assunti nel corso del medesimo anno.

La **coop. Chindet**, di tipo B, assume alcuni dei detenuti già coinvolti nel progetto I.DE.ALE di Kaleidoscopio, focalizzando la sua attività soprattutto

23

OCCUPATI

sull'imbottigliamento di detersivi e sul cablaggio di cavi elettrici. In particolare, i detenuti frequentano prima un bimestre di tirocinio; se ritenuti meritevoli, vengono confermati nel bimestre o nei bimestri successivi; nella migliore delle ipotesi, dopo tale percorso formativo, vengono assunti da Chindet. Nel 2020 hanno lavorato alle dipendenze di Chindet, con un regolare contratto di lavoro, 23 detenuti di cui 12 assunti nel corso del medesimo anno.

5.1.3 Tirocini di inclusione sociale e formazione FSE

In aggiunta al numero di persone alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria o delle sopraccitate cooperative, la coop. sociale Kaleidoscopio e la coop. Venature offrono un'ulteriore risposta al bisogno formativo/lavorativo di detenuti attraverso i tirocini di inclusione sociale per l'acquisizione dei prerequisiti lavorativi o formazione FSE.

TIROCINI DI
INCLUSIONE SOCIALE
E FORMAZIONE FSE

157

UOMINI

14

DONNE

Nello specifico, nell'anno formativo 2019-2020, la coop. di tipo A Kaleidoscopio, attraverso le attività di laboratorio - nel quale sono realizzate semplici lavorazioni conto terzi - ha coinvolto **41** detenuti protetti nella formazione del Fondo sociale europeo e **116** detenuti comuni nei tirocini per l'acquisizione dei prerequisiti lavorativi con una durata di ciascun tirocinio di due mesi per 15 ore settimanali. Infine, grazie alla realizzazione del progetto sperimentale di formazione in inserimento lavorativo nella lavanderia femminile, la coop. Venature nel 2020 ha coinvolto 14 donne su 3 moduli formativi. L'attività, tuttavia, è stata condizionata dalle numerose interruzioni, a causa delle misure di prevenzione del Covid, e in alcuni casi dalle rinunce o dalle dimissioni delle stesse detenute.

In conclusione si può affermare che la limitatezza del numero di detenuti lavoratori e dei turni ad essi attribuiti è quantomeno parzialmente compensata, almeno sotto il profilo economico, dai tirocini di inclusione sociale e di formazione FSE che erogano una discreta indennità di presenza, anche se la stessa è spesso contestata dalla popolazione detenuta.

5.1.4 Lavoro esterno

Nell'anno 2020 vi sono stati 15 provvedimenti di lavoro esterno *ex art. 21 o.p.* che hanno interessato 14 diversi detenuti: in 13 casi si è trattato di provvedimenti intramurari e in 2 casi di provvedimenti extramurari.

5.1.5 Criticità e proposte

Il Progetto d'Istituto per l'anno 2021 conferma, come nelle precedenti annualità, che

la criticità più significativa consiste nella carenza di risorse complessivamente intese, che non permette di occupare nel lavoro - che resta la richiesta maggiore dei detenuti - tutti i detenuti, il che costringe la Direzione ad assegnare i lavori a *part-time* ed a rotazione. **I tempi di attesa di un turno di lavoro sono attualmente di circa 4 mesi.** Questa situazione si è progressivamente aggravata nel breve periodo per la rinuncia ad operare in istituto di due cooperative (la Sfera già nel 2018, Kinè nell'agosto del 2019). Da osservare che alcuni posti di lavoro alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria sono stati collocati in spazi e orari dedicati ai solo detenuti protetti. In particolare i protetti sono stati inseriti nei turni serali della lavanderia (5 lavoratori), nella pulizia del reparto lavorazioni (che dopo le 16.00 prevede solo protetti) ed in altre attività. Tuttavia, a questo sforzo è corrisposto un significativo aumento delle presenze in istituto dei detenuti protetti i cui tempi di attesa per un impegno remunerato restano così molto alti. Relativamente ai tirocini di inclusione sociale e di formazione FSE si osserva che, nel primo trimestre del 2021, si sono tenuti un modulo mattutino e uno serale (finanziato privatamente dalla cooperativa Kaleidoscopio) per i protetti e solo uno pomeridiano per i comuni.

5.2 Offerta formativa

L'offerta formativa rivolta ai detenuti della Casa Circondariale di Trento per l'anno scolastico 2020/2021 è stata rinnovata con deliberazione della Giunta provinciale n. 1083 di data 3 agosto 2020. In particolare, l'offerta formativa tiene conto della specificità della Casa Circondariale di Spini di Gardolo, caratterizzata dalla presenza di una percentuale significativa di detenuti non definitivi, così come di un numero rilevante di detenuti definitivi comuni con pene generalmente inferiori ai tre anni e di un numero rilevante di detenuti protetti, per lo più autori di reati sessuali, puniti con condanne più consistenti.

L'offerta formativa per l'a.s. 2020/2021 prosegue, con alcune modifiche rispetto alla precedente offerta di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1056 del 12 luglio 2019 e s.m., con i seguenti percorsi:

- a) un percorso di alfabetizzazione;
- b) un percorso propedeutico di scuola secondaria di primo grado per studenti che saranno inseriti in moduli di alfabetizzazione e/o in moduli di scuola media con l'obiettivo di recuperare competenze per poi essere inseriti definitivamente a frequentare il percorso di scuola media;
- c) un percorso di scuola secondaria di primo grado per detenuti "comuni" e detenuti "protetti";
- d) un percorso pluriclasse, anche con finalità di conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo, presso la sezione femminile in cui possono essere inserite delle studentesse anche solo su singole materie a discrezione dei docenti del consiglio di classe. Tale ipotesi prevede al proprio interno una diversificazione di livello in relazione alle competenze di base e all'obiettivo

formativo individualizzato e specifico per ogni studentessa con possibilità di poter articolare un percorso biennale che preveda il riconoscimento dei crediti;

- e) un percorso di un primo periodo articolato tra Liceo economico sociale (Les) e percorso professionale alberghiero, con la previsione della “qualifica” per il percorso professionale a conclusione del 2° anno e offerta suddivisa per detenuti comuni e protetti. Nell’articolazione mista del primo periodo si prevede un monte di lezione comuni al percorso liceale e professionale, collocate al mattino che prevedono discipline comuni. È poi prevista una sottoarticolazione della classe per la partecipazione alle attività pratiche in cucina e alla materia specifica “scienze e igiene” per i gruppi della scuola professionale, mentre i gruppi del Les affronteranno la materia scienze Naturali e un potenziamento delle discipline di indirizzo (scienze umane, diritto ed economia, geostoria). Il percorso Les ha un totale di 20+6 unità di lezione (in conformità con l'orario del corso serale). Il percorso formativo professionale dell'alberghiero conta su 20 unità di lezione per le materie comuni +6 unità settimanali di cucina +2 unità settimanali di scienze e igiene. Le discipline specifiche hanno il seguente monte ore annuo: Gastronomia e arte bianca: 460 ore, Scienze e igiene: 100 ore;
- f) un percorso di secondo periodo per la continuazione in modo flessibile dei percorsi formativi di scuola superiore, tenendo conto dei bisogni formativi presenti tra gli studenti detenuti sia tra i comuni che tra i protetti (25 lezioni);
- g) un progetto di 200 ore complessive di acconciatura ed estetica che si rivolge sia alla popolazione maschile comune e protetta che a quella femminile;
- h) un progetto di 80 ore nel campo della panificazione e della pasticceria rivolto alla popolazione femminile;
- i) un progetto formativo e di potenziamento, per l’estate 2021, che accompagna l’offerta didattica dell’anno scolastico con interventi di italiano, spagnolo, diritto, economia, informatica, musica, e altre discipline durante i mesi estivi.

La programmazione dei corsi a livello della scuola dell’obbligo svolti in istituto è formulata soprattutto dal gruppo di coordinamento di cui all’art 2 del protocollo d’intesa tra PAT e Casa Circondariale di Trento sottoscritto nel maggio 2018. In ogni caso, è garantito lo svolgimento della commissione didattica prevista dall’art. 41 c. 6 del Regolamento sull’ordinamento penitenziario (d.p.r. 30 giugno 2000, n. 230).

5.2.1 Alfabetizzazione

Fino al giugno 2020, l’alfabetizzazione ha coperto, con quattro insegnanti, soprattutto i bisogni dei detenuti stranieri (ma non solo), divisi in più sottomoduli a seconda del diverso livello di conoscenza della lingua italiana o comunque della materia trattata. Nell’anno scolastico 2019-20 sono state attivate al maschile, al

femminile e per i detenuti protetti una trentina di classi riconducibili all'alfabetizzazione, coprendo i vari livelli del fabbisogno sulla lingua italiana, sulle lingue straniere e sull'informatica. I moduli di alfabetizzazione di base e di italiano di basso-medio livello sono stati considerati annuali (seppur con possibilità di subentro ad insegnamenti iniziati), mentre quelli di inglese, tedesco e informatica sono trimestrali. Come anticipato nei precedenti paragrafi **dal 24 febbraio 2020**, a causa dell'emergenza Covid, sono state sospese le lezioni in presenza a tutti i livelli. Pertanto, da tale data **fino a giugno 2020** è stata garantita una **didattica a distanza (DaD) mediante recapito in entrata di materiale cartaceo** con le indicazioni dei docenti e la restituzione in uscita dei compiti svolti dagli iscritti.

156
FREQUENTANTI

I dati conclusivi per l'a.s. 2019-20 parlano di n. 140 detenuti frequentanti i vari moduli dell'alfabetizzazione, di cui n. 41 protetti (numero questo in significativo aumento rispetto all'anno precedente). Malgrado la precoce cessazione delle lezioni in presenza, il polo scolastico ha riconosciuto valida a tutti gli effetti la DaD proposta ed ha rilasciato 13 attestati finali di raggiunto obiettivo formativo. Presso la Sezione Femminile, sempre nell'a.s. 2019-20, 16 diverse detenute hanno frequentato i moduli di italiano e religione.

5.2.2 Scuola media

42
ISCRITTI

Il corso scuola media per l'a.s. 2019-20 è stato strutturato in forma tradizionale, con insegnamenti offerti su cinque mattine in settimana per i detenuti comuni, su cinque pomeriggi per i c.d. protetti e su cinque mattine all'interno di una classe articolata per il femminile. Dal 24 febbraio al giugno 2020 è stata garantita la DaD mediante recapito di materiale cartaceo. Tale modalità è stata comunque riconosciuta valida per il rilascio dei diplomi. I risultati conseguiti sono i seguenti: al maschile 39 detenuti ufficialmente iscritti (di cui 18 protetti e 21 diplomati finali); al femminile 3 iscritte.

5.2.3 Scuola superiore

54
FREQUENTANTI

La scuola superiore è ormai stabilmente assegnata dal Dipartimento della Conoscenza della PAT, alla competenza e gestione del Liceo "A. Rosmini" di Trento. Come già descritto nei precedenti paragrafi, il percorso liceale, nato come biennale, è poi diventato triennale ma, negli ultimi anni, prevede soprattutto il primo anno per comuni e per protetti, visto che il *turn over* della locale popolazione detenuta non sempre consente la prosecuzione degli studi verso livelli scolastici più elevati. Sia per i detenuti comuni che per i protetti è disponibile l'opzione del percorso alberghiero. Sono stati coinvolti complessivamente 46 detenuti al maschile, di cui 32 protetti, con diverse attestazioni di raggiunto obiettivo formativo. Al

femminile è stata attivata una classe articolata frequentata da 8 detenute.

5.2.4 Moduli scolastici estivi


Gli insegnanti del liceo Rosmini, in parte a titolo gratuito ed in parte previo sostegno economico della PAT, per il sesto anno consecutivo hanno proposto moduli scolastici brevi nel periodo estivo. L'esperienza dell'estate 2020 ha raggiunto numeri limitati poiché, in ragione delle misure di prevenzione del Covid-19, è stata strutturata con una sola sezione al giorno al fine di garantire la massima compartimentazione dei detenuti corsisti.

5.2.5 Università

Un solo detenuto risultava iscritto ai corsi dell'Università degli studi di Trento per l'anno 2020-2021. A settembre 2021 è stata immatricolata al primo anno del Corso di Filosofia anche una donna detenuta.


A.S. 2019-20

Frequentanti dei corsi di alfabetizzazione




A.S. 2019-20

Frequentanti dei corsi di scuola media



A.S. 2019-20

Frequentanti dei corsi di scuola superiore



5.2.6 Osservazioni, criticità e proposte

I corsi scolastici sono nuovamente regolarmente iniziati il 12 ottobre 2020 con le misure di prevenzione prescritte per la scuola esterna (banchi singoli distanziati, mascherine, sanificazione delle mani e delle superfici). Tuttavia, il numero di contagi rilevato a inizio dicembre 2020 (33 detenuti positivi oltre a poliziotti, personale delle funzioni centrali e docenti) ha determinato in dicembre la sospensione di tutte le lezioni in presenza e l'attivazione della DaD in cartaceo.

Il numero di contagi rilevato a inizio dicembre ha determinato la sospensione di tutte le lezioni in presenza e l'attivazione delle DaD in cartaceo

mascherine, sanificazione delle mani e delle superfici). Tuttavia, il numero di contagi rilevato a inizio dicembre 2020 (33 detenuti positivi oltre a poliziotti, personale delle funzioni centrali e docenti) ha

Il Progetto d'Istituto per l'anno 2021 evidenzia che il 2020 è stato pesantemente condizionato dalla pandemia Covid-19. Fino all'avvento della pandemia negli anni si è registrato un coinvolgimento medio di quasi 2/3 dei detenuti che transitano nell'Istituto nel corso dell'anno scolastico, seppure talvolta su classi modulari e pur dando conto delle irregolarità che si verificano nelle frequenze effettive. A ciò si affianca l'ormai stabile proposta di scuola nei mesi estivi che, seppure su moduli più rarefatti, coinvolge quasi la metà dei presenti nei mesi di luglio e agosto. Questa proposta, seppure con piccole classi divise per reparto di appartenenza, è stata attivata anche nell'estate del 2020 e riproposta nel 2021.

Complessivamente, si tratta di un polo scolastico importante ma anche impegnativo per un Ufficio Educatori numericamente in difficoltà: la redazione di *planning* mensili da circa 150 iscritti alla volta e l'elevato *turn over* comportano un significativo impegno lavorativo per i funzionari dell'Area educativa.

In aggiunta alle criticità esposte nel Progetto d'Istituto si osserva che rimane ancora da pianificare l'offerta formativa didattica per i detenuti in art. 21 o.p. collocati presso la cd. palazzina della semilibertà, che continua a caratterizzarsi per una drammatica assenza di attività, sia sul piano didattico e formativo sia di intrattenimento culturale.

Rimane ancora da pianificare l'offerta formativa per i detenuti in art. 21 o.p.

5.2.7 La formazione professionale

L'Istituto offre i seguenti percorsi formativi:

- percorsi "brevi" di acconciatura maschile e di acconciatura ed estetica femminile, finanziati dal Dipartimento della Conoscenza della P.A.T. e gestiti dall'Istituto di cura della persona e del legno "Pertini". Inoltre, dal 2016-17, è stato attivato un percorso formativo base ed uno avanzato anche per i c.d. detenuti protetti, a conferma del tentativo di progressiva parificazione di questi nei percorsi trattamentali dell'Istituto;
- percorsi professionalizzanti di cucina. Dall'a.s. 2017-18 il liceo Rosmini ha proposto l'affiancamento alla frequenza della tradizionale I e II liceo del già accennato percorso professionalizzante di cucina maschile, mentre dal 2015

è attivo un modulo di pasticceria anche al femminile. **Dall'autunno 2020 nel percorso maschile sono coinvolti anche i detenuti protetti, ammessi in giorni diversi da quelli dei detenuti comuni;**

- laboratorio di assemblaggio per l'acquisizione dei pre-requisiti lavorativi. Nel tempo il laboratorio ha assemblato prese elettriche e componentistica Whirpool, attualmente imbottiglia detersivi della cooperativa Chindet e cabla cavi elettrici.

5.2.8 Osservazioni, criticità e proposte

Il numero dei contagi da Covid-19 rilevati nel corso del 2020 ha determinato a partire dal mese di febbraio 2020 l'annullamento dei percorsi di acconciatura e pasticceria femminile e, in dicembre, la sospensione dell'acconciatura maschile, dell'estetica femminile, della lavanderia femminile e financo dei laboratori di assemblaggio.

Il Progetto d'Istituto per l'anno 2021 evidenzia che, in riferimento all'a.s. 2021-2022, si intende confermare la formazione provinciale, con particolare riguardo al laboratorio di assemblaggio – che rappresenta una grande risorsa per l'istituto – ma anche al settore alberghiero e a quello della cura della persona, che si sono dimostrati compatibili con i tempi e gli spazi della struttura e graditi dall'utenza. Tra l'altro, per l'acconciatura maschile e per l'assemblaggio (e dal 2020 anche per l'alberghiero) si sono garantite pari opportunità di accesso e frequenza a detenuti "comuni" e "protetti".

A inizio 2021, e per il biennio 2021-22, dovrebbero essere pubblicati i nuovi bandi del Fondo sociale europeo che in passato hanno destinato ai progetti formativi per l'ambito del penitenziario e dell'esecuzione penale esterna importanti finanziamenti equamente distribuiti tra i due versanti. Inoltre, nel corso del 2021, è stato aggiudicato il servizio "Seminare oggi per raccogliere domani" progettato dall'UMSE Sviluppo Rete dei Servizi della P.A.T. con il finanziamento dalla Cassa delle Ammende. Tale servizio è articolato in alcuni percorsi formativi per la manutenzione del verde e la coltivazione orticola e frutticola sia per gli uomini che per le donne detenute. Infine, è in fase di verifica la possibilità di istituire un corso di formazione per pizzaiolo e panettiere.

5.3 Attività culturali, ricreative, sportive

L'emergenza Covid-19 ha determinato la sospensione di tutti le attività culturali, ricreative e sportive

Vale quanto già in precedenza precisato per i percorsi scolastici e formativi: l'emergenza Covid, che ha portato anche a Spini alcuni contagi sia in primavera che a

fine novembre 2020, ha determinato la sospensione intramuraria di tutti i momenti collettivi. Pertanto non è stato possibile proporre il doppio laboratorio teatrale; il

doppio corso di scacchi per la sezione maschile; il gruppo permanente di auto mutuo aiuto; la redazione del locale giornale intramurario che coinvolge detenuti comuni e protetti; il laboratorio per i problemi alcol-correlati; gli spazi artistici; il modulo sui valori della Costituzione; il laboratorio sex offender. Attività che anche ad inizio 2021 erano ancora sospese.

Nel novembre 2020, grazie ad un'iniziativa coordinata dal Club Soroptimist di Trento con la collaborazione dei Club di Merano, Bolzano e Val Pusteria, sono state donate alla Casa Circondariale quattro macchine da cucire e sono stati finanziati due corsi di cucito, della durata di 20 ore ciascuno, di cui il primo, iniziato a novembre 2020 e poi sospeso, si è concluso tra marzo e aprile 2021; mentre quello avanzato si è svolto nel giugno 2021, con il coinvolgimento di 13 detenute. Al termine del corso sono stati rilasciati i certificati/diplomi di frequenza dal CFP Centro Moda Canossa di Trento.

5.3.1 Biblioteche

Attualmente risultano aperte sia quella maschile (circa 6.000 pubblicazioni disponibili) che quella femminile (oltre 3.000 pubblicazioni disponibili). In entrambi i casi, un detenuto o una detenuta gestiscono quotidianamente il servizio prestiti e restituzione libri. La biblioteca, a causa dei contagi, è rimasta chiusa durante la prima ondata della pandemia e nel dicembre 2020 e per alcune settimane nel mese di gennaio 2021.

5.3.2 Sport

L'istituto di Spini dispone al maschile sia di un campo da calcio a 5 all'aperto che di una doppia palestra. Delle due palestre, la più piccola è fornita di macchine, pesi e manubri e risulta destinata all'attività di *body building*; la principale da alcuni mesi svolge la funzione di secondo campo da calcio a 5, coperto, per tutto l'anno. La palestra di *body building* è stata chiusa, a causa del Covid, durante la prima ondata della pandemia e da dicembre 2020 ed è stata riaperta nell'estate 2021. L'accesso al campo da calcio esterno, reso nuovamente possibile dal giugno 2021, ha assicurato alle persone detenute un momento di svago e sfogo particolarmente apprezzato, a maggior ragione dopo il pesantissimo anno trascorso.

5.3.3 Religione

Il Cappellano dell'istituto celebra la messa e provvede anche ai bisogni minimi dei detenuti privi di mezzi di sostentamento con piccole donazioni di denaro. La sua attività in passato si è estesa però anche – oltre che alla cura di eventi a carattere religioso - all'allestimento di laboratori musicali, all'organizzazione di un modulo di cineforum/catechesi. Purtroppo nel 2020, a causa dell'emergenza Covid-19, sono stati annullati tutti i laboratori, ridotte molte attività e aumentato il numero delle

messe da 3 a 5. Nello specifico, a causa delle limitazioni introdotte, nel rispetto delle nuove regole sono stati assicurati i seguenti servizi: parzialmente il laboratorio presepi a Natale 2020; il servizio Caritas per la distribuzione del vestiario e prodotti per l'igiene personale si è svolto ogni 15 giorni per i primi due mesi del 2020, poi sospeso e riattivato a luglio 2020 con modalità nuove (sono state comunque servite 350 persone di cui 20 donne); il servizio svolto dall'Unità di Strada è stato invece sospeso nel periodo da marzo a aprile 2021 e successivamente è stato riattivato. Grazie alla Caritas è stato inoltre possibile garantire la consegna di un pensiero a ciascun detenuto nei periodi della tradizione cristiana.

Nel locale destinato a moschea della sezione maschile accede, invece, un operatore della Comunità islamica, autorizzato sia dal DAP che ex art. 17 o.p., ogni primo e terzo venerdì del mese e in occasione del Ramadan. L'accesso dell'operatore è stato sospeso durante la prima ondata della pandemia ed è ripreso nel luglio 2021.

L'istituto è altresì visitato dai rappresentanti della Chiesa Cristiana Evangelica delle Assemblee di Dio in Italia. Saltuariamente è presente in istituto un rappresentante della Chiesa Cristiana Avventista del 7° giorno. Dopo alcuni anni di grande intensità, la presenza dei Testimoni di Geova risulta scemata.

5.3.4 Sportelli informativi e gruppi di auto mutuo aiuto

L'esigenza di limitare al massimo i contatti con l'esterno e quelli dei detenuti appartenenti a sezioni diverse (magari "salvando" almeno le attività principali, quali produzioni e scuola) ha portato nell'anno trascorso alla chiusura e alla riapertura a più riprese degli sportelli informativi che, dalla metà di aprile 2021, sono poi stati progressivamente riattivati. I gruppi di auto mutuo aiuto e il laboratorio sex offenders (esperienza di psicoterapia sia di gruppo che anche individuale), invece, sono stati riattivati più tardi a giugno 2021. Ad oggi risultano operativi i seguenti sportelli:

- **Unità di Strada di Trento**: gestito dalla Fondazione Comunità solidale. Segue detenuti e detenute dimittendi, su loro richiesta o anche su chiamata d'ufficio, al fine di prepararne la dimissione. Due volte al mese il venerdì dalle ore 13.00 alle 15.20;
- **Segretariato sociale**: gestito dall'Associazione provinciale aiuto sociale (APAS). Offre accompagnamento ai detenuti per il reinserimento sociale. Ogni mercoledì e ogni venerdì dalle ore 9.00 alle 11.15 (sito web: www.apastrento.it);
- **Segretariato sociale Bolzano**: gestito dalla Caritas della provincia di Bolzano con il servizio ODOS. Offre accompagnamento ai detenuti in precedenza residenti in provincia di Bolzano al fine del reinserimento

sociale. Ogni martedì dalle ore 9.00 alle 11.15 (sito web: www.caritas.bz.it);

- **Patronato**: gestito dall'Associazione provinciale aiuto sociale (APAS) in collaborazione con le ACLI Trentine. Offre supporto in merito alle pratiche di patronato. Ogni venerdì dalle ore 13.00 alle 15.20 (siti web: www.apastrento.it; www.aclitrentine.it);
- **ATAS Cinformi**: gestito dall'Associazione trentina accoglienza stranieri (ATAS o.n.l.u.s) in collaborazione con CINFORMI. Offre consulenza sui temi dell'immigrazione e della regolarizzazione dell'utenza extracomunitaria. Due mercoledì al mese dalle ore 13.00 alle 15.20 (siti web: www.atas.tn.it; www.cinformi.it);
- **CARITAS Sportello vestiario**: gestito dalla CARITAS diocesana Trento. Mette a disposizione dei detenuti indigenti vestiti e generi di conforto. Ogni martedì e giovedì a partire dalle ore 16.00 (sito web: www.diocesitn.it/caritas/);

Non ancora operativi, invece:

- **Giuristi dentro**: promosso da Fondazione Caritro, Ordine degli Avvocati di Trento, Ordine degli Avvocati di Rovereto, Spini di Gardolo, Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Trento, Associazione Provinciale di Aiuto Sociale (APAS), Conferenza Regionale Volontariato Giustizia Trentino-Alto Adige, Fondazione Trentina per il Volontariato Sociale e Associazione Ali Aperte. Offre assistenza ai detenuti per rendere più comprensibile il linguaggio giuridico. Ogni venerdì dalle ore 9.00 alle 11.15;
- **Progetto Genitorialità**: il progetto promosso dal Servizio Politiche sociali della PAT affronta la complessità delle relazioni familiari e genitoriali dei detenuti con particolare riferimento al delicato momento di incontro tra padri ristretti e figli minori. L'attività prevede un'attività di accoglienza ed accompagnamento dei minori al colloquio e, parallelamente, un percorso di promozione della genitorialità delle persone ristrette presso la Casa Circondariale. Colloqui con i detenuti a partire dal 12/09/2018 ogni mercoledì dalle ore 13.00 alle 15.15.

Lo sportello gestito dalla Cooperativa Girasole di Rovereto (sito web: www.coopgirasole.org) attualmente non è attivo poiché l'inserimento dei detenuti nei percorsi extra-murari ora prevede una specifica unità di valutazione multidisciplinare.

5.3.5 Ulteriori attività sospese

A causa dell'emergenza Covid-19 sono state sospese, oltre a quanto sopra elencato, anche la partnership con Aquila basket, squadra di pallacanestro di serie A, che si era occupata dell'insegnamento ai detenuti di tale pratica sportiva nonché del laboratorio sex offenders relativo alla psicoterapia di gruppo e individuale sostenuto dalla Caritro e dalla Fondazione Trentina Volontariato Sociale.

6 PREVENZIONE CONDOTTE SUICIDARIE

Il suicidio è spesso la causa più comune di morte nelle carceri, con una percentuale tra 15 e 18 volte più frequente nella popolazione detenuta rispetto a quella generale⁴. Fattori di rischio significativi comprendono precedenti tentativi di suicidio e/o pregressa ideazione suicidaria, patologie psichiatriche, abuso di sostanze, alti livelli di aggressività e impulsività, relazioni personali instabili e lo stress acuto connesso alla vicenda giudiziaria e all'esperienza di carcerazione. Nonostante la maggior parte di questi fattori sia presente anche nella popolazione generale, la loro frequenza in ambito carcerario è allarmante, soprattutto durante il primo mese di detenzione considerato il periodo più critico.

Programmazione articolata su tre livelli:

PIANO NAZIONALE
PIANO PROVINCIALE
PIANO LOCALE

A livello nazionale, per affrontare questa drammatica situazione, è stato predisposto il “Piano nazionale per la prevenzione delle condotte suicidarie nel sistema penitenziario per adulti”, approvato dalla

Commissione salute il 26 luglio 2017, e adottato il 27 luglio 2017 dalla Conferenza Unificata della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Successivamente, a livello provinciale, con la deliberazione della Giunta provinciale n. 545 del 19 aprile 2019, è stato approvato il relativo Piano provinciale. Tale Piano, evidenziando come la detenzione sia di per sé un fattore di rischio, richiama l'adozione di un approccio olistico e orientato alla promozione del benessere e della salute dei lavoratori e dei detenuti.

La detenzione è di per sé un fattore di rischio: se si riduce la sofferenza connessa alla detenzione, si riduce il rischio suicidario

Il terzo livello della programmazione, quello locale, è entrato formalmente in vigore nei primi mesi del 2020 con la sottoscrizione da parte dell'Apss e della Casa Circondariale di Spini di Gardolo del Piano locale di prevenzione delle condotte suicidarie. Questo documento definisce le procedure organizzative integrate tra sistema penitenziario e sanitario per attivare e codificare una rete di attenzione la più possibile estesa e capillare, che consenta di **rilevare e segnalare tempestivamente eventuali segnali di disagio e sofferenza emotiva** nonché di codificare le modalità

Centrale è la riunione a cadenza settimanale dello staff multidisciplinare

con cui individuare gli interventi più opportuni con la collaborazione delle diverse aree. Di particolare rilievo è il

ruolo assunto dalla riunione dello staff multidisciplinare svolta con cadenza settimanale a cui partecipano il Direttore dell'istituto, il Comandante della Polizia Penitenziaria, l'area giuridico-pedagogica, psicologhe/i ex art. 80 o.p., personale sanitario, cappellano e coloro che, a diverso titolo, prendono parte al trattamento

⁴ V. Paradiso, *Il suicidio in carcere: cause del fenomeno strumenti di prevenzione* in Quaderni ISSP, 2011, n.8, p. 177.

penitenziario dei detenuti e che possono concorrere alla gestione e prevenzione dei rischi per la salute. Si tratta della sede ideale in cui valutare e gestire il rischio suicidario attraverso l'identificazione dei fattori di rischio, con particolare attenzione al primo periodo di detenzione; la conoscenza della persona sotto tutti i profili, al fine di migliorare la qualità della vita intra-muraria; la predisposizione del piano di presa in carico, declinato in interventi sinergici e condivisi tra le varie aree (sicurezza, educativa e sanitaria).

Su questo tema, nel corso del 2020, su sollecitazione della Garante, l'Osservatorio provinciale sanità penitenziaria si è riunito per deliberare i contenuti della formazione a distanza rivolta a tutti gli operatori, in particolare per quelli a più stretto contatto con la realtà detentiva, nonché per individuare gli indicatori da utilizzare per il monitoraggio del Piano locale delle condotte suicidarie e definire le tempistiche per la consegna di una prima relazione relativa al monitoraggio delle procedure previste dal Piano anche in forma discorsiva ove non fosse stata possibile la raccolta degli indicatori individuati per i diversi ambiti interessati.

Relativamente alla **formazione del personale**, nel mese di maggio-giugno 2021, la Trentino School of Management (TSM), su incarico dell'UMSE Sviluppo rete dei servizi, ha erogato in modalità a distanza un corso della durata di circa 2 ore per la trattazione dei seguenti argomenti: ambiti d'intervento e monitoraggio del Piano locale; il suicidio e l'autolesionismo in carcere; procedure organizzative integrate tra sistema penitenziario e sanitario. Per un'ulteriore **implementazione del Piano locale di prevenzione suicidi**, nel corso del mese di giugno 2021, la Trentino School of Management (TSM), sempre su incarico dell'UMSE Sviluppo rete dei servizi, ha inoltre svolto **due focus groups** con il coinvolgimento dapprima di un gruppo di detenuti e, successivamente, di un gruppo di agenti di Polizia penitenziaria. Terminata l'elaborazione delle informazioni si è poi tenuta una riunione di restituzione dei risultati.

Rimane però **ancora da attuare l'informatizzazione dei processi** con particolare riguardo alla scheda di primo ingresso e la **creazione di adeguati archivi informatici indispensabili per un efficiente ed efficace monitoraggio**, così come indicato dal paragrafo 7 del Piano locale.

L'importanza delle attività programmate e di quelle previste nel Piano locale è purtroppo supportata anche dai recenti dati nazionali e locali relativi agli eventi

Il problema suicidi rimane prioritario. Nel 2020 nelle carceri italiane si sono registrati 61 suicidi.

Presso la CC di Spini si sono registrati 59 atti di autolesionismo, quasi il doppio rispetto al valore medio degli ultimi anni

critici. Infatti, nell'anno 2020, nelle carceri italiane si sono registrati ben 61 suicidi nonostante il numero dei detenuti, a seguito delle misure di prevenzione del Covid-19, sia diminuito di 7.405 presenze.

Un dato quello dei suicidi che è tornato a salire nonostante il significativo calo della popolazione detenuta e che, assieme a quello registrato nel 2018, rappresenta in termini assoluti il valore più alto dal 2002 ad oggi e il valore più alto degli ultimi sette anni in termini relativi (vedi par. 3.2.2.).

A livello locale si sono invece registrati numerosi atti di autolesionismo pari a 59 eventi (a cui si aggiungono 14 tentativi di suicidio) che risultano essere quasi il doppio rispetto al valore medio del periodo 2015-20 pari a circa 32 eventi. Una possibile concausa di questo significativo aumento può essere individuata nel fatto che dallo scorso anno rientrano tra gli eventi critici da segnalare anche quelli che il personale di Polizia penitenziaria riscontri all'ingresso in istituto (es: ove ad esempio si rilevino lividi o altri traumi sul corpo della persona detenuta). Sembra però che questo dato non sia in grado di spiegare, da solo, la crescita significativa degli eventi critici rilevati che si debbono verosimilmente imputare primariamente alle difficilissime condizioni di vita che le persone detenute si sono trovate ad affrontare durante il periodo della pandemia e che hanno certamente contribuito in maniera significativa ad aggravare il disagio psichico che già ordinariamente contraddistingue lo stato detentivo.

7 ULEPE di TRENTO

Di seguito è riportata una breve sintesi delle principali attività svolte dall'Ufficio locale di esecuzione penale esterna di Trento, così come descritte in una specifica nota dello stesso Ufficio.

Come si osserva dai dati di seguito riportati, allo stato attuale, l'ULEPE di Trento orienta la propria attività istituzionale per circa il 90% sulle misure “dalla libertà” e nello specifico interviene nell'ambito della messa alla prova per adulti e in quello

L'ULEPE di Trento orienta il 90% della propria attività sulle misure “dalla libertà” e il rimanente 10% alle osservazioni in detenzione

delle misure alternative alla detenzione. Le osservazioni in detenzione rappresentano invece l'11% dell'utenza in carico. A tal proposito, **nel marzo 2021, è stato rinnovato il protocollo operativo con la**

Casa Circondariale, condiviso con la Presidente del Tribunale di Sorveglianza, che sostanzialmente conferma i contenuti del precedente protocollo del 2019. In particolare lo strumento consente di contenere il numero di detenuti effettivamente in carico all'ufficio, ma, contestualmente, di assicurarne l'effettiva osservazione, riservando alla restante popolazione detenuta percorsi di osservazione interna all'istituto. Relativamente alla popolazione detenuta, anche in considerazione di quanto disposto dalla Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna, nell'anno 2020 si è intervenuti d'urgenza dando priorità a tutte le osservazioni in detenzione riguardanti le richieste di detenzione domiciliare o di esecuzione della pena presso il domicilio, agevolando per quanto possibile l'uscita dal carcere in tempi brevi.

In ragione dell'emergenza Covid-19 si è data priorità, per la popolazione detenuta, a tutte le osservazioni riguardanti le richieste di detenzione domiciliare o di esecuzione della pena presso il domicilio

Nel periodo estivo, dopo la breve ripresa dei colloqui in presenza, a causa della cosiddetta “seconda ondata” di contagi, è stata concordata una modalità operativa per il proseguimento dei colloqui da remoto. I colloqui sono stati quindi effettuati in videoconferenza grazie ad una programmazione anticipata e all'assegnazione stabile di un agente di Polizia. L'attività di osservazione in modalità remota è proseguita anche nei primi mesi del 2021, seppur solo con tre ore settimanali, per un numero di sei colloqui settimanali. Al fine di ottimizzare lo scarso tempo a disposizione è stato quindi concordato un calendario di prenotazioni da parte dei funzionari del servizio sociale dell'ULEPE. È evidente che questa limitazione di tempo ha comunque rappresentato una forte criticità allo svolgimento dei colloqui.

I dati segnalano una flessione dei procedimenti seguiti dall'ULEPE dovuta alla pandemia e al conseguente rallentamento dell'attività giudiziaria

I dati di seguito riportati, se confrontati con quelli degli anni precedenti, segnalano una flessione del numero dei procedimenti in carico dovuta alla diffusione della pandemia e al conseguente rallentamento


dell'attività giudiziaria, pur mantenendosi, viste le circostanze, su numeri comunque significativi.

Procedimenti suddivisi per tipologia riferiti all'anno 2020

Tipo procedimento	Casi gestiti dal 01/01/2020 al 31/12/2020
Indagini per la messa alla prova e aggiornamento	637 (33,1%)
Messa alla prova (esecuzione)	432 (22,4%)
Osservazioni dalla libertà e aggiornamento (per misura alternativa)	159 (8,3%)
Misure alternative	325 (16,9%)
Osservazioni dalla detenzione e aggiornamento	213 (11,1%)
Altri tipi di indagine	159 (8,3%)
Totale procedimenti	1925

Fonte: ULEPE di Trento

PROCEDIMENTI SUDDIVISI PER TIPOLOGIA RIFERITI ALL'ANNO 2020



7.1 Misure alternative dalla libertà e dallo stato detentivo

L'attività degli assistenti sociali dell'ULEPE riguarda sia i cc.dd. liberi sospesi, cioè i condannati che fanno accesso dalla libertà *ex art.* 656 comma 5 c.p.p. ad una misura alternativa sia coloro che, condannati, risultino in esecuzione di pena presso una struttura detentiva, sempre che gli stessi abbiano un collegamento con il territorio. Le tabelle sottostanti danno rispettivamente conto del numero di persone condannate in misura alternativa seguite dall'ULEPE distinguendole appunto sulla base della modalità di accesso al beneficio.

Misure alternative dalla libertà

Misure dalla libertà	Casi gestiti dal 01/01/2020 al 31/12/2020
Affidamento alla detenzione domiciliare o arresti domiciliari	5
Affidamento in casi particolare alla detenzione domiciliare o arresti domiciliari (art. 47 <i>quater</i>)	1
Affidamento in casi particolari alla detenzione domiciliare o arresti domiciliari	1
Affidamento in casi particolari	15
Affidamento in prova al servizio sociale	133
Affidamento provvisorio al servizio sociale	5
Detenzione domiciliare	66
Detenzione domiciliare provvisoria	2
Detenzione domiciliare provvisoria <i>ex art.</i> 656 c.p.p	1
Totale	229

Fonte: ULEPE di Trento.

Misure alternative dalla detenzione

Misure dalla detenzione	Casi gestiti dal 01/01/2020 al 31/12/2020
Affidamento in prova in casi particolari	12
Affidamento in prova ordinario	14
Affidamento provvisorio al servizio sociale	9
Detenzione domiciliare	48*
Detenzione domiciliare provvisoria	11
Semilibertà	2
Totale	96

Fonte: ULEPE di Trento. *) di cui 28 ai sensi dell'art.1 del d.l. n. 199/2010 e 2 ai sensi dell'art 123 del d.l. n. 18/2020

Con riguardo ai procedimenti seguiti dalla detenzione, le misure alternative concesse sono state **96**, di cui **28** ai sensi dell'art. 1 del d.l. n. 199/2010 (esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi) e **2** ai sensi dell'art. 123 del d.l. n. 18/2020 (disposizioni in materia di detenzione domiciliare). Dalla tabella si osserva che il 50% delle misure è rappresentato dalla detenzione domiciliare e dall'esecuzione della pena presso il domicilio nelle sue diverse forme (l.n. 199 e l.n. 123).

8 MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA

8.1 Tribunale di Sorveglianza

Si riporta l'attività svolta dal Tribunale di Sorveglianza per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020.

Principali procedimenti aggregati per tipologia

Contenuto	Pendenti inizio periodo	Sopravvenuti	Totale per anno	Accolti	Rigettati	Inammissibilità	NLP/NNP	Incompetenza	Iscritti per errore	Unificati	Cancellati	Altro	Pendenti fine periodo
S90	0	3	3	3	1	0	1	0	1	0	0	0	0
RINVIO	4	44	48	4	27	0	5	0	1	0	2	0	9
REAP	80	153	233	93	54	3	9	0	0	0	2	0	72
MA	344	879	1223	330	121	85	128	7	8	11	5	1	527
CLC	1	2	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Altro	2	13	15	7	5	1	0	0	1	0	0	0	1
Altro2	50	144	194	74	14	34	2	0	4	2	1	0	63
TOTALE	481	1328	1719	510	222	125	144	8	14	13	10	1	672

Fonte: Tribunale di Sorveglianza di Trento.

Nota: **S90**: sospensione esecuzione pena; **RINVIO**: differimento pena facoltativo e obbligatorio; **REAP**: reclamo avverso decisione permesso, espulsione, scomputo periodo licenza, liberazione anticipata, ammissione al patrocinio a spese dello stato - **MA**: ricorso avverso diniego di affidamento al servizio sociale, affidamento art. 47 *quater* o.p. cessazione detenzione domiciliare, esecuzione presso domicilio, revoca esecuzione presso domicilio, revoca arresti domiciliari, semilibertà; **CLC**: concessione liberazione condizionale - **Altro**: ricorso avverso conversione sanzione sostitutiva in pena detentiva, differimento facoltativo della sanzione sostitutiva per grave infermità; **Altro2**: ricorso per ammissione patrocinio a spese dello stato e liquidazione onorario difensore.

Misure alternative

Contenuto	Pendenti inizio periodo	Sopravvenuti	Totale per anno	Accolti	Rigettati	Inammissibilità	NLP/NNP	Incompetenza	Iscritti per errore	Unificati	Cancellati	Altro	Pendenti fine periodo
Affidamento al Servizio Sociale	129	292	421	98	71	21	20	2	2	4	0	0	203
Affidamento art. 47 <i>quater</i> o.p.	0	5	5	0	1	0	1	0	0	0	0	0	3
Affidamento Servizio Sociale ex art. 94 DPR 309/90	22	38	60	20	8	10	3	1	0	0	0	0	18
Detenzione domiciliare art. 47 <i>ter</i> o.p.	10	35	45	13	6	4	11	0	1	1	0	0	9
Detenzione domiciliare art. 47 <i>ter</i> c.1 <i>bis</i>	91	260	351	80	17	30	47	1	0	3	1	1	171
Differimento pena nelle forme della detenzione domiciliare (det dom. ex art 47 <i>ter</i> c. 1 <i>ter</i> op)	0	14	14	4	4	0	1	0	0	0	1	0	4
Detenzione domiciliare art. 47 <i>quater</i> o.p.	0	6	6	0	2	1	2	0	0	1	0	0	0
Detenzione domiciliare per ultrasessantenni	0	2	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Semilibertà	28	70	98	0	3	17	27	1	0	0	0	0	50

Fonte: Ufficio di Sorveglianza di Trento.

Cessazione e revoca misure alternative

Contenuto	Pendenti inizio periodo	Sopravvenuti	Totale per anno	Accolti	Rigettati	Inammissibilità	NLP/NNP	Incompetenza	Iscritti per errore	Unificati	Cancellati	Altro	Pendenti fine periodo
Cessazione misura affidamento al servizio sociale	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Cessazione misura detenzione domiciliare art. 47 ter c.1 bis	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Cessazione misura detenzione domiciliare art. 47 ter c.1 ter	0	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Cessazione misura semilibertà	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Reclamo revoca per esecuzione presso domicilio della pena detentiva	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Revoca affidamento in casi particolari	0	5	5	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Revoca affidamento in prova all'UEPE	0	13	13	10	0	0	2	0	0	0	0	0	1
Revoca arresti domiciliari	0	3	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Revoca detenzione domiciliare	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Revoca detenzione domiciliare art. 47 ter c.1 bis	0	4	4	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Revoca differimento nelle forme della detenzione domiciliare art. 47 ter c.1 ter	0	2	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Revoca semilibertà	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

Fonte: Ufficio di Sorveglianza di Trento.

Nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, sono stati presentati:

- n. 1 reclamo avverso rigetto di permesso ex art. 30 o.p. non accolto;
- n. 6 reclami avverso rigetto di permesso ex art. 30 *ter* o.p., di cui 0 accolti;
- n. 14 reclami avverso la 199/2010, di cui 6 accolti;
- n. 23 opposizioni ad espulsione, di cui 0 accolte;
- n. 22 reclami avverso rigetto l.a. di cui 7 accolti.

8.2 Ufficio di Sorveglianza

A seguire si riportano alcune tabelle riepilogative dell'attività dell'Ufficio di sorveglianza relativamente alla posizione giuridica "detenuto" per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020.

Procedimenti aggregati per tipologia

Contenuto	Pendenti inizio periodo	Sopravvenuti	Totale per anno	Accolti	Rigettati	Inammissibilità	NLP/INP	Incompetenza	Iscritti per errore	Unificati	Cancellati	Altro	Pendenti fine periodo
SSMSPP	30	158	188	116	11	1	7	3	0	2	6	8	34
MA	10	341	351	100	111	77	18	0	4	0	12	6	23
LA	140	521	661	334	63	9	15	1	0	131	3	3	102
INTRA	28	584	612	427	108	11	38	4	3	1	4	1	15
ESS	22	9	31	0	0	0	0	0	0	0	0	16	15
EMS	5	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5
EMA	23	30	53	0	0	0	0	0	1	0	1	29	22
DifPEN	1	47	48	9	9	0	17	0	1	1	7	4	0
Altro	18	73	91	29	5	28	5	2	0	1	0	2	19
Altro2	7	29	36	7	6	11	2	3	2	0	1	0	4
TOTALE	284	1793	2077	1022	313	137	102	13	11	136	34	70	239

Fonte: Ufficio di Sorveglianza di Trento.

Nota: **SSMSPP**: misure di sicurezza, libertà controllata e remissione del debito – **MA**: concessione provvisoria misure alternative alla detenzione, modifiche, autorizzazioni, diffide, sospensioni - **LA**: liberazione anticipata – **INTRA**: lavoro esterno, approvazione programma trattamentale, corrispondenza telefonica, espulsione a titolo sanzione alternativa, permesso, reclami, revoche rogatorie; **ESS**: libertà controllata - **EMS**: esecuzione misure sicurezza - **EMA**: esecuzione misure alternative - **DifPEN**: differimento provvisorio esecuzione pena facoltativo, obbligatorio e nella forma della detenzione domiciliare - **Altro**: istanze generiche, istanze di Grazia, conversione pena pecuniaria, rateizzazione - **Altro2**: ammissione e liquidazione patrocinio a spese dello Stato

Dettaglio dei principali procedimenti

Contenuto	Pendenti inizio periodo	Sopravvenuti	Totale per anno	Accolti	Rigettati	Inammissibilità	NLP/NNP	Incompetenza	Iscritti per errore	Unificati	Cancellati	Altro	Pendenti fine periodo
Sospensione per inosservanza prescrizioni (Art. 66 L. 689/1981)	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sospensione per sopravvenienza pena detentiva	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Ammissione provvisoria a detenzione domiciliare	1	53	54	9	20	12	4	0	1	0	3	1	4
Ammissione provvisoria a Semilibertà	0	7	7	1	2	2	0	0	0	0	0	0	2
Ammissione provvisoria ad Affidamento in prova al Servizio Sociale - art. 47 o.p.	2	43	45	4	28	4	1	0	0	0	3	0	5
Ammissione provvisoria ad affidamento terapeutico ex art. 94 c. 2 DPR 309/90	1	7	8	3	2	2	0	0	0	0	0	0	1
Approvazione Programma trattamentale provvisorio	0	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Esecuzione presso domicilio della pena detentiva (UdS)	6	150	156	23	52	57	11	0	2	0	3	0	8
Licenza per semilibertà art. 52 o.p.	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sospensione provvisoria arresti domiciliari	0	3	3	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0
Sospensione provvisoria della misura alternativa per cessazione dei presupposti	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sospensione provvisoria dell'esecuzione presso domicilio della pena detentiva	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Liberazione anticipata	139	515	654	332	63	8	14	1	0	130	1	3	102
Approvazione Programma trattamentale	0	128	128	127	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Autorizzazione corrispondenza telefonica	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Espulsione straniero a titolo di sanzione alternativa (art. 16 c. 5 d.l. 286/1998 e s.m.)	14	51	65	24	13	1	18	0	0	0	0	0	9
Permesso necessità art. 30 o.p.	1	10	11	2	7	0	2	0	0	0	0	0	0
Permesso premio art. 30 ter o.p.	4	119	123	27	75	8	8	1	1	1	0	0	2
Ratifica ricovero in ospedale civile o luogo esterno di cura	0	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Contenuto	Pendenti inizio periodo	Sopravvenuti	Totale per anno	Accolti	Rigettati	Inammissibilità	NLP/NNP	Incompetenza	Iscritti per errore	Unificati	Cancellati	Altro	Pendenti fine periodo
Ratifica visita specialistica in luogo esterno di cura	0	31	31	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Revoca lavoro esterno	0	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Revoca permesso premio	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricovero in Opg	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Ricovero in Ospedale civile o luogo esterno di cura	0	31	31	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Visite specialistiche in luogo esterno di cura	2	160	162	159	0	0	1	0	2	0	0	0	0
Affidamento in prova al Servizio Sociale m.p.	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Affidamento provvisorio servizio sociale ex art. 94 DPR 309/90 m.p.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Arresti domiciliari	9	19	28	0	0	0	0	0	1	0	1	13	13
Detenzione domiciliare provvisoria	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Esecuzione presso domicilio della pena detentiva	5	6	11	0	0	0	0	0	0	0	0	7	4
Semilibertà m.p.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Differimento pena facoltativo art. 147 C.P.	0	31	31	2	6	0	16	0	1	1	3	2	0
Differimento pena obbligatorio art. 146 C.P.	1	6	7	2	2	0	0	0	0	0	2	1	0
Sospensione Provvisoria Esecuzione Pena ex art. 90 DPR 309/90	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Richiesta di Grazia	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
Riduzione pena da espiare/risarcimento del danno (art. 35 ter o.p.)	16	35	51	0	0	28	3	1	0	1	0	0	18

Fonte: Ufficio di Sorveglianza di Trento.

Nota: m.p.: modifica prescrizioni.

Reclami

Contenuto	Pendenti inizio periodo	Sopravvenuti	Totale per anno	Accolti	Rigettati	Inammissibilità	NLP/NNP	Incompetenza	Iscritti per errore	Unificati	Cancellati	Altro	Pendenti fine periodo
Reclamo avverso provvedimenti disciplinari	2	7	9	0	5	1	0	0	0	0	0	0	3
Reclamo avverso provvedimenti lesivi di diritti costituzionalmente garantiti	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Reclamo generico	3	1	4	0	1	0	1	2	0	0	0	0	0
Reclamo per inosservanza disposizioni da cui derivi pregiudizio all'esercizio dei diritti	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0

Fonte: Ufficio di Sorveglianza di Trento.

Il numero di colloqui effettuati in presenza con i detenuti dai Magistrati nel periodo dal 1 gennaio al 31/12/2020 è pari a 2 mentre il numero di colloqui effettuato da remoto è pari a 18.

Purtroppo, il numero dei colloqui effettuati è stato largamente influenzato dalla pandemia. Non possiamo che auspicare che ci sia in futuro una ripresa che porti il numero dei colloqui nella media di quello degli anni precedenti visto il ruolo nevralgico che la Magistratura di Sorveglianza è chiamata a svolgere quale giudice di prossimità e di legalità della pena.

9 LA PAT E IL REINSERIMENTO SOCIALE

Di seguito si riportano le principali attività svolte dalla Provincia autonoma di Trento, ed in particolare dall'UMSE Sviluppo rete dei servizi e dall'Agenzia del lavoro, nell'ambito del reinserimento sociale delle persone sottoposte a provvedimenti limitativi della libertà personale.

9.1 Protocollo “Per il reinserimento sociale”

In data 28 luglio 2020 si è conclusa la procedura di sottoscrizione del Protocollo d'Intesa tra la Provincia Autonoma di Trento, la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e il Ministero della

La norma di attuazione dello Statuto per la Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol in materia di igiene e sanità prevede la collaborazione, tramite apposite convenzioni, tra la Provincia e il Ministero della Giustizia per il reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti e degli internati

Giustizia per il reinserimento sociale e lavorativo delle persone sottoposte a misure limitative della libertà personale e per lo sviluppo di percorsi di mediazione penale e di giustizia riparativa (rep. n. 520 del 28 luglio 2020 del Registro di raccolta dei contratti

dell'Amministrazione digitale della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige/Südtirol). Si ricorda che il Protocollo è stato elaborato per corrispondere alla specifica disposizione prevista dalla Norma di attuazione dello Statuto per la Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol in materia di igiene e sanità che, all'art. 4 bis del D.P.R 28 marzo 1975, n. 474 e s.m., prevede la collaborazione tramite apposite convenzioni tra la Provincia e il Ministero della giustizia per il reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti e degli internati. Nello specifico il Protocollo prevede la costituzione di una Commissione Tecnica composta dai dirigenti degli enti e delle strutture provinciali competenti nelle materie trattate dal protocollo la quale, ai fini della programmazione, dell'attuazione e del coordinamento tecnico degli interventi, nomina i componenti dei Gruppi Tecnici Operativi nelle seguenti aree tematiche: a) reinserimento sociale, legami familiari e cultura; b) lavoro; c) salute; d) minori e giovani adulti sottoposti a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria minorile; e) giustizia riparativa e mediazione penale. Nel mese di luglio 2021 è stata convocata la prima riunione della Commissione Tecnica nel corso della quale è stata perfezionata la composizione della Commissione, sono stati nominati i componenti dei cinque Gruppi tecnici operativi ed approvato il regolamento di funzionamento dei GTO necessario per armonizzare le disposizioni di cui all'art. 55 del Codice del terzo settore, con particolare riferimento all'istituto della co-programmazione, con le attività di elaborazione dei piani d'azione in capo ai citati Gruppi.

9.2 Progetto dimittendi

Il Protocollo d'intesa *“Per il reinserimento sociale”* (ed in particolare il paragrafo 7 delle Linee di indirizzo allegate al Protocollo) evidenzia quanto il fine pena rappresenti quasi sempre, per la persona messa in libertà, un momento critico poiché ci si trova ad affrontare una pluralità di problemi alimentati dalla mancanza di amicizie, legami familiari, di un minimo di disponibilità economica, di una casa, di un lavoro, dalla perdita della residenza, ecc. Esso individua come obiettivo generale, in coerenza con quanto previsto dall'art. 46 o.p. secondo il quale: *“I detenuti e gli internati ricevono un particolare aiuto nel periodo di tempo che immediatamente precede la loro dimissione e per un congruo periodo a questa successivo”*, la predisposizione di uno specifico progetto capace di intensificare i colloqui nei mesi precedenti l'uscita e di predisporre una rete di sostegno, coinvolgendo le diverse realtà sociali che operano sul territorio, così da organizzare e accompagnare l'ex detenuto in questo passaggio.

Al fine di rafforzare i percorsi di reinserimento sociale sul territorio a favore dei dimittendi dalla Casa Circondariale di Spini di Gardolo, con determinazione n. 25 del 11 novembre 2019 del Dirigente del Dipartimento salute e politiche sociali, è stato istituito il Tavolo di lavoro per i dimittendi della Casa Circondariale. Il Tavolo, che si è riunito 11 novembre 2019, il 26 novembre 2019 e il 26 ottobre 2020, dopo aver effettuato la mappatura delle attività svolte dai diversi attori che operano all'interno della Casa Circondariale (impegnati nel garantire l'attività educativa/rieducativa, l'assistenza sanitaria, scolastica, la formazione professionale, i tirocini di inclusione sociale, l'accesso alle misure alternative, i rapporti familiari nonché i bisogni lavorativi e abitativi per il fine pena), ha predisposto il *“Progetto Dimittendi”* con un programma d'azione articolato in 13 azioni operative e 5 organizzative.



Il *“Progetto Dimittendi”*, che costituisce lo strumento base per l'avvio di una serie di azioni necessarie e indispensabili per il raggiungimento delle sopraccitate finalità, è stato approvato con la determinazione n. 40 del 16 dicembre 2020 della Dirigente dell'UMSE Sviluppo rete dei servizi. Attualmente le azioni previste dal progetto sono in gran parte attuate da APAS grazie al finanziamento ottenuto sul bando volontariato del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

9.3 Servizio *“Seminare oggi per raccogliere domani”*

Nel mese di dicembre 2020 l'UMSE Sviluppo rete dei servizi ha attivato la procedura per l'affidamento del servizio *“Seminare oggi per raccogliere domani”* attraverso l'indizione della trattativa privata (art. 21 c. 2 lett. h della l.p. 23/90), con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, mediante gara telematica

rivolta a tutti gli operatori abilitati al bando “Servizi socio-assistenziali”.

Il servizio, nelle more della sottoscrizione del contratto, è stato avviato il 14 luglio 2021 con la procedura di esecuzione anticipata e attualmente risultano impegnate nel servizio 6 detenute. Il progetto intende realizzare una nuova attività di inserimento sociale e lavorativo nel settore della manutenzione del verde, dell'orticoltura biologica ed eventualmente della frutticoltura biologica coinvolgendo i ristretti prossimi al fine pena e comunque con un tempo di carcerazione adeguato ad espletare i percorsi formativi previsti dal progetto. Analoga progettualità interesserà anche le persone in esecuzione penale esterna e i giovani adulti (che abbiano compiuto il 18° anno di età), questi ultimi in carico all'Ufficio Servizio sociale minorenni, che saranno impiegati in attività esterne al carcere. Sono previste inoltre due tipi di iniziative formative: formazione per il potenziamento delle capacità ed abilità professionali; formazione per il supporto allo sviluppo dell'imprenditorialità nonché



l'orientamento per la ricerca di lavoro.

43
PERSONE

Complessivamente saranno coinvolte **43 persone** di cui 26 detenuti e 17 in carico all'ULEPE di Trento e all'USSM di Trento.

9.4 Servizi e attività

Di seguito si fornisce un quadro dei servizi affidati dall'UMSE Sviluppo rete dei servizi agli enti del terzo settore per favorire il reinserimento sociale alle persone sottoposte a misure limitative della libertà personale nonché delle iniziative a carattere socializzate rivolte ai detenuti e finanziante dalla medesima UMSE.

9.4.1 APAS – Associazione Provinciale Aiuto Sociale

L'Associazione sostiene le persone che si trovano in una situazione di disagio per motivi personali, familiari, socio-culturali connessa a provvedimenti di limitazione della libertà personale o alla scarcerazione. Il servizio gestito dall'Associazione è rivolto ai detenuti della Casa Circondariale di Spini di Gardolo, ai detenuti della provincia di Trento custoditi in Istituti di pena fuori provincia nonché ai loro familiari, ai soggetti ammessi alle misure alternative alla detenzione residenti nella provincia di Trento o domiciliati presso Enti o strutture provinciali, ai dimessi dal carcere residenti nella Provincia di Trento ed ai loro familiari.

APAS sostiene le persone che si trovano in una situazione di disagio connessa a provvedimenti di limitazione della libertà personale

In questo ambito APAS collabora proficuamente con la Direzione e con il personale dipendente e volontario, che opera presso la Casa Circondariale di Trento al fine di portare adeguato aiuto ai detenuti e fungere da naturale mediatore tra l'istituto carcerario e la società civile. Un impegno che si estrinseca nell'accesso settimanale presso le sezioni detentive al fine di favorire la conoscenza di numerose persone detenute, che spesso chiedono ad Apas un supporto per poter accedere ad una misura alternativa alla detenzione o a fine pena (opportunità alloggiativa o lavorativa).

SEGRETIARIATO E
ACCOGLIENZA

281

PERSONE

In particolare, l'APAS offre attività di **segretariato sociale e accoglienza** per tutti coloro che necessitano di esprimere una richiesta di aiuto per superare una problematica con la giustizia. Il segretariato sociale riguarda un servizio esteso anche ai familiari poiché anch'essi possono essere nel bisogno di ricevere un sostegno e di comprendere come comportarsi durante l'*iter* giudiziario di un proprio congiunto. La famiglia rappresenta spesso un punto di riferimento per la persona detenuta sia in occasione dei colloqui settimanali presso la Casa Circondariale di Trento, sia per programmare un'eventuale misura alternativa alla detenzione e per dare piena attuazione al difficile processo di recupero sociale a pena espiata. Accanto all'attività di segretariato è prevista anche l'accoglienza che comprende molte attività professionali e di volontariato organizzate e gestite dall'Associazione in maniera puntuale nei confronti dei singoli utenti, come aiuto allo studio, supporto nell'apprendimento dell'italiano, accompagnamento nell'espletamento di pratiche burocratiche (rinnovo documenti, scelta del medico di base, etc.). **Nel 2020 hanno usufruito delle attività di segretariato e accoglienza 281 persone.** Diversamente dalle altre attività, la pandemia non ha intaccato in maniera significativa le attività di segretariato e accoglienza anche se, per ovvie ragioni, è stato necessario sospendere, limitatamente ad alcuni mesi, le attività in presenza per quanto riguarda i colloqui. L'attività di segretariato sociale e lo "sportello patronato" all'interno del carcere, invece, sono state sospese a partire dal mese di marzo 2020 e riprese con i colloqui a distanza a partire dal mese di maggio per poi subire una ulteriore breve sospensione nel dicembre 2020. Ciononostante i risultati raggiunti sono in linea con gli anni precedenti, anzi il numero di persone raggiunte in carcere è stato superiore di quasi quaranta persone rispetto al 2019.

ACCOGLIENZA
ABITATIVA

18

PERSONE

La medesima associazione offre un **servizio di accoglienza abitativa temporanea** dell'utenza che, in molti casi, ha la necessità di un domicilio per espiare una condanna in misura alternativa alla detenzione. Il progetto di ospitalità va quindi ad integrare il percorso di sostegno e di recupero sociale organizzato congiuntamente con i servizi sociali del territorio al fine di agevolare il reinserimento della persona detenuta che di prassi deve disporre di un'occupazione per far fronte alle spese di gestione dell'alloggio. **Le persone accolte negli alloggi in autonomia sono state 18** (con la seguente

posizione giuridica: 3 in affidamento in prova al servizio sociale, 6 persone sottoposte alla detenzione domiciliare; 8 persone risultavano appena scarcerate per decorso fine pena al momento del loro accesso in alloggio, 1 persona sottoposta a misure di sicurezza).

Il servizio per tutto il 2020 ha registrato un solo caso di Covid-19. La sospensione delle attività lavorative o formative, che ha interessato alcuni ospiti, ha generato situazioni di difficoltà nel provvedere alle spese personali. L'APAS si è, dunque, attivata per garantire, tramite la preziosa collaborazione con la Caritas Diocesana e l'Associazione Trentino Solidale, generi alimentari di prima necessità a tutti gli ospiti.

Al fine di favorire l'accesso alle misure alternative - per i detenuti sprovvisti di un domicilio e con patologie croniche tali da ritenersi possibili cause di sintomi molti gravi nel caso di contagio da Covid-19 - l'APAS, nel periodo dal 20 aprile al 17 luglio 2020, ha assunto la gestione di un ulteriore alloggio, messo a disposizione dal Comune di Trento e da Centro Astalli Trento su stimolo dell'Ufficio del Garante dei diritti dei detenuti della Provincia Autonoma di Trento.

In questo periodo sono state accolte quattro persone in regime di detenzione domiciliare, che hanno necessitato di un importante supporto offerto da Apas sotto il profilo dell'assistenza sanitaria e le relative operazioni di reperimento di medicinali ed accompagnamento per visite specialistiche.

ALLOGGIO PER L'EMERGENZA COVID-19

4

DETENUTI IN DETENZIONE DOMICILIARE

LABORATORIO PER
L'ACQUISIZIONE DEI
PRE-REQUISITI
LAVORATIVI

23

PERSONE

L'APAS gestisce anche un **laboratorio per l'acquisizione dei pre-requisiti** lavorativi con lo scopo di trasmettere al tirocinante quelle competenze tecniche, relazionali e trasversali atte ad agevolare le scelte professionali e, quindi, l'inserimento lavorativo sul territorio provinciale. Vi possono accedere detenuti che fruiscono di permessi premio (art. 30-ter O.P.), del lavoro all'esterno (art. 21 o.p.), persone in misura alternativa ed ex detenuti. Conclusa positivamente una prima esperienza, che nella prassi ha una durata media di 4 mesi, l'equipe degli operatori o l'ULEPE, d'intesa con l'APAS, a seconda della posizione giuridica, valuta l'eventuale passaggio presso le Cooperative sociali del territorio e sostiene l'utente nella ricerca di un impiego sul libero mercato. Nel corso del 2020 sono state **accolte 23 persone** di cui 5 detenute; 6 arresti/detenzioni domiciliari; 1 in affidamento in prova al servizio sociale del ULEPE; 9 persone appena scarcerate per decorso della pena; 2 con pena sospesa. Su 23 persone, 14 hanno partecipato fattivamente ad un tirocinio della durata media di oltre 300 ore. La frequenza complessiva delle persone accolte è stata di 1198 giornate di presenza, oltre 200 in più rispetto al 2019, per un numero complessivo di 6.512 ore di attività.

A causa dell'emergenza Covid-19 il laboratorio è rimasto chiuso per circa due

settimane tra il 16 ed il 31 marzo 2020. Successivamente, a seguito di una valutazione congiunta con l'UMSE Sviluppo rete dei servizi, il laboratorio è stato riaperto con l'inizio di aprile. Il laboratorio ha così svolto anche un ruolo di presidio sociale e sanitario per i corsisti poiché potevano essere supportati e monitorati dagli operatori. Inoltre, grazie alle forniture garantite dalla Provincia Autonoma di Trento, gli operatori hanno costantemente distribuito i dispositivi di protezione individuale (DPI) necessari ad ogni corsista per tutto il corso dell'anno.

L'APAS, infine, gestisce - in stretta collaborazione con l'Ufficio locale esecuzione penale esterna (ULEPE) di Trento - lo "**Sportello Diritti**", ubicato presso l'ULEPE, che si rivolge a soggetti in esecuzione penale esterna e ai loro familiari, agli avvocati e ai cittadini, con finalità di informazione e consulenza sociale e giuridica su tematiche e questioni inerenti le misure alternative alla detenzione e sul beneficio della sospensione del processo penale con contestuale messa alla prova, istituto introdotto dalla Legge n. 67/2014. I dati sull'attività svolta nel 2020, nonostante le limitazioni per l'accesso al pubblico dovute all'emergenza Covid-19, evidenziano **389 interventi giuridici e sociali** erogati a favore di 135 utenti.

9.4.2 Cooperativa Kaleidoscopio

Come anticipato nei precedenti paragrafi la cooperativa (di tipo A) attraverso il progetto I.De.Ale - laboratorio occupazionale per i pre-requisiti lavorativi - nel 2020 ha fornito una risposta al bisogno formativo/lavorativo di **116 detenuti comuni** attraverso tirocini della durata di due mesi per 15 ore settimanali. Si tratta di uno spazio in cui realizzare semplici lavorazioni conto terzi con modalità personalizzabili in base alle caratteristiche dei frequentanti.

9.4.3 Altre attività trattamentali

A causa dell'emergenza pandemica e delle conseguenti misure di prevenzione adottate dall'Amministrazione penitenziaria, la programmazione delle attività a carattere socializzante, che da tempo venivano organizzate all'interno della Casa Circondariale di Trento a favore dei detenuti, sono state annullate causa pandemia. In particolare, seppure già programmate, sono state annullate le attività concernenti il "*Corso di improvvisazione teatrale*" e il corso di "*Scacchi in carcere*", entrambe finalizzate al trattamento rieducativo dei detenuti.

9.5 Interventi di politica del lavoro

L'Agenzia del Lavoro della Provincia autonoma di Trento può finanziare, nell'ambito dell'Intervento 3.3.C. (ex Intervento 18) del "*Documento degli interventi di politica del lavoro*"⁵, progetti individualizzati di inserimento lavorativo

⁵ È un intervento che nasce circa 20 anni fa in Agenzia del lavoro dall'esigenza di sostenere l'inserimento lavorativo

per persone con disabilità o svantaggio attraverso appositi titoli d'acquisto (*voucher*).

Nelle persone “svantaggiate”, individuate da questo Intervento, rientrano anche i detenuti e gli internati negli istituti penitenziari e coloro che sono ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno e, dal febbraio del 2020, anche gli ex detenuti, ex internati ed ex sottoposti a regime alternativo alla detenzione per i quali lo stato detentivo o di restrizione della libertà sia cessato da non oltre 24 mesi. Tali progetti prevedono, a favore del lavoratore, l'erogazione di servizi da parte del datore di lavoro atti a favorire la crescita personale, sociale e professionale. È finanziata, infatti, l'attuazione di progetti individualizzati che prevedono un insieme di azioni integrate di accoglienza, tutoraggio, formazione e supporto, svolte in costanza di rapporto di lavoro, da parte di un tutor e di un responsabile sociale.

Tramite l'Intervento 18 e 3.3.C., nel periodo 2012/2020, sono stati finanziati **248 nuovi progetti** rivolti sia a detenuti e internati nella Casa Circondariale di Spini sia a persone ammesse alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno. Nel periodo oggetto di analisi (2012/2020) **presso le cooperative operanti all'interno della Casa Circondariale di Trento hanno trovato occupazione 199 persone**. Sono invece **47 le persone che, ammesse alle misure alternative alla detenzione e**

62

PERSONE CON
L'INTERVENTO 3.3C

al lavoro all'esterno, sono state assunte da sette cooperative/impresе sociali presenti prevalentemente nella Valle dell'Adige, in particolare nel comune di Trento e 2 tra ex detenuti, ex internati ed ex sottoposti a regime alternativo alla detenzione per i quali lo stato detentivo o di restrizione della libertà sia cessato da non oltre 24 mesi.

Nel 2020 l'Intervento 3.3.C. ha sostenuto 62 persone, di cui 30 nuovi ingressi e 32 “prosecuzioni”. Dei 30 nuovi ingressi, 23 sono nella Casa Circondariale, 5 riguardano persone in misure alternative e 2 “ex”. Le “prosecuzioni”, ossia le persone che hanno iniziato a beneficiare dell'Intervento 18 negli anni precedenti, sono suddivise tra 26 in Casa Circondariale e 6 in misure alternativa.


di persone svantaggiate in imprese che avessero come scopo primario l'inserimento lavorativo - qualificato e stabile - di soggetti svantaggiati. Le cooperative B e altri soggetti che rispondono a determinati requisiti devono presentare il loro piano di impresa (a preventivo e consuntivo) con un piano anche di attività produttive (per il pubblico o per clienti privati) e di inserimenti lavorativi che intendono realizzare. In base alla valutazione di AdI le persone svantaggiate con i necessari requisiti ricevono un Voucher per progetti individualizzati di inserimento lavorativo per l'erogazione di azioni integrate di accoglienza, tutoraggio, formazione e supporto svolte in costanza di rapporto di lavoro da parte dei soggetti accreditati (variabile in base al tempo determinato o indeterminato dell'impiego, al part-time ed alle categorie svantaggiate di appartenenza) da parte delle figure di supporto in cooperativa/impresa sociale: tutor e Responsabile Sociale. Il target sono le persone svantaggiate così come individuate dalla Legge n. 381/1991, cui si aggiungono le persone segnalate dai servizi sociali provinciali (comunali) e gli ex detenuti, ex internati ed ex sottoposti a regime alternativo alla detenzione (fine pena da non oltre 24 mesi). Quindi l'Intervento apre e amplia quanto previsto dalla Legge n. 381/91.

Inserimenti lavorativi

Anno	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
n. inserimenti lavorativi	23	24	19	23	40	31	30	28	30

Fonte: Agenzia del lavoro. I dati si riferiscono agli inserimenti lavorativi iniziati nell'anno indicato e finanziati attraverso l'Intervento 18 e dal 2020 con l'Intervento 3.3.C.

Andamento dei nuovi inserimenti lavorativi su base annua



A partire dal mese di aprile 2018, e per la durata di un anno, a seguito della richiesta della Casa Circondariale di Trento che ha evidenziato la necessità di avviare un'attività produttiva con il coinvolgimento delle persone ristrette nella sezione femminile, è stato attivato un Protocollo d'intesa - tra la Casa Circondariale, l'Agenzia del Lavoro, il Servizio politiche sociali della Provincia Autonoma di Trento e la cooperativa Venature scs di Trento - per la realizzazione di un **progetto sperimentale di formazione in inserimento lavorativo nella lavanderia della sezione femminile** della stessa Casa Circondariale. Sono state coinvolte 7 donne ristrette, seguite da tutor della cooperativa Venature scs. Si ritiene che il progetto sia in grado di offrire alle detenute, attraverso l'inclusione lavorativa, un'opportunità per accrescere le proprie competenze e sviluppare una maggior consapevolezza personale e sociale. Il progetto voleva inoltre testare la sostenibilità dello svolgimento di un'attività produttiva/lavorativa anche nella sezione femminile della Casa Circondariale.

10 L'APSS E L'ASSISTENZA SANITARIA

10.1 Attuazione del nuovo modello organizzativo

Nel corso del 2019, la Provincia e l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari hanno rivisto l'impianto organizzativo complessivo dell'assistenza sanitaria in carcere al fine di rispondere ai nuovi bisogni derivanti dai significativi cambiamenti registrati riguardo la salute della popolazione carceraria. Il nuovo modello ha portato all'istituzione della Struttura Sanità Carceraria, come Struttura Semplice Dipartimentale dell'Area Cure Primarie del Servizio Territoriale. La nuova organizzazione prevedeva in particolare: l'assistenza medica sulle ventiquattro ore attraverso l'individuazione di cinque medici di Continuità Assistenziale a cui affiancare, con orario diurno feriale, un medico esperto dipendente dall'Apss e il coordinamento e la supervisione del medico responsabile di struttura semplice di medicina carceraria; il potenziamento dell'assistenza specialistica con particolare attenzione a quella dedicata alla salute mentale; l'implementazione del personale infermieristico la cui attività è garantita dalle 7.00 alle 22.00 tutti i giorni compresi i festivi. L'assistenza medica sulle 24 ore è stata attuata il 20 febbraio 2020, sette giorni su sette, come previsto dal nuovo modello organizzativo adottato nel 2019, ma dal 25 ottobre 2021 risulta interrotta.

Presso la Casa Circondariale, al 24 dicembre 2020, operavano quattro medici con l'incarico di Continuità Assistenziale previsto dall'Accordo del 12/09/2019. Nella relazione sullo stato di attuazione a cura della Responsabile della Sanità carceraria e della Direttrice dell'Area di Cure Primarie, di data 24 dicembre 2020, si evidenziava che, nonostante nel corso del 2020 fossero stati pubblicati tre interPELLI con un rilevante *turnover* di medici, l'organico completo di cinque medici di continuità

L'organico completo dei medici di continuità assistenziale non è mai stato raggiunto e si è reso necessario impiegare dei medici libero-professionisti per coprire le ore mancanti nei turni diurni

assistenziale non fosse mai stato raggiunto e che si fosse reso necessario impiegare dei medici libero-professionisti per coprire le ore mancanti nei turni diurni. Nell'estate 2021 la situazione è ulteriormente

peggiorata, cosa che ha permesso per un paio di mesi di garantire, con grande sacrificio del personale in servizio, la copertura dell'assistenza medica sulle 24 ore solo dal lunedì al venerdì. Ad oggi, come chiarito, la copertura sulla 24 ore risulta sospesa. Da novembre verrà assicurata la copertura dalle 8.00 alle 24.00 dal venerdì alla domenica e dalle 8.00 alle 22.00 nei restanti giorni. Anche l'ultimo interPELLO, pubblicato il 15 novembre, cui hanno partecipato 8 medici, non ha portato ad alcuna accettazione. Se, come comprensibile, lo svolgimento di attività professionale all'interno di una struttura carceraria non è per tutti, sembrano potersi mettere in

luce alcuni fattori disincentivanti su cui, secondo i responsabili medici, sarebbe opportuno intervenire: contratti annuali senza garanzia di rinnovo; disparità di retribuzione tra orario diurno e notturno, che risulta pagato meno; garanzia, solo per i medici di continuità a tempo indeterminato, di rientro alla loro precedente incarico in caso di rinuncia (i medici chiedono invece che, anche per gli incarichi a tempo determinato, sia data la possibilità di rientrare nella propria sede di continuità assistenziale fino alla scadenza dell'incarico stesso in caso di rinuncia al servizio presso il carcere); difficoltà a lavorare da soli in orario notturno senza l'ausilio di altro personale sanitario.

Si auspica pertanto che l'Accordo provinciale per la medicina generale sia rivisto per garantire condizioni più incentivanti nell'arruolamento dei medici, *in primis* con il riconoscimento della medesima maggiorazione oraria tra ore notturne e diurne.

In termini più generali il nuovo modello organizzato ha trovato completa attuazione con:

- ✓ l'assistenza sanitaria di base con presenza medica sulle 24 ore sette giorni su sette fino all'estate 2021;
- ✓ l'implementazione della medicina specialistica;
- ✓ la completa dotazione infermieristica prevista (14 unità), più un OSS;
- ✓ la riorganizzazione dell'assistenza psichiatrica con l'assunzione di uno Psichiatra presente in struttura 38 ore settimanali, che garantisce la presa in carico di tutte le patologie psichiatriche e la gestione dell'urgenza con marcata riduzione degli invii in pronto soccorso e ricoveri in Servizio psichiatrico di diagnosi e cura (SPDC);
- ✓ il rafforzamento dell'assistenza psicologica con l'assunzione di un nuovo psicologo a tempo pieno. Attualmente sono presenti 2 psicologi a tempo pieno in capo alla psicologia clinica ed uno psicologo dedicato alla patologia delle dipendenze a 24 ore settimanali. I 3 psicologi garantiscono la presa in carico dell'utente nuovo giunto ed i percorsi di sostegno ai detenuti che necessitano di essere eseguiti in modo individualizzato durante la fase detentiva. Gli psicologi lavorano in equipe con lo psichiatra ed il medico responsabile garantendo l'applicazione del protocollo 'prevenzione condotte suicidarie' implementato nell'anno 2019 ed attualmente a regime in collaborazione con la Direzione del Carcere;
- ✓ l'inserimento di un tecnico della Riabilitazione Psichiatrica (Terp), e da gennaio 2022 è prevista la partenza del progetto 'centro diurno' per la presa in carico del disagio psichico, con l'individuazione di percorsi individualizzati e di gruppo per utenti affetti da disagio psichico coordinata dallo psichiatra;
- ✓ l'assunzione di un assistente amministrativo *part-time* (30 ore);
- ✓ non è ancora stato individuato un dirigente medico che dovrebbe garantire la continuità clinica diurna. Si alternano due medici in libera professione, con inevitabile discontinuità nella presa in carico, oltre che con impatto

economico rilevante visto il grande numero di ore necessarie.

È stato approntato, ed attualmente è operativo, il programma per la gestione della terapia informatizzata *Tecum* (con netto miglioramento della sicurezza nella preparazione e somministrazione della terapia). Infine, è stato completato e messo a regime il “*Piano locale per la prevenzione delle condotte suicide*”, anche se la contrazione del numero dei medici presenti ha comportato la sospensione del monitoraggio dal luglio 2021.

10.2 Protocollo operativo per la gestione del Covid-19

Nel maggio 2020 il Direttore Sanitario dell’APSS e la Direzione della Casa Circondariale, in osservanza delle direttive del Ministero della Salute e delle raccomandazioni dell’Amministrazione penitenziaria, hanno sottoscritto un Protocollo operativo per la gestione dell’emergenza Covid-19 con l’obiettivo di descrivere tutte le indicazioni utili alla prevenzione del contagio ed alla gestione di un eventuale focolaio di malattia, distinguendo le varie fasi: pre-triage; accoglienza utente Nuovo Giunto; ricovero detenuti Covid positivi; piano di monitoraggio e di prevenzione, indicazioni sulla gestione delle postazioni di lavoro.

Per quanto riguarda la fase di pre-triage presso il locale block-house della Casa Circondariale è stata attivata una funzione di filtro per individuare eventuali persone sintomatiche (o soggettivamente asintomatiche ma che presentino febbre) prima dell’accesso alla struttura e quindi evitarne l’ingresso. Questa attività, inizialmente svolta dal personale volontario della CRI provinciale, a partire dal mese di maggio 2020 è svolta da O.S.S. reperiti dalla Protezione Civile.

Relativamente all’accoglienza dei nuovi giunti, una volta concluse le pratiche burocratiche con l’osservanza delle specifiche indicazioni operative per la prevenzione del contagio, l’utente arriva in area sanitaria e viene ubicato in specifiche camere dell’infermeria. Qualora lo screening eseguito in pre-triage risulti negativo la visita di primo ingresso viene effettuata il prima possibile, come previsto dalla procedura “nuovo giunto”. Diversamente, nel caso di sintomi, dopo le pratiche di immatricolazione e la visita medica, orientata anche alla ricerca di segni di impegno polmonare e misurazione della scala *news*, l’utente è ubicato in camera singola e, qualora si sospetti una polmonite, è effettuata una radiografia urgente

Tutti i nuovi giunti sono sottoposti al tampone per la ricerca del Covid-19

inviando il paziente presso la radiologia del pronto soccorso in ambulanza. Indipendentemente dall’esito dello

screening, tutti i nuovi giunti al momento della visita sono sottoposti a tampone per la ricerca Covid-19.

Ai fini della gestione dei pazienti in isolamento per accertato Covid-19 sono stati individuati 54 posti letto articolati in diversi settori che garantiscono l'isolamento di corte (14 posti settore "transito"; 6 posti settore/sezione femminile, 18 posti settore promiscuo, 16 posti letto settore/palazzina della semilibertà). Per ogni settore è allestita una zona filtro "pulita" per la vestizione ed una zona "sporca" per la svestizione degli operatori.

ISOLAMENTO PER COVID-19

54

POSTI LETTO

Il ricovero dei detenuti positivi può essere intramurario oppure ospedaliero secondo criteri clinici condivisi con l'infettivologo. In quest'ultimo caso sono stati individuati nel "repartino" detenuti ubicato presso l'Ospedale S. Chiara 10 posti letto. Nel caso di pazienti ricoverati a livello intramurario alla guarigione (rilevata attraverso 2 tamponi a distanza di 48 ore l'uno dall'altro) viene rilasciato un apposito certificato medico all'Amministrazione penitenziaria ed il paziente esce dal reparto di isolamento Covid e viene ubicato presso una camera dell'infermeria per altri 7 giorni per un miglior monitoraggio clinico precauzionale prima del rientro in sezione che avviene in seguito ad un'ulteriore certificazione medica.

In linea generale tutti i detenuti presenti in Istituto vengono costantemente monitorati dal punto di vista sanitario anche con misurazione frequente della temperatura da parte degli infermieri che ogni giorno sono presenti nelle sezioni per la distribuzione della terapia ed in occasione di insorgenza di sintomi anche minimi (tosse, raffreddore, mal di gola, febbre già dal valore di 37 gradi, cefalea, astenia, alterazione del gusto) vengono immediatamente ubicati in infermeria e sottoposti a tampone con tempistica adeguata al periodo di insorgenza dei sintomi. Ai detenuti lavoratori che effettuano servizi coinvolgenti tutti i settori del carcere come gli addetti al magazzino, gli spesini, i porta vitto, tutti coloro che effettuano pulizie, i cuochi, gli addetti alla lavanderia ed all'assemblaggio viene assicurato un monitoraggio clinico ancora più stretto e sono tutti invitati ad avvisare immediatamente il personale sanitario in caso di insorgenza di sintomi.

Recentemente, anche in seguito alla Circolare del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria del 23 giugno 2021, in cui si invitano le Direzioni ad adattare, in stretto coordinamento con le USL di riferimento, nuovi protocolli di prevenzione più flessibili in grado di valorizzare adeguatamente il possesso del *green pass* da parte della popolazione detenuta, l'area sanitaria sta definendo un nuovo protocollo attualmente in via di approvazione.

10.3 I dati dei contagi

Il lavoro importante svolto dall'intera area medica e dal Comando della Polizia penitenziaria, nell'ottica della corretta e chiara comunicazione alle persone detenute rispetto al contingente rischio di diffusione della pandemia ed ai comportamenti da adottare in chiave preventiva, così come il puntuale lavoro di mappatura svolto ogni

volta che nella struttura di Spini è stato riscontrato un positivo, ha permesso, fino ad oggi, di mantenere il dato dei contagi sempre sotto controllo.

In particolare a Spini si sono riscontrati alcuni casi nell'aprile 2020 e nel novembre 2020 e poi un più consistente focolaio con punte massime di 32 positivi ad inizio dicembre 2020. Nel caso del focolaio del dicembre 2020 è stata individuata un'apposita sezione da dedicare ai positivi. A quanto riferito, si è fortunatamente trattato sempre di soggetti asintomatici o pauci-sintomatici.

10.4 La campagna vaccinale

La campagna ha avuto avvio ad inizio marzo 2020. Ha subito una prima battuta di arresto in concomitanza con la sospensione di Astrazeneca e poi una seconda, di qualche settimana, quando la priorità riconosciuta alle persone detenute era stata sospesa. Da aprile 2021 le vaccinazioni sono regolarmente riprese, prima con l'offerta ai detenuti già presenti e poi ai nuovi giunti. Ritirato il vaccino Astrazeneca, il personale sanitario ha provveduto ad offrire nuovamente anche a chi avesse già rifiutato Astrazeneca la vaccinazione con Pfizer. I numeri delle persone detenute vaccinate si aggirano mediamente sul 60%: bisogna infatti tenere adeguatamente conto del fatto che quotidianamente avvengono uscite e nuovi ingressi. Anche a questo riguardo fondamentale è stata l'opera di comunicazione sull'importanza della vaccinazione svolta dal personale medico.

La vaccinazione del personale alle dipendenze del DAP è stata svolta all'interno della struttura per quanti ne abbiano fatto richiesta e per un primo gruppo di agenti di Polizia penitenziaria. Le frequenti disdette hanno portato il presidio medico, in un secondo momento, ad indirizzare la Polizia penitenziaria al servizio del CUP. Al 15 ottobre 2021 una ventina di agenti risultano ancora non vaccinati.

10.5 I dati dell'equipe Ser.D.

Il Servizio Dipendenze e Alcolologia (Ser.D), operante all'interno della C.C. di Spini di Gardolo, offre interventi d'aiuto con un approccio multidisciplinare: medico, sociale e psicologico. L'intervento medico è inizialmente di natura consulenziale: visite di consulenza su richiesta dell'equipe medica dell'Area Sanitaria della C.C. finalizzate alla valutazione diagnostica in casi sospetti per patologie da dipendenza. Nei casi di tossicodipendenza l'intervento può proseguire mediante visite di monitoraggio ed eventuale prescrizione di terapia specifica. Gli interventi di area psicologica e sociale sono anch'essi inizialmente di tipo valutativo al fine del completamento diagnostico. Successivamente possono proseguire interventi di sostegno psicologico e sociale ed orientamento alle possibili opzioni terapeutiche (inserimenti in comunità terapeutiche, progetti terapeutici ambulatoriali).

I dati dell'Equipe Ser.D. relativi all'assistenza sanitaria in carcere per l'anno 2020 evidenziano che sono stati presi in carico 158 detenuti, di cui 142 con diagnosi di tossicodipendenza. Per l'Area alcologia invece sono stati presi in carico 22 persone.

IN CARICO AL Ser.D

158
DETENUTI

142
CON DIAGNOSI DI
TOSSICODIPENDENZA

Rispetto ai programmi terapeutici in misura alternativa alla detenzione, nel corso del 2020, vi sono stati: 2 inserimenti in c.t. Casa di Giano; 1 inserimento in c.t. Camparta; 1 inserimento in c.t. Nuovo Orizzonti; 1 inserimento in c.t. Lodesana-Piacenza (paziente extraregionale); 1 inserimento in comunità Girasole; 1 inserimento c/o AFT in detenzione domiciliare; 1 affidamento terapeutico ambulatoriale (Ser.D Rovereto).

Da evidenziare che, nel corso del 2020, le comunità terapeutiche hanno ridotto fortemente gli ingressi a causa del virus.

10.6 Promozione della salute in carcere

Il D.P.C.M. del 1 aprile 2008 ha stabilito che, dal punto di vista della salute e della sanità, *“il trattamento della popolazione carceraria debba essere equiparabile a quello della popolazione generale”* ed ha assegnato per tale ragione al Sistema Sanitario Nazionale la tutela della salute della popolazione detenuta. Oltre ad avere accesso a cure equiparabili a quelle della popolazione generale, i detenuti dovrebbero però anche vivere in un ambiente che, per quanto ristretto e speciale, sia favorevole alla salute e renda comunque possibile l'adesione alle raccomandazioni su sani stili di vita che la sanità pubblica indirizza a tutta la popolazione per prevenire l'insorgenza di malattie croniche e degenerative. A tal fine, lo stesso decreto prevede l'attivazione in tutte le regioni **dell'Osservatorio permanente sulla salute penitenziaria** e la rilevazione sistematica dello stato di salute e dei fattori di rischio individuali in tutti gli istituti di pena del territorio regionale di riferimento.

Nel corso del 2020 l'Osservatorio **permanente sulla salute penitenziaria** si è riunito in due occasioni nel corso delle quali, oltre a rilevare la situazione relativa alla gestione della pandemia, sono stati trattati i seguenti argomenti: monitoraggio del nuovo modello organizzativo dell'assistenza sanitaria nella Casa Circondariale di Spini di Gardolo; implementazione e monitoraggio del Piano Locale di Prevenzione delle condotte suicidarie; formazione per la prevenzione delle condotte suicidarie. Nel giugno 2021 si è svolta la prima riunione dell'Osservatorio relativa alla presentazione e commento dei dati del primo monitoraggio riferito al periodo marzo - dicembre 2020.

10.7 La REMS di Pergine

La REMS, una struttura residenziale socio-sanitaria afferente all'Unità Operativa di Psichiatria, situata all'interno dei servizi riabilitativi del Servizio Territoriale - Ambito Est (piano rialzato del Padiglione Perusini, via San Pietro 2 – Pergine Valsugana) ospita cittadini della Provincia di Trento e della Provincia di Bolzano per i quali il Magistrato ha stabilito una misura di sicurezza detentiva in quanto autori di reato non imputabili, a causa di infermità psichica e con comportamenti socialmente pericolosi o una misura di sicurezza provvisoria. Si tratta di una struttura chiusa, con personale sanitario presente nelle 24 ore: le caratteristiche del servizio offerto richiedono un rapporto operatori/pazienti che consenta livelli assistenziali particolarmente elevati.

La REMS è dotata di personale sanitario e amministrativo come stabilito da Apss nel rispetto dei requisiti definiti dal Ministero. Le indicazioni della normativa e la necessità di dare a operatori e pazienti garanzia di sicurezza richiedono la presenza di 2 operatori sanitari *full-time* di cui almeno 1 infermiere nelle 24 ore, affiancati da un addetto del servizio di sorveglianza. Dal lunedì al venerdì, con orario diurno, sono presenti altre figure professionali. Il medico psichiatra è presente in misura oraria proporzionale al numero e ai bisogni degli ospiti. Di notte, nei giorni festivi e negli orari diurni in cui lo psichiatra non è presente, è garantita la pronta disponibilità medica psichiatrica in caso di bisogno. L'assistenza medica generale è garantita dai coordinatori sanitari dell'attigua RSA e, in loro assenza, dal medico di continuità assistenziale (guardia medica). Le visite specialistiche si svolgono all'interno della struttura oppure all'esterno nelle modalità previste e concordate dal Magistrato. In caso di emergenza sanitaria è facoltà del responsabile della REMS disporre il trasferimento dell'utente in ospedale, comunicandolo al Magistrato. Di seguito lo schema di riferimento per la dotazione organica e le presenze in turno.

Nel corso del 2020 non si sono registrati contagi tra gli ospiti | Nel corso del 2020 non si sono registrati contagi tra gli ospiti che sono stati oggetto di regolare screening; le uscite sono state

rimodulate in rapporto alle fasi della pandemia e alla affidabilità dei pazienti nell'adeguarsi ai comportamenti richiesti.

Al 31 dicembre 2020 erano assegnate alla REMS di Pergine Valsugana 10 persone, 5 residenti in provincia di Trento e 5 in quella di Bolzano. Nel corso del 2020 si sono registrati 7 nuovi ingressi (2 in misura provvisoria e 3 con aggravamento delle libertà vigilata) e 5 dimissioni per un totale di 15 persone seguite nel corso dell'anno.

Presenze personale al 31/12/2020

	MATTINA	POMERIGGIO	NOTTE	TOTALE
COORDINATORE	1		-	1
INFERMIERE	1	1	1	7
TeRP/EDUCATORE	3		0	3
OSS/TeRP	1	1	1	5
PSICHIATRA	1		PD	1
SERVIZIO VIGILANZA	1	1	1	6
ASSISTENZA MEDICA	3h/settimana			
PSICOLOGO	20h/settimana			
ASS. SOCIALE	Presenza programmata			
AMMINISTRATIVO	Posto scoperto in attesa di sostituzione			

Fonte: REMS di Pergine

In riferimento all'organizzazione attualmente si evidenziano le seguenti criticità:

- con il mese di luglio 2020 è venuta completamente a mancare la figura amministrativa/giuridica di riferimento (18 ore a settimanali). Si segnala quindi una situazione di grave carenza di competenza giuridica nel garantire gli adempimenti formali e un opportuno sostegno alle scelte strategiche e cliniche dal momento che tutto il personale è di estrazione socio-sanitaria;
- sembra opportuno sollecitare una maggiore attenzione rispetto agli aspetti pratici di una struttura di questo genere: lentezza degli approvvigionamenti di farmaci e materiale, scarsa manutenzione (tinteggiatura, riparazioni), arredamento insufficiente e obsoleto;
- preme infine ricordare come il lavoro in REMS sia riconosciuto da tutti come estremamente impegnativo, con un altissimo rischio di *burn-out* per i professionisti sanitari che si trovano a svolgere un mandato carico di contraddizioni, con forti aspetti di cronicità e pesanti istanze custodiali e di controllo sociale che non sono sempre riconducibili al proprio compito di cura e riabilitazione. Questa peculiare situazione impone un sostegno concreto da parte dell'Apss: potrebbe in questo senso essere utile identificare un referente specifico sia a livello di azienda sanitaria che di amministrazione provinciale.

11 APPENDICE

Di seguito si riportano le schede delle principali sentenze della Corte costituzionale, relative all'anno 2020 e dei primi mesi del 2021. Esse sono state redatte dalle tirocinanti dell'Ufficio Garante, studentesse delle Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Trento Maria Nicotra, Geraldina Ester Di Natali e Eleonora Zocca.

Corte Costituzionale, sentenza n. 18 del 2020

Data di deposito: 14 febbraio 2020

Giudice remittente: Corte di Cassazione

Disposizioni censurate: *art. 47 quinquies, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354* (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non prevede la concessione della detenzione domiciliare speciale anche nei confronti della condannata madre di prole affetta da handicap totalmente invalidante, ancorché di età superiore ai 10 anni

Parametri costituzionali invocati:

- Art. 3, commi 1 Cost., sotto il profilo della intrinseca irragionevolezza di un sistema rigidamente legato all'età del minore, in cui, ai fini della concessione della detenzione domiciliare speciale, non si consenta affatto di apprezzare l'esistenza di situazioni omogenee a quella espressamente regolata (i.e. prole di età inferiore ai 10 anni), in cui si palesi la medesima necessità di assicurare al figlio l'effettiva presenza, e il pregnante sostegno, del genitore, quali sono le situazioni in cui il figlio appaia portatore di un handicap totalmente invalidante.
- Artt. 3, comma 2 e 31, comma 2 della Cost., in quanto l'indebita compressione delle finalità di protezione dell'istituto della detenzione domiciliare speciale, realizzata tramite l'irragionevole restrizione dei suoi spazi applicativi, è in grado di compromettere il pieno sviluppo della personalità umana e di pregiudicare il legame tra madre e figlio, che non può considerarsi esaurito dopo le prime fasi di vita del bambino.

Esito: viene dichiarata **l'illegittimità costituzionale dell'art. 47 quinquies, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354** (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non prevede la concessione della detenzione domiciliare speciale anche alle condannate madri di figli affetti da handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), ritualmente accertato in base alla medesima legge.

Punti salienti:

- L'istituto della detenzione domiciliare speciale è finalizzato ad ampliare,

oltre i casi in cui può essere concessa la detenzione domiciliare ordinaria ai sensi dell'art. 47 *ter*, comma 1, lettera a), o.p., la possibilità, per le madri condannate alla pena detentiva, di scontare quest'ultima con modalità esecutive extracarcerarie, per meglio tutelare il loro rapporto con i figli, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e se vi è la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli.

- In tal modo, il legislatore ha consentito anche alle madri condannate a pene detentive superiori a quattro anni, o che devono ancora scontare più di quattro anni di reclusione, di accedere alla detenzione domiciliare speciale, a condizione però che i figli non abbiano superato i dieci anni di età.
- Tale condizione, relativa all'età dei figli, sussisteva in origine anche per la detenzione domiciliare ordinaria, di cui all'art. 47 *ter*. Tuttavia, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 350 del 2003, ha inciso su tale ultima disposizione, estendendo la possibilità di concedere la detenzione domiciliare ordinaria nei confronti della madre condannata, convivente con un figlio portatore di disabilità totalmente invalidante, anche se di età superiore ai dieci anni.
 - Infatti, nel caso del figlio gravemente invalido il riferimento all'età non può assumere un rilievo dirimente, in considerazione delle particolari esigenze di tutela psico-fisica il cui soddisfacimento si rivela strumentale nel processo rivolto a favorire lo sviluppo della personalità del soggetto.
 - Nei casi di disabilità grave, l'autonomia personale è così ridotta da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione a qualunque età.
 - La disposizione censurata stabiliva, per contro, un trattamento difforme rispetto a situazioni familiari analoghe ed equiparabili fra loro, quali sono quella della madre di un figlio incapace perché minore degli anni dieci, ma con un certo margine di autonomia, almeno sul piano fisico, e quella della madre di un figlio disabile e incapace di provvedere da solo anche alle sue più elementari esigenze, il quale, a qualsiasi età, ha maggiore e continua necessità di essere assistito dalla madre rispetto ad un bambino di età inferiore agli anni dieci.
- Sia la detenzione domiciliare ordinaria che quella speciale, oltre che alla rieducazione del condannato, sono primariamente indirizzate a consentire la cura dei figli e a preservarne il rapporto con la madre, affinché le esigenze di sviluppo e formazione del bambino non siano pregiudicate dall'assenza della figura genitoriale.
- Stante l'identità di *ratio* dei due istituti, va dichiarata l'illegittimità costituzionale della preclusione dell'accesso alla sola detenzione domiciliare speciale per le madri con figli di età superiore ai dieci anni, ma affetti da

disabilità totalmente invalidante.

- La sentenza non incide sugli ulteriori requisiti per la concessione della misura, per cui si dovrà valutare che non sussista un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti (ovvero, nei casi previsti dall'art. 47-*quinquies*, comma 1 *bis*, o.p., che non sussista un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o di fuga).
- In sede di valutazione in concreto dei presupposti di concessione della detenzione domiciliare e di determinazione delle concrete modalità del suo svolgimento, il Tribunale di Sorveglianza sarà chiamato a contemperare ragionevolmente tutti i beni in gioco: le esigenze di cura del disabile, così come quelle parimenti imprescindibili della difesa sociale e di contrasto alla criminalità.

Corte Costituzionale, sentenza n. 74 del 2020

Data di deposito: 24 aprile 2020

Giudice remittente: Magistrato di Sorveglianza di Avellino

Disposizioni censurate: art. 50, comma 6, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure private e limitative della libertà), nella parte in cui prevede che il Magistrato di Sorveglianza può applicare in via provvisoria la semilibertà solo in caso di pena detentiva non superiore a sei mesi

Parametri costituzionali invocati:

- Art. 3, primo comma, Cost. in quanto la norma censurata, in antitesi con il criterio di gradualità nell'accesso ai benefici penitenziari, prevede, per l'ammissione in via provvisoria alla semilibertà, una limitazione più stringente (cioè un residuo di pena da scontare non superiore a 6 mesi) di quella valevole per la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, la quale può essere applicata provvisoriamente dal Magistrato di Sorveglianza, ai sensi dell'art. 47, comma 4, o.p., in rapporto a pene detentive da espiare, anche residue, fino a quattro anni; in altri termini: il giudice a quo ritiene che l'affidamento in prova al servizio sociale costituisca una misura che lascia più ampi spazi di libertà al detenuto rispetto alla semilibertà, eppure la legge richiede, per accedere provvisoriamente a quest'ultima condizioni più stringenti.
- Art. 27, primo e terzo comma, Cost., perché la norma comprometterebbe la funzione rieducativa della pena, alla cui realizzazione è preordinata la progressività del trattamento penitenziario. Infatti, il condannato, che pure abbia dato prova della volontà di recupero e scontato la metà della pena, ma che debba ancora espiare una pena superiore a sei mesi, dovrebbe attendere, per l'accesso alla semilibertà, i tempi occorrenti per la decisione del

Tribunale di Sorveglianza, con il rischio di perdere le opportunità di lavoro addotte a sostegno dell'istanza e senza poter sperimentare, altresì, nelle more, la misura richiesta, anche in vista della concessione della più ampia misura dell'affidamento in prova al servizio sociale da parte dello stesso organo collegiale.

Esito: viene dichiarata **l'illegittimità costituzionale dell'art. 50, comma 6, della legge 26 luglio 1975, n. 354** (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non consente al Magistrato di Sorveglianza di applicare in via provvisoria la semilibertà, ai sensi dell'art. 47, comma 4, o.p., in quanto compatibile, anche nell'ipotesi prevista dal terzo periodo del comma 2 dello stesso art. 50

Punti salienti:

- La semilibertà è la misura alternativa alla detenzione che consente al condannato e all'internato di trascorrere parte del giorno fuori dell'istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale (art. 48, comma 1, o.p.).
- La misura si scinde al suo interno in tre figure distinte per presupposti e funzioni.
 - La semilibertà per le pene dell'arresto e della detenzione non superiore a sei mesi, finalizzata precipuamente a limitare gli effetti desocializzanti della carcerazione di breve durata (art. 50, comma 1, o.p.).
 - La semilibertà per pene medio-lunghe, cui possono accedere, in base ai progressi compiuti nel corso del trattamento e in vista del graduale reinserimento nella società (art. 50, comma 4, o.p.), i condannati che abbiano espiato almeno la metà della pena (o i due terzi, quanto ai condannati per taluno dei delitti di cui all'art. 4 bis, o.p.), indipendentemente dall'entità della pena residua (art. 50, comma 2, primo periodo, o.p.).
 - Infine, la semilibertà cosiddetta "surrogatoria" dell'affidamento in prova al servizio sociale, di cui sono destinatari i condannati che debbano espiare una pena rientrante nel limite di fruibilità dell'affidamento in prova – ossia, attualmente, una pena detentiva, anche residua, non superiore a quattro anni (art. 47, comma 3 bis, o.p.) – ma che, in concreto, non siano ritenuti ancora meritevoli del beneficio più ampio: nel qual caso possono essere ammessi alla misura più contenuta della semilibertà, ancorché non abbiano ancora espiato la metà della pena (art. 50, comma 2, terzo periodo, o.p.).
- Il comma 6 dell'art. 50 o.p. stabilisce inoltre, al primo periodo, che nei casi previsti dal comma 1 dello stesso art. 50 o.p. – vale a dire, con riguardo alla semilibertà per pene detentive brevi – se il condannato ha dimostrato la propria volontà di reinserimento nella vita sociale, la semilibertà può essere

altresì disposta successivamente all'inizio dell'esecuzione della pena, quando cioè il condannato non abbia beneficiato dell'accesso diretto alle misure alternative, fruibile grazie al procedimento di sospensione dell'esecuzione della pena detentiva di cui all'art. 656 c.p.p.

- Nel caso di cui al punto precedente è possibile, in base al disposto di cui all'art. 50, comma 6 o.p., che richiama l'art. 47, comma 4, presentare al Magistrato di Sorveglianza – quando sussista il pericolo di un grave pregiudizio derivante dalla protrazione della detenzione – un'istanza per la concessione provvisoria della semilibertà, nell'attesa che nel merito si pronunci il Tribunale di Sorveglianza.
- La procedura di applicazione provvisoria da ultimo menzionata non risulta, peraltro, estesa alla semilibertà “surrogatoria” dell'affidamento in prova, mentre – alla luce del combinato disposto di commi 3 *bis* e 4 dell'art. 47 o. p. – è possibile presentare al Magistrato di Sorveglianza un'istanza per l'applicazione provvisoria della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale.
 - Va tenuto presente, in proposito, che all'affidamento in prova al servizio sociale, misura meno restrittiva alla semilibertà, possono accedere i condannati che debbono scontare una pena, anche residua, fino a 4 anni di reclusione.
 - La disciplina censurata, dunque, permette che un soggetto che debba ancora scontare un residuo di pena fino a 4 anni possa accedere in via provvisoria ad una misura alternativa meno restrittiva (l'affidamento in prova al servizio sociale) e non consente che un soggetto che debba parimenti scontare un residuo di pena fino a 4 anni possa presentare istanza per la concessione provvisoria di una misura alternativa più restrittiva (la semilibertà). Come innanzi precisato, infatti, la legge consente la presentazione di un'istanza volta alla concessione provvisoria della semilibertà unicamente ai soggetti che debbano scontare una pena residua che rientri nei limiti di cui all'art. 50, comma 1, o.p.
- Va precisato che l'affidamento in prova e la semilibertà restano, comunque, misure distinte non solo sul piano dei contenuti, ma anche su quello dei presupposti di ordine soggettivo. Per l'affidamento in prova è, infatti, richiesta una prognosi positiva riguardo alla capacità della misura di contribuire alla rieducazione del reo e di prevenire il rischio della recidiva (art. 47, comma 2, o.p.); laddove, invece, l'ammissione alle varie forme di semilibertà si fonda su presupposti più blandi, che ruotano sostanzialmente attorno all'esistenza delle condizioni per un graduale reinserimento sociale del condannato (art. 50, commi 4 e 6, o.p.).
- Ciò esclude che possa ravvisarsi tra le due misure una sorta di rapporto di continenza, a fronte del quale sarebbe senz'altro irragionevole precludere il

- meno al soggetto che potrebbe (astrattamente) aspirare al più.
- Ne consegue anche che il legislatore sarebbe libero di prevedere condizioni sostanziali diverse per l'accesso alle due misure alternative.
 - Tuttavia, ad oggi, per quanto attiene al limite di pena, le condizioni di accesso all'affidamento in prova al servizio sociale ed alla semilibertà risultano allineate, in forza di quanto dispone l'art. 50, comma 2, terzo periodo, o.p. (che ha introdotto la semilibertà c.d. surrogatoria).
 - Ciononostante, la possibilità di beneficiare di un accesso accelerato, tramite una procedura di applicazione provvisoria, che eviti al condannato i tempi di attesa della decisione del Tribunale di Sorveglianza e i pregiudizi ad essi connessi, risulta più ristretta per la misura della semilibertà.
 - Se, quindi, sarebbero per l'appunto legittime differenziazioni nelle condizioni di accesso alle diverse misure alternative, non v'è, però, alcuna ragione per lasciare (contraddittoriamente) disallineato *in peius* il beneficio "minore", cioè la possibilità di accesso anticipato e provvisorio al beneficio, tramite provvedimento dell'organo monocratico, in presenza di un pericolo di grave pregiudizio.
 - Nella logica gradualistica del trattamento penitenziario, infatti, la semilibertà precede e "prepara" l'affidamento in prova, che è misura evidentemente più ampia, in quanto recide ogni rapporto tra il condannato e l'istituto penitenziario, traducendosi in un regime di libertà assistita e controllata. Sarebbe, perciò, irragionevole che l'accesso alla misura "minore" resti soggetto, per l'aspetto considerato, a un regime più restrittivo di quello valevole per la misura "maggiore".
 - Infatti, l'attesa dei tempi – fisiologicamente più lunghi – richiesti per la decisione del Tribunale di Sorveglianza potrebbe far perdere al condannato, che pure sia già in possesso di tutti i requisiti per la fruizione della misura, l'opportunità di lavoro in relazione alla quale è stata formulata l'istanza di semilibertà e, con essa, l'effetto risocializzante connesso allo svolgimento dell'attività lavorativa *extra moenia*, anche in vista della successiva ammissione al beneficio più ampio.

Corte Costituzionale, sentenza n. 97 del 2020

Data di deposito: 22 maggio 2020

Giudice remittente: Corte di Cassazione

Disposizioni censurate: art. 41 bis, comma 2 quater, lettera f), della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui prevede che siano adottate tutte le necessarie misure di sicurezza volte a garantire che sia assicurata la assoluta impossibilità di scambiare oggetti per i detenuti in regime differenziato appartenenti

al medesimo gruppo di socialità

Parametri costituzionali invocati:

- Art. 3 Cost., sotto il profilo della congruità della misura applicata rispetto allo scopo che essa persegue, sicché non potrebbero essere imposte misure non riconducibili alla concreta esigenza di tutelare l'ordine e la sicurezza e, come tali, aventi una portata puramente afflittiva.
- Art. 27 Cost., in forza del quale le restrizioni disposte ai sensi dell'art. 41 *bis*, comma 2, o.p. non potrebbero mai essere tali da vanificare completamente la necessaria finalità rieducativa della pena e da violare il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità, mediante l'impedimento di qualsiasi forma, anche minima, di socialità.

Esito: viene dichiarata **l'illegittimità costituzionale dell'art. 41 *bis*, comma 2 *quater*, lettera f), della legge 26 luglio 1975, n. 354** (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui prevede l'adozione delle necessarie misure di sicurezza volte a garantire che sia assicurata la assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità, scambiare oggetti anziché la assoluta impossibilità di comunicare e scambiare oggetti tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità

Punti salienti:

- La funzione della sospensione delle regole del regime penitenziario ordinario prevista dall'art. 41 *bis* o.p. è quella di rescindere i collegamenti ancora attuali sia tra i detenuti che appartengano a determinate organizzazioni criminali, sia tra gli stessi e gli altri componenti del sodalizio che si trovano in libertà.
- Ciò che l'applicazione del regime differenziato intende soprattutto evitare è che gli esponenti dell'organizzazione in stato di detenzione, sfruttando l'ordinaria disciplina trattamentale, possano continuare (utilizzando particolarmente, in ipotesi, i colloqui con familiari o terze persone) a impartire direttive agli affiliati in stato di libertà, e così mantenere, anche dall'interno del carcere, il controllo sulle attività delittuose dell'organizzazione stessa.
- Le regole di cui all'art. 41 *bis* o.p., pur assicurando anche ai detenuti in questione indispensabili momenti e forme di "socialità" intramuraria, circoscrivono queste relazioni all'interno di gruppi ristretti, costituiti da non più di quattro persone, limitandone altresì la durata massima. La composizione di ciascun singolo gruppo è governata da complessi criteri, ispirati alla necessità di evitare ogni occasione di rafforzamento delle consorterie criminali, nonché ogni possibilità che vengano scambiati con l'esterno ordini, informazioni e notizie.
- I gruppi di socialità rappresentano la modalità prescelta dal legislatore per conciliare, da una parte, la finalità essenziale del regime differenziato

(evitare che i detenuti più pericolosi possano mantenere vivi i propri collegamenti con le organizzazioni criminali di riferimento) e, dall'altra, l'esigenza di garantire le accennate forme indispensabili di socialità.

- La disposizione censurata prevede, d'altro canto, che l'amministrazione penitenziaria adotti tutte le necessarie misure di sicurezza, anche attraverso accorgimenti di natura logistica sui locali di detenzione, volte a garantire che sia assicurata la assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità e di scambiare oggetti.
 - L'assoluta impossibilità di comunicare è prevista solo fra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità, sul presupposto che, invece, una inevitabile relazione comunicativa possa svilupparsi fra i detenuti che al medesimo gruppo di socialità siano assegnati.
 - Dalla formulazione letterale della norma si deduce, per contro, che anche i detenuti appartenenti al medesimo gruppo di socialità non possono scambiare oggetti, mentre le comunicazioni sono vietate solamente tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità. Infatti, l'inciso che limita il divieto ai soli detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità è collocato dopo il riferimento alle comunicazioni, e ad esso si riferisce, mentre per il divieto di scambiare oggetti la norma adotta una formulazione incondizionata.
 - Lo scambio di oggetti, di fatto, potrebbe consentire di veicolare informazioni tra detenuti, perché qualsiasi oggetto si presta astrattamente ad assumere – per effetto di una precedente convenzione, per la sua valenza simbolica intrinseca o semplicemente per i rapporti interpersonali tra le parti – un determinato significato comunicativo; il significato simbolico o convenzionale insito nell'oggetto scambiato potrebbe efficacemente tradursi, in ipotesi, in una comunicazione da veicolare all'esterno, magari in occasione di un colloquio con familiari o (negli eccezionali casi in cui è consentito) terze persone.
- Tuttavia, il divieto di scambiare oggetti, nella parte in cui si applica anche ai detenuti inseriti nel medesimo gruppo di socialità, non risulta né funzionale né congruo rispetto alla finalità tipica ed essenziale del provvedimento di sottoposizione del singolo detenuto al regime differenziato, consistente nell'impedire le sue comunicazioni con l'esterno. In queste condizioni, non è giustificata la deroga – da tale divieto disposta – alla regola ordinariamente valida per i detenuti, che possono scambiare tra loro oggetti di modico valore (art. 15, comma 2, del d.P.R. n. 230 del 2000), e la proibizione in parola finisce per assumere un significato meramente afflittivo, in violazione anche dell'art. 27, terzo comma, Cost.
- Infatti, i detenuti appartenenti al medesimo gruppo di socialità hanno varie occasioni di comunicare qualsiasi messaggio tra loro in forma orale, senza poter essere ascoltati, salve le casuali percezioni degli agenti comunque

presenti per sorvegliare gli spazi comuni, e salve le specifiche captazioni o intercettazioni ambientali, che tuttavia devono essere appositamente autorizzate dall'autorità giudiziaria. In quelle stesse occasioni, pur essendo sottoposti a continua videosorveglianza, i detenuti ben possono inoltre scambiare comunicazioni in forma gestuale, dal significato non facilmente intelligibile.

- Nelle occasioni di socialità, anche a non voler considerare i messaggi (in ipotesi inascoltati) dal contenuto inequivocabile, è ben immaginabile che il più criptico significato simbolico o convenzionale di un oggetto scambiato possa, quindi, essere agevolmente sostituito da un'esternazione orale o gestuale, apparentemente casuale, ma in realtà dal contenuto chiaro (solo) all'altro detenuto che ascolta od osserva.
- Poiché, dunque, i detenuti appartenenti al medesimo gruppo di socialità possono agevolmente comunicare, ed in ciò scambiarsi messaggi dal contenuto vario, anche diretti verso l'esterno, vale per questa ipotetica giustificazione del divieto di scambiare oggetti tra i soggetti in questione – *id est* impedire la trasmissione all'esterno del carcere di messaggi funzionali all'attività criminale dell'organizzazione malavitosa – un giudizio di incongruità rispetto allo scopo, cui non può non accompagnarsi, di conseguenza, la sottolineatura del carattere inutilmente e meramente afflittivo della misura; in altri termini: la comune appartenenza al medesimo gruppo di socialità consente, a monte, lo scambio di qualunque contenuto informativo, e ciò senza dover ricorrere, appunto, allo scambio di oggetti.
- La valutazione non muta nemmeno a considerare l'altra possibile *ratio* dell'applicazione del divieto all'interno del medesimo gruppo di socialità, laddove cioè si ritenga che la proibizione si giustifichi al fine d'impedire che taluno degli appartenenti al gruppo possa acquisire, attraverso lo scambio di oggetti, una posizione di supremazia nel contesto penitenziario, simbolicamente significativa nell'ottica delle organizzazioni criminali e da comunicare, come tale, all'esterno del carcere.
 - Infatti, il manifestarsi, all'interno del carcere, di forme di “potere” dei detenuti più forti o più facoltosi, suscettibili anche di rafforzare le organizzazioni criminali, deve essere impedito attraverso la definizione e l'applicazione rigorosa e imparziale delle regole del trattamento carcerario e non potrebbe, per converso, considerarsi legittimo, a questo scopo, l'impiego di misure più restrittive nei confronti di singoli detenuti in funzione di semplice discriminazione negativa, non altrimenti giustificata, rispetto alle regole e ai diritti valevoli per tutti.
 - L'applicazione delle regole penitenziarie specificamente dettate per i gruppi di socialità consente, infatti, la costante osservazione dei gruppi e l'eventuale tempestiva modifica della loro composizione, che ben può essere suggerita proprio dalla rilevazione di un'anomala frequenza

e unidirezionalità degli scambi.

- Peraltro, la regola generale, posta dall'art. 15, comma 2, del d.P.R. n. 230 del 2000, consente la cessione o lo scambio unicamente di beni di "modico valore" (ad. es. generi alimentari o prodotti per l'igiene personale), sicché la possibilità di un utilizzo di beni di rilevante valore quale mezzo di accrescimento del potere in ambito carcerario è ragionevolmente da escludersi, già grazie all'applicazione della regola generale.

- L'applicazione necessaria e generalizzata del divieto di scambiare oggetti anche ai detenuti appartenenti al medesimo gruppo di socialità sconta il limite di essere frutto di un bilanciamento condotto *ex ante* dal legislatore, a prescindere, perciò, da una verifica in concreto dell'esistenza delle specifiche esigenze di sicurezza, e senza possibilità di adattamenti calibrati sulle peculiarità dei singoli casi.
- Non esiste, comunque, un diritto fondamentale del detenuto a scambiare oggetti, nemmeno con i detenuti assegnati al suo stesso gruppo di socialità.
- Pertanto, la compressione della possibilità di scambiare oggetti con gli altri detenuti del medesimo gruppo – espressione, questa, di una pur minimale facoltà di socializzazione – e la conseguente deroga all'applicazione delle regole ordinarie potrebbero giustificarsi non in via generale e astratta, ma solo se esista, nelle specifiche condizioni date, la necessità in concreto di garantire la sicurezza e la motivata esigenza di prevenire contatti con l'organizzazione criminale di appartenenza o di attuale riferimento, contrasti con elementi di organizzazioni criminali contrapposte, interazione con altri detenuti o internati appartenenti alla medesima organizzazione ovvero ad altre ad essa alleate.
- In forza della disposizione di cui alla lettera a) del comma 2 *quater* dell'art. 41 *bis*, o.p. – secondo cui la sospensione delle regole di trattamento e degli istituti di cui al comma 2 può comportare l'adozione di misure di elevata sicurezza interna ed esterna – resta pertanto consentito all'amministrazione penitenziaria di disciplinare le modalità di effettuazione degli scambi tra detenuti appartenenti al medesimo gruppo nonché di predeterminare le condizioni per introdurre eventuali limitazioni. Tali limitazioni dovrebbero risultare giustificate da precise esigenze, da motivare espressamente, e sotto questi profili ben potrebbero essere sindacate, di volta in volta, in relazione al caso concreto, dal Magistrato di Sorveglianza, in attuazione di quanto disposto dagli artt. 35 *bis*, comma 3, e 69, comma 6, lettera b), o.p.

Corte Costituzionale, sentenza n. 32 del 2020

Data di deposito: 26 febbraio 2020

Giudice remittente: Tribunale di Sorveglianza di Venezia; Corte d'appello di Lecce; GIP di Cagliari; GIP di Napoli; Tribunale di Sorveglianza di Taranto; Tribunale di Brindisi; GIP di Caltanissetta; Tribunale di Sorveglianza di Potenza; Tribunale di Sorveglianza di Salerno

Disposizioni censurate: *art. 1, comma 6, lettera b), della legge 9 gennaio 2019, n. 3 (Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici), modificativo dell'art. 4 bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui, modificando l'art. 4 bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, non prevede che le modifiche apportate si applichino soltanto ai condannati per fatti commessi successivamente all'entrata in vigore della legge n. 3 del 2019*

Parametri costituzionali invocati:

- Art. 3 Cost., sotto il profilo dell'ingiustificata disparità di trattamento tra coloro che hanno posto in essere delle condotte delittuose anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 3 del 2019, facendo affidamento sulla possibilità di non scontare in carcere una pena (anche residua) inferiore ai quattro anni, e coloro che, invece, hanno commesso i medesimi reati nella vigenza della citata legge. Inoltre, coloro che abbiano commesso reati inclusi nel novellato catalogo di cui all'art. 4 bis o.p. prima dell'entrata in vigore della legge n. 3 del 2019 si troverebbero ad essere o meno soggetti all'ordine di esecuzione e alla preclusione nella richiesta di accesso alle misure alternative alla detenzione, a seconda che siano stati ammessi all'esecuzione penale esterna prima o dopo la novella; dato che, a sua volta, dipenderebbe da circostanze del tutto contingenti quali la collocazione territoriale, la velocità con la quale è stato celebrato il processo, la rapidità dell'emanazione dell'ordine di esecuzione da parte del pubblico ministero e quella del Tribunale di Sorveglianza che, per ragioni istruttorie o per altro motivo, non abbia assunto una decisione prima dell'entrata in vigore della legge.
- Art. 24 Cost., sotto il profilo del diritto di stabilire le scelte difensive secondo i punti di riferimento che l'ordinamento garantisce senza che il legislatore modifichi, "a sorpresa", le "carte in tavola". L'imputato, ad esempio, potrebbe avere chiesto l'applicazione di un rito alternativo confidando in una diminuzione di pena sufficiente a poter beneficiare della sospensione dell'ordine di esecuzione; sospensione che, invece, non potrebbe essere più accordata in forza dell'entrata in vigore della legge n. 3 del 2019.
- Art. 25 Cost., sotto il profilo del divieto di retroattività di norme che

esplicano effetti di natura sostanziale, in quanto le modifiche introdotte dalla legge n. 3 del 2019, per i loro indubbi riflessi sostanziali in punto di esecuzione della pena in concreto, costituirebbero frutto di un cambiamento delle regole successivo alla data del commesso reato.

- Art. 27 Cost., in quanto l'applicazione immediata delle nuove preclusioni all'accesso alle misure alternative alla detenzione inciderebbe infatti in modo irragionevole sul percorso rieducativo, senza consentire al giudice una valutazione individualizzata dei presupposti per l'applicazione delle misure a più alta valenza risocializzante.
- Art. 117 Cost., con riferimento all'art. 7 CEDU, sotto il profilo dell'imprevedibilità della disciplina deteriore sopravvenuta, per i soggetti che hanno commesso il reato prima dell'entrata in vigore della legge n. 3 del 2019 e che quindi si sono dovuti confrontare con una modifica in senso sostanziale del quadro giuridico-normativo vigente nel momento in cui essi si sono determinati nella sua scelta delinquenziale.

Esito:

- Viene dichiarata **l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 6, lettera b), della legge 9 gennaio 2019, n. 3** (Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici), in quanto interpretato nel senso che le modificazioni introdotte all'art. 4 *bis*, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) si applichino anche ai condannati che abbiano commesso il fatto anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 3 del 2019, in riferimento alla disciplina delle misure alternative alla detenzione previste dal Titolo I, Capo VI, della legge n. 354 del 1975, della liberazione condizionale prevista dagli artt. 176 e 177 del codice penale e del divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione previsto dall'art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale.
- Viene dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 6, lettera b), della legge n. 3 del 2019, nella parte in cui non prevede che il beneficio del permesso premio possa essere concesso ai condannati che, prima dell'entrata in vigore della medesima legge, abbiano già raggiunto, in concreto, un grado di rieducazione adeguato alla concessione del beneficio stesso.

Punti salienti:

- L'art. 1, comma 6, lettera b), della legge n. 3 del 2019 ha inserito, nell'elenco dei delitti previsti dall'art. 4 *bis*, comma 1, o.p. i delitti contro la pubblica amministrazione di cui agli artt. 314, primo comma, 317, 318, 319, 319 *bis*, 319 *ter*, 319 *quater*, primo comma, 320, 321, 322 e 322 *bis* del codice penale.
- Per effetto di detto inserimento, tali delitti sono oggi soggetti, anzitutto, al medesimo regime "ostativo" rispetto alla concessione dei permessi premio,

del lavoro all'esterno e delle misure alternative alla detenzione, esclusa la liberazione anticipata, che vige per i delitti cosiddetti "di prima fascia" elencati nell'art. 4 *bis*, comma 1, o.p.

- Ciò significa che i benefici e le misure alternative in questione possono ora essere concessi ai condannati per la maggior parte dei delitti contro la pubblica amministrazione, di regola, soltanto nel caso in cui essi collaborino con la giustizia. Tale collaborazione potrà avvenire, alternativamente, ai sensi dell'art. 58 *ter* o.p., ovvero – in forza di un'ulteriore modifica del testo dell'art. 4 *bis* o.p., operata dall'art. 1, comma 6, lettera a), della legge n. 3 del 2019 – ai sensi dell'art. 323 *bis*, secondo comma, cod. pen.
- In difetto di collaborazione, il condannato per i delitti contro la pubblica amministrazione menzionati dalla disposizione censurata – così come qualsiasi altro condannato per i delitti contemplati dall'art. 4 *bis*, comma 1, o.p. – potrà accedere ai benefici e alle misure alternative alla detenzione diverse dalla liberazione anticipata soltanto:
 - allorché ricorrano le condizioni di cui all'art. 4 *bis*, comma 1 *bis*, o. p., ovvero
 - limitatamente alla concessione dei permessi premio, allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti, secondo quanto stabilito dalla sentenza n. 253 del 2019 della Corte Costituzionale.
- La sottoposizione dei condannati per delitti contro la pubblica amministrazione al regime dell'art. 4 *bis*, comma 1, o.p. comporta poi una serie di effetti stabiliti da altre norme dell'ordinamento penitenziario che rinviano allo stesso art. 4 *bis*, e in particolare:
 - una preclusione assoluta – non superabile neppure in presenza di collaborazione o di condizioni equiparate – rispetto alla concessione delle misure alternative della detenzione domiciliare "ordinaria" per ultrasessantenni (art. 47 *ter*, comma 01, o.p.) e della detenzione domiciliare cosiddetta "generica" (art. 47 *ter*, comma 1 *bis*, o.p.);
 - l'allungamento dei tempi di espiazione di pena necessari per l'accesso al lavoro all'esterno (art. 21, comma 1, o.p.), ai permessi premio (art. 30 *ter* o.p.) e alla semilibertà (art. 50, comma 2, o.p.);
 - un regime più rigoroso relativo alla revoca dei benefici penitenziari già concessi, ai sensi dell'art. 58 *quater*, comma 5, o.p.
- L'inserimento dei delitti contro la pubblica amministrazione indicati dalla disposizione censurata nell'elenco di cui all'art. 4 *bis*, comma 1, o.p. comporta un identico regime preclusivo rispetto alla liberazione condizionale, la quale – in forza dell'art. 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa),

convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203 – può essere concessa ai condannati per i delitti di cui all'art. 4 *bis*, comma 1, o.p. alla condizione che ricorrano i presupposti ivi indicati.

- Inoltre, l'inserimento dei delitti contro la pubblica amministrazione nell'elenco dell'art. 4 *bis*, comma 1, o.p., richiamato dall'art. 656, comma 9, lettera a), cod. proc. pen. comporta il divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione della pena, istituto che permette di presentare istanza al Tribunale di Sorveglianza competente ai fini della concessione di una misura alternativa alla detenzione. Ne consegue il necessario ingresso in carcere, nelle more del procedimento di sorveglianza, di chi sia condannato a pena detentiva non sospesa per la maggior parte dei delitti contro la pubblica amministrazione, nonostante l'entità della pena da scontare possa consentire al condannato di essere ammesso a una misura alternativa alla detenzione sin dall'inizio dell'esecuzione.
- La disposizione censurata nulla prevede in merito alla sua efficacia nel tempo.
- Il diritto vivente ritiene, invero, che le norme disciplinanti l'esecuzione della pena siano in radice sottratte al divieto di applicazione retroattiva che discende dal principio di legalità della pena di cui all'art. 25, secondo comma, Cost., per cui, di regola, le pene detentive devono essere eseguite in base alla legge in vigore al momento della loro esecuzione.
 - In primo luogo, infatti, dal momento che l'esecuzione delle pene detentive è un fenomeno che si dipana diacronicamente, spesso anche a notevole distanza dal fatto di reato, non può non riconoscersi che nel tempo inevitabilmente muta il contesto, fattuale e normativo, nel quale l'amministrazione penitenziaria si trova a operare. Da ciò deriva la necessità di fisiologici assestamenti della disciplina normativa, chiamata a reagire continuamente a tali mutamenti.
 - In secondo luogo, le (fisiologicamente mutevoli) regole trattamentali sono basate esse stesse su complessi bilanciamenti tra i delicati interessi in gioco, bilanciamenti i cui esiti mal si prestano a essere ricondotti alla logica binaria della soluzione "più favorevole" o "più sfavorevole" per il singolo condannato, con la quale è però costretto ad operare il divieto di applicazione retroattiva della legge penale. Si pensi a una eventuale riduzione delle "ore d'aria", a fronte però di maggiori opportunità di lavoro extra murario.
 - Da ultimo, un rigido e generale divieto di applicazione retroattiva di qualsiasi modifica della disciplina relativa all'esecuzione della pena o delle misure alternative alla detenzione che dovesse essere ritenuta in concreto deteriore per il condannato finirebbe per creare, all'interno del medesimo istituto penitenziario, una pluralità di regimi esecutivi paralleli, ciascuno legato alla data del commesso reato.

- Tuttavia, la disposizione censurata comporta, per una serie di reati contro la pubblica amministrazione, una trasformazione della natura delle pene previste al momento del reato e della loro incidenza sulla libertà personale del condannato, quanto agli effetti spiegati dalla stessa disposizione in relazione alle misure alternative alla detenzione, alla liberazione condizionale e al divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione della pena. Conseguentemente, l'applicazione della disposizione censurata ai condannati per fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore, quanto agli effetti appena menzionati, viola il divieto di cui all'art. 25, secondo comma, Cost.
 - Le misure alternative alla detenzione sono misure di natura sostanziale, che incidono sulla qualità e quantità della pena e, per ciò stesso, modificano il grado di privazione della libertà personale imposto al detenuto, finendo per costituire delle vere e proprie “pene” alternative alla detenzione, caratterizzate da una portata limitativa della libertà personale più contenuta rispetto alla pena detentiva, nonché da un'accentuata vocazione rieducativa che si esplica in forme del tutto diverse rispetto a quella che connota la sanzione carceraria.
 - Anche la modifica della disciplina per la concessione della liberazione condizionale comporta indubbi effetti sostanziali, perché la subordinazione della liberazione condizionale alla collaborazione processuale o alle condizioni equiparate comporta per il condannato per delitti contro la pubblica amministrazione l'evidente rischio di un significativo prolungamento del periodo da trascorrere in carcere, rispetto alle prospettive che gli si presentavano sulla base della legge vigente al momento del fatto; con conseguente incompatibilità con l'art. 25, secondo comma, Cost. dell'applicazione retroattiva della preclusione di cui all'art. 4 *bis*, comma 1, o.p. anche rispetto alla liberazione condizionale.
 - Identica conclusione va tratta, infine, quanto all'effetto riflesso spiegato dalla disposizione censurata in relazione al divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione della pena di cui all'art. 656, comma 9, lettera a), cod. proc. pen.. Di fatto, la collocazione della norma nel codice di rito non può essere considerata decisiva ai fini della individuazione dello statuto costituzionale di garanzia ad essa applicabile, poiché la stessa disposizione – vietando la sospensione dell'ordine di esecuzione della pena in una serie di ipotesi, tra cui il caso di condanna per un reato di cui all'art. 4 *bis* o.p. – incide direttamente sulla qualità e quantità della pena in concreto applicabile al detenuto, producendo l'effetto di determinare l'inizio dell'esecuzione della pena in regime detentivo, in attesa della decisione, da parte del Tribunale di Sorveglianza, sull'eventuale istanza di ammissione ad una misura alternativa. La norma, dunque,

comporta che una parte almeno della pena sia effettivamente scontata in carcere, anziché con le modalità extra murarie che erano consentite – per l'intera durata della pena inflitta – sulla base della legge vigente al momento della commissione del fatto.

- Sul versante internazionale la sentenza della Grande Camera Del Rio Prada contro Spagna ha ribadito che, in linea di principio, le modifiche alle norme sull'esecuzione della pena non sono soggette al divieto di applicazione retroattiva di cui all'art. 7 CEDU, eccezion fatta – però – per quelle che determinino una ridefinizione o modificazione della portata applicativa della “pena” imposta dal giudice. Ove il divieto di retroattività non operasse in tali ipotesi – conclude la Corte di Strasburgo – l'art. 7 CEDU verrebbe privato di ogni effetto utile per i condannati, nei cui confronti la portata delle pene inflitte potrebbe essere liberamente inasprita successivamente alla commissione del fatto.
- La retroattività della disciplina censurata, inoltre, contrasta con il diritto di difesa, perché, ad esempio, l'imputato di un reato commesso prima dell'entrata in vigore della legge n. 3 del 2019 potrebbe essersi determinato a rinunciare al proprio “diritto di difendersi provando” ed a concordare invece con il pubblico ministero una pena contenuta entro una misura che lo candidasse sin da subito a ottenere una misura alternativa alla detenzione, confidando comunque nella garanzia di non dover “passare per il carcere” grazie al meccanismo sospensivo di cui all'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. Parimenti, l'imputato potrebbe aver deciso, all'opposto, di affrontare il dibattimento, confidando nella prospettiva che la pena che gli sarebbe stata inflitta, anche in caso di condanna, non avrebbe comportato verosimilmente il suo ingresso in carcere, per effetto di una misura alternativa che egli abbia una ragionevole aspettativa di ottenere in base alla normativa in vigore al momento del fatto. Una modifica *in peius*, con effetto retroattivo sui processi in corso, della normativa in materia penitenziaria, è suscettibile di frustrare le (legittime) aspettative poste a fondamento di tali scelte difensive, esponendo l'imputato a conseguenze sanzionatorie affatto imprevedute e imprevedibili al momento dell'esercizio di una scelta processuale, i cui effetti sono però irrevocabili.
- L'art. 25, secondo comma, Cost. d'altro canto, non si oppone ad un'applicazione retroattiva delle modifiche derivanti dalla disposizione censurata alla disciplina dei meri benefici penitenziari, e in particolare dei permessi premio e del lavoro all'esterno.
 - Per quanto, infatti, non possa disconoscersi il significativo impatto di questi benefici sul grado di concreta afflittività della pena per il singolo condannato, la Consulta ritiene che modifiche normative che si limitino a rendere più gravose le condizioni di accesso ai benefici medesimi non determinino una trasformazione della natura della pena

- da eseguire, rispetto a quella comminata al momento del fatto e inflitta, sì da chiamare in causa il divieto di retroattività della norma penale.
- Il condannato che fruisca di un permesso premio, o che sia ammesso al lavoro all'esterno del carcere, continua in effetti a scontare una pena che resta connotata da una fondamentale dimensione "intramuraria".
 - Ciò non significa, peraltro, che al legislatore sia consentito disconoscere il percorso rieducativo effettivamente compiuto dal condannato che abbia già raggiunto, in concreto, un grado di rieducazione adeguato alla concessione del beneficio.
 - Ciò si porrebbe in contrasto con il principio di eguaglianza e di finalismo rieducativo della pena (artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.).
 - Pertanto, il condannato per uno dei reati considerati dall'art. 1, comma 6, lettera b) della legge n. 3 del 2019, che – prima dell'entrata in vigore della legge medesima – abbia raggiunto un grado di rieducazione adeguato al beneficio del permesso premio, deve potervi accedere, venendo altrimenti disconosciuta la funzione pedagogico-propulsiva del permesso premio, quale strumento idoneo a consentire il reinserimento della società, anche in vista della concessione di misure alternative alla detenzione.
 - Va osservato, peraltro, che non elide la rilevanza delle questioni prospettate l'intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale, operata dalla citata sentenza n. 253 del 2019, dell'art. 4 *bis*, comma 1, nella parte in cui non prevede che ai detenuti per i delitti ivi contemplati possano essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia a norma dell'art. 58 *ter* o.p., allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere, sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti. Nei casi decisi dalla Consulta con la sentenza n. 32 del 2020, infatti, il rimettente rappresentava di dover fare applicazione dell'art. 4 *bis*, comma 1, o. p., in conseguenza dell'inclusione, con effetto immediato, dei reati contro la pubblica amministrazione nel catalogo contemplato da detta disposizione; laddove, a fronte dell'accoglimento delle questioni sollevate, egli avrebbe dovuto valutare la concessione del permesso premio sulla base dei soli requisiti previsti dall'art. 30 *ter* o.p.

Sentenza Corte costituzionale n. 50 del 2020

Data di deposito: 12 marzo 2020

Giudice remittente: Corte di Cassazione

Disposizioni censurate: 47 *ter* comma 1 *bis* della l. 26 luglio 1975, n. 354 nella parte in cui - prevedendo la detenzione domiciliare per l'espiazione della pena non superiore a due anni, anche se costituente residuo di maggior pena, quando non ricorrano i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale e la detenzione domiciliare risulti comunque idonea a scongiurare il pericolo di commissione di altri reati - esclude l'applicabilità della stessa misura in caso di condanna per i reati di cui all'art. 4 *bis* o.p.

Parametri costituzionali invocati: artt. 3 e 27 commi 1 e 3 Cost.

Esito: La Corte dichiara **non fondate** le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 47 *ter*, comma 1 *bis*, della L. 26 luglio 1975, n. 354 sollevate in riferimento agli artt. 3, primo comma e 27, primo e terzo comma, della Costituzione.

Punti salienti:

- La Corte di cassazione è investita di un ricorso proposto avverso un'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Firenze il quale - chiamato a decidere su una istanza di affidamento in prova al servizio sociale con contestuale, alternativa, richiesta di detenzione domiciliare - ha provveduto al rigetto della prima dichiarando quindi inammissibile la seconda. L'istante scontava una pena di due anni e sei mesi di reclusione - disposta con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti divenuta definitiva - per i reati uniti dal vincolo della continuazione di tentata rapina aggravata e di rapina aggravata riconosciute le circostanze attenuanti di cui all'art. 62, comma 1, numeri 4) e 6) c.p. nonché le circostanze attenuanti generiche.
- Il rimettente argomenta che la declaratoria di inammissibilità dell'istanza di detenzione domiciliare risulta conforme al dato normativo ed al diritto vivente. Il richiamo al solo elenco di cui al 4 *bis* (e non alla relativa disciplina) da parte dall'art. 47 *ter*, comma 1 *bis*, o.p., implica che la condanna per uno dei delitti in questione sarebbe di per sé ostativa all'applicazione della misura della detenzione domiciliare, restando irrilevante l'insussistenza di collegamenti del condannato con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, che invece può essere valorizzata nel contesto direttamente regolato dall'art. 4 *bis* o.p. Solo rimuovendo la preclusione prevista dall'art. 47 *ter*, comma 1 *bis*, o.p., quindi, sarebbe ipotizzabile un esito di annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Sorveglianza affinché valuti nel merito la sussistenza delle condizioni per l'accesso dell'istante alla detenzione domiciliare richiesta.
- Il rimettente precisa puntualmente come l'art. 4 *bis* o.p. offra una disciplina differenziata riguardo ai reati con matrice o sfondo associativo (cosiddetti

reati di prima fascia), per i quali la concessione dei benefici penitenziari è subordinata all'utile collaborazione del condannato con la giustizia e all'acquisizione di elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva (commi 1 e 1 *bis*); ad un complesso di altri reati (cosiddetti reati di seconda fascia, tra cui la rapina aggravata), considerati dal legislatore sintomatici di una particolare pericolosità sociale dell'autore, per i quali è necessario l'accertamento dell'insussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva (comma 1 *ter*); ad un ulteriore catalogo di reati (cosiddetti reati di terza fascia), per i quali la concessione dei benefici penitenziari può avvenire sulla scorta di una complessa valutazione circa la personalità del condannato e la sua evoluzione (comma 1 *quater*).

- L'art. 47 *ter*, comma 1 *bis*, o.p. tuttavia introdurrebbe una presunzione assoluta di inidoneità contenitiva della detenzione domiciliare di tipo ordinario rispetto ai condannati per determinati titoli di reato, ritenuti di per sé espressivi di più accentuata pericolosità, in ragione del loro inserimento in una qualunque delle fasce istituite dall'art. 4 *bis* o.p.; pare quindi che il divieto di accesso alla misura alternativa in questione sia dettato solo dalla particolare gravità del titolo di reato commesso.
- La Cassazione ben sottolinea come esigenze di deterrenza rispetto a determinate tipologie di reati non potrebbero legittimare scostamenti dall'imperativo costituzionale della funzione rieducativa della pena, che, secondo la sentenza della Corte costituzionale n. 149 del 2018, deve "declinarsi nella fase esecutiva come necessità di costante valorizzazione, da parte del legislatore prima e del giudice poi, dei progressi compiuti dal singolo condannato durante l'intero arco dell'espiazione della pena".
- La disciplina dettata dall'art. 47 *ter* comma 1 *bis* quindi palesa una irragionevolezza di cui era ben conscio il legislatore che, in sede di attuazione della delega di modifica dell'ordinamento penitenziario, contenuta nella L. 23 giugno 2017 n. 103, aveva preconizzato la soppressione della disposizione censurata, poi però non realizzata. Un caso di rapina aggravata – reato facente sì parte del novero di cui al 4 *bis* ma come “reato di seconda fascia” – estraneo, nella fattispecie strutturale e nelle più frequenti manifestazioni empiriche, a contesti di crimine organizzato, con il paradosso che per la rapina aggravata non vige alcuna generale presunzione di non meritevolezza del relativo condannato rispetto al beneficio penitenziario, la cui concessione è solo circondata da maggiori cautele, temporali e istruttorie.
- Il giudice remittente è chiaro nell'escludere che il divieto assoluto della detenzione domiciliare ordinaria rispetto al condannato per uno dei delitti di cui all'art. 4 *bis* legge o.p., sia giustificabile in base all'estraneità della detenzione domiciliare al circuito rieducativo e trattamentale e ben riflette sulla natura e sulle finalità dell'istituto della detenzione domiciliare nel

nostro ordinamento, puntualizzando come anch'essa realizzerebbe infatti una modalità meno afflittiva di esecuzione della pena, parteciperebbe alla ordinaria finalità rieducativa e di reinserimento sociale della pena, non essendo più tale beneficio limitato alla protezione dei "soggetti deboli" prima previsti come destinatari esclusivi della misura, ma essendo applicabile in tutti i casi di condanna a pena non superiore a due anni (anche se residuo di maggior pena), salva la valutazione di idoneità ad evitare il pericolo di recidiva (è citata la sentenza n. 422 del 1999).

- Con specifico riguardo al principio di progressività trattamentale, la Corte di cassazione evidenzia infine che il condannato per uno dei delitti elencati dall'art. 4 *bis* o.p. può essere ammesso all'affidamento in prova al servizio sociale di cui all'art. 47 o.p., ove sussistano le condizioni enunciate in tale norma, mentre non potrebbe mai fruire della detenzione domiciliare prevista dal citato art. 47 *ter*, comma 1 *bis*, nonostante quest'ultima misura abbia carattere maggiormente contenitivo e risulti dunque più idonea, semmai, a fronteggiarne la residua pericolosità sociale.
- In breve, la disciplina censurata contrasterebbe con l'art. 3, primo comma, Cost. in quanto irragionevole, sia perché fondata su una presunzione arbitraria, suscettibile di agevole smentita, sia perché espressiva di una preclusione non superabile neppure alla luce delle condizioni che, invece, consentono l'accesso ad ulteriori benefici proprio per i reati elencati nell'art. 4 *bis* o.p. Benefici - osserva il giudice rimettente - che comprendono l'affidamento in prova al servizio sociale, applicabile in luogo della detenzione domiciliare, pur trattandosi, sempre a dire del rimettente, di una misura con caratteristiche meno contenitive di quelle della misura preclusa. La disciplina in questione contrasterebbe con la direttiva costituzionale di finalizzazione rieducativa della pena, da cui discenderebbero i principi di personalizzazione, gradualità e proporzionalità nell'esecuzione delle sanzioni detentive (art. 27, commi primo e terzo, Cost.). Può insomma "dubitarsi della intrinseca ragionevolezza della preclusione assoluta così istituita, e della sua conformità ai principi di rieducazione e di personalità e proporzionalità che dovrebbero sorreggere la risposta punitiva in ogni momento della sua attuazione".
- L'Avvocatura di Stato lamenta un mancato tentativo da parte del giudice a quo di interpretazione della norma conforme a Costituzione (che la Consulta però determina come esperito tuttavia necessariamente senza successo) e soprattutto che il rimettente non abbia tenuto conto della peculiare natura della sentenza che ha disposto la pena (in questo caso una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p.). Interessante in merito la precisazione da parte della Consulta circa l'assoluta irrilevanza della natura della sentenza, dato che l'accordo tra le parti, di cui essa è frutto, investe solo l'applicazione delle pene principali e non le vicende del titolo

esecutivo poi scaturito dalla sentenza e a maggior ragione le misure previste dall'ordinamento penitenziario per favorire il percorso di risocializzazione, che dipendono dal concreto andamento della fase esecutiva e prescindono completamente da ogni logica negoziale.

Gli argomenti della Consulta, la decisione:

- La Corte costituzionale **destituisce di fondamento l'argomento della presunzione assoluta di pericolosità** – pure a fronte dell'ampiamente richiamata giurisprudenza del giudice delle leggi, sempre ben attento ad espungere rigidi automatismi in materia di esecuzione penale - in quanto solo in parte conferente alla disciplina censurata. La preclusione indicata dal rimettente si fonda su una logica presuntiva (quella che tipicamente utilizza il titolo del reato commesso quale misuratore in astratto della pericolosità del condannato), ma trova fondamento concomitante in elementi che discendono dalla necessaria valutazione giudiziale del caso concreto. Il soggetto che patisce la preclusione, cioè l'impossibilità di accedere alla detenzione domiciliare, non è infatti individuato su base presuntiva assoluta, solo in ragione del titolo del reato commesso.
- In definitiva, il soggetto interessato dalla preclusione censurata non è solo l'autore di un determinato reato ma, in ciascun caso concreto, è persona dalla pericolosità non contenibile attraverso i presidi tipici della misura di cui all'art. 47 *ter* o.p. La Corte fa presente come presunta in assoluto non sia la pericolosità del soggetto, ma l'inefficacia rieducativa e preventiva di una particolare misura. Nel suo complesso, in definitiva, la disciplina censurata non risulta insensibile alle opportunità di risocializzazione che sempre, in ciascuno dei casi condotti all'attenzione del giudice competente, possono essere collegate alle misure in discussione.
- La Corte supera pure la seconda obiezione posta dal rimettente, relativa alla contraddittorietà della disciplina a fronte del contesto normativo d'insieme in cui è inserita – che quest'ultimo propone di eliminare nel senso che l'assenza di elementi dimostrativi del collegamento con il crimine organizzato dovrebbe consentire l'accesso alla detenzione domiciliare nella stessa misura in cui consente l'applicazione delle altre misure ricordate. Si precisa infatti come la preclusione censurata sia parte di una trama generale che valorizza le peculiarità delle varie forme di esecuzione della pena e al tempo stesso traccia percorsi alternativi che modificano i singoli casi anche in base alle loro caratteristiche concrete. È vero che anche a fronte di una valutazione di pericolosità meno pregnante si incorre nell'impedimento, ma il soggetto ritenuto “meno pericoloso” può accedere a misure diverse e per certi versi perfino più favorevoli della detenzione domiciliare, e, se ciò non accade, la ragione risiede pur sempre nella erroneità della premessa, cioè nella constatazione che ricorrono invece, nel suo caso, elementi concretamente sintomatici di un'apprezzabile pericolosità (sia pure nell'ottica restrittiva

dell'art. 4 bis o.p.).

- Quando infine la Consulta si trova a prendere posizione sull'ultimo argomento, secondo il quale la detenzione domiciliare dovrebbe essere applicabile con maggiore larghezza rispetto all'affidamento in prova, poiché presenterebbe un effetto di restrizione più intenso della misura non detentiva, e potrebbe quindi fronteggiare situazioni di pericolosità più marcata chiarisce come sia impossibile fare una graduatoria delle misure che le classifichi secondo una scala ascendente di severità, muovendo da quelle che presenterebbero minore analogia con la reclusione intramuraria, fino a quelle che con quest'ultima dovrebbero in tesi esibire più forti analogie. Si ribadisce la peculiarità di ogni misura alternativa, da determinarsi e fin dove possibile "personalizzarsi" avendo visione del caso concreto - pur nell'omogeneità che ne accomuna le finalità, sempre rieducative e di risocializzazione. Si ribadisce come la considerazione della detenzione domiciliare quale misura priva di funzionalità risocializzante è recessiva giacché si tratta di una forma di esecuzione della pena che può arricchirsi di prescrizioni non necessariamente strumentali alle sole e basilari esigenze di vita dell'interessato.
- È in quest'ottica che si innesta una riflessione sull'affidamento in prova, il quale "implica la possibilità di prescrizioni tanto stringenti da risolvere la misura, a sua volta, in uno strumento di limitazione anche marcata della libertà personale e nel contempo valorizza al massimo grado l'affidamento ai servizi sociali rimanendo certamente in grado di fronteggiare la pericolosità segnalata dalla qualità del reato commesso, anche quando si tratti di fattispecie compresa negli elenchi dell'art. 4 bis o.p." A fronte di ciò "se, come avviene nel caso che ha dato origine alle presenti questioni, si è stimato o può stimarsi che neppure prescrizioni particolarmente severe varrebbero a conseguire risocializzazione e prevenzione, se ne può concludere che la preclusione dell'accesso ad una misura ancora meno articolabile, come la detenzione domiciliare, non presenta connotati di irragionevolezza e non viola il principio di finalizzazione rieducativa della pena."

Corte Costituzionale, sentenza n. 113 del 2020

Data di deposito: 12 giugno 2020

Giudice remittente: Corte di cassazione

Disposizioni censurate: *art. 30 bis, comma 3, in relazione al successivo art. 30 ter, comma 7, della legge 26 luglio 1975, n. 354* (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui prevede che il termine per proporre reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza in tema di permesso premio è pari a 24 ore.

Parametri costituzionali invocati:

- Art. 3 Cost., per l'equiparazione irragionevole del termine per il reclamo contro i provvedimenti di diniego dei permessi di necessità e contro i permessi premio, nonostante la profonda diversità tra i due istituti.
- Art. 24 Cost., per violazione del diritto di difesa, in ragione della necessità, per il detenuto, di articolare compiutamente i motivi di impugnazione nell'arco di sole 24 ore.
- Art. 27 Cost., perché la brevità del termine, comportando l'inammissibilità di un rilevante numero di reclami, impedirebbe alla Magistratura di Sorveglianza di vagliare la congruità del diniego di permesso premio, che è uno strumento funzionale alla rieducazione.
- Art. 111 Cost., in ragione dello squilibrio realizzato a pregiudizio del detenuto che da un lato non disporrebbe delle conoscenze tecniche necessarie per esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa, e dall'altro non avrebbe il tempo necessario per ottenere l'assistenza tecnica di un difensore in un così breve lasso di tempo.

Esito: viene dichiarata **l'illegittimità costituzionale dell'art. 30 ter, comma 7, della legge 26 luglio 1975, n. 354** (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui prevede, mediante rinvio al precedente art. 30 bis, che il provvedimento relativo ai permessi premio è soggetto a reclamo al Tribunale di Sorveglianza entro ventiquattro ore dalla sua comunicazione, anziché prevedere a tal fine il termine di quindici giorni

Punti salienti:

- L'istituto dei permessi premio è stato introdotto dalla legge n. 663 del 1986 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) (c.d. legge Gozzini).
- L'art. 30 ter, comma 7 della legge sull'ordinamento penitenziario dispone che il provvedimento relativo ai permessi premio, emanato dal Magistrato di Sorveglianza, è soggetto a reclamo al Tribunale di Sorveglianza, secondo le procedure di cui al precedente art. 30 bis.
- L'art. 30 bis o.p. dispone, in particolare al comma 3, che tanto il detenuto quanto il pubblico ministero possono, entro ventiquattro ore dalla comunicazione del provvedimento del Magistrato di Sorveglianza, proporre reclamo al Tribunale di Sorveglianza (ovvero alla corte d'appello, se il provvedimento è stato adottato da altro organo).
- In forza di tale richiamo, il termine per proporre reclamo contro la decisione del Magistrato di Sorveglianza in materia di permessi premio è il medesimo indicato dall'art. 30 bis, comma 3, o.p. per il reclamo contro il provvedimento relativo ai permessi "di necessità", ed è dunque pari a ventiquattro ore dalla sua comunicazione.
- Il permesso premio è funzionale alla finalità di graduale reinserimento

sociale del condannato nella società e si distingue, per *ratio*, rispetto al permesso cosiddetto di necessità previsto dall'art. 30 o.p., istituito peraltro non connesso alla esecuzione della pena, potendo essere concesso anche prima del passaggio in giudicato della sentenza.

- La previsione di un unico termine di ventiquattro ore sia per il reclamo avverso il provvedimento relativo ai permessi “di necessità” – rispetto ai quali la brevità del termine appare correlata, nell’ottica del legislatore, alla situazione di urgenza allegata dall’interessato a fondamento della propria richiesta –, sia per il reclamo contro la decisione sui permessi premio, rispetto alla quale tali ragioni di urgenza certamente non sussistono, contrasta con l’art. 3 Cost., perché equipara irragionevolmente situazioni differenti.
- La brevità del termine è violativa del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost., perché l’interessato deve poter disporre di un termine congruo al fine di poter articolare compiutamente il reclamo, nei punti di fatto e di diritto. Inoltre, il detenuto incontra una oggettiva difficoltà, in un così breve lasso di tempo, di reperire l’assistenza tecnica di un difensore.
- Tali ostacoli alla possibilità di far valere efficacemente le proprie ragioni avverso una decisione su un istituto che risulta cruciale ai fini del trattamento, e che presenta una essenziale funzione pedagogico-propulsiva (in quanto permette l’osservazione, da parte degli operatori penitenziari, degli effetti sul condannato del temporaneo ritorno in libertà), determinano un indebito ostacolo alla funzione rieducativa della pena, nell’eventualità di decisioni erranee del Magistrato di Sorveglianza, che l’interessato non abbia la possibilità di contestare efficacemente avanti al Tribunale di Sorveglianza, per effetto dell’eccessiva brevità del termine concessogli per il reclamo.
- L’introduzione, ad opera dell’art. 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146 (Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria), convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 2014, n. 10, della disciplina di cui all’art. 35 *bis* o.p. sul reclamo giurisdizionale avverso le decisioni delle autorità penitenziarie che riguardano il detenuto, fornisce oggi un preciso punto di riferimento, già rinvenibile nel sistema legislativo, idoneo a eliminare il *vulnus* riscontrato, ancorché non costituente l’unica soluzione costituzionalmente obbligata.
- Il comma 4 del menzionato art. 35 *bis* o.p. prevede nell’ambito di quel procedimento il termine di quindici giorni per il reclamo innanzi al Tribunale di Sorveglianza, decorrente dalla notificazione o comunicazione dell’avviso di deposito della decisione del Magistrato di Sorveglianza. Tale termine costituisce, dunque, una soluzione già esistente nel sistema, che si presta naturalmente a essere estesa al reclamo avverso i provvedimenti del Magistrato di Sorveglianza concernenti i permessi premio, da presentare parimenti al Tribunale di Sorveglianza.

- Resta ferma la possibilità per il legislatore di individuare – nel rispetto dei principi costituzionali sopra richiamati – altro termine, se ritenuto più congruo, per lo specifico reclamo in esame.
 - Corte Cost., sent. n. 50/2020 preclusione per i reati di cui all’art. 4 *bis* ai fini dell’accesso alla detenzione domiciliare (rigettata)
 - Corte Cost., sent. n. 193/2020 inserimento nell’art. 4 *bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354 richiamato dall’art. 656 comma 9, lett. a) c.p.p. il reato di cui all’art. 12, commi 1 e 3, D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, senza prevedere una norma transitoria al fine di evitare l’applicazione retroattiva del divieto di sospensione dell’esecuzione della pena. Dopo Corte Cost., n. 32/2020 il risultato si ottiene in via interpretativa (rigettata)
 - Corte Cost., sent. n. 245/2020 decreti Covid in materia di detenzione domiciliare per motivi sanitari e revoca della stessa (rigettata)
 - Corte Cost., sent. n. 260/2020 esclusione dell’abbreviato per reati puniti con la pena dell’ergastolo (rigettata)
 - Corte Cost., sent. n. 278/2020 sospensione della prescrizione per pandemia (rigettata)

Corte costituzionale, sentenza n. 56 del 2021

Data di deposito: 31 marzo 2021

Giudice remittente: Magistrato di Sorveglianza di Milano

Disposizioni censurate: art. 47 *ter*, comma 01, della L. 26 luglio 1975, n. 354 “nella parte in cui prevede che i condannati ultrasettantenni che abbiano riportato condanne con l’aggravante della recidiva non possono usufruire della misura della detenzione domiciliare prevista dalla norma in esame” e in subordine “nella parte in cui non prevede che i condannati ultrasettantenni che abbiano riportato condanne con l’aggravante della recidiva non possono usufruire della misura della detenzione domiciliare prevista dalla norma in esame, salva l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti cessata o grandemente diminuita la pericolosità del soggetto”.

Parametri costituzionali invocati: artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione.

Esito: Le questioni sollevate in via principale dal giudice remittente vengono ritenute fondate; la Corte dichiara **l’illegittimità costituzionale dell’art. 47 *ter*, comma - 01, della L. 26 luglio 1975, n. 354** (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure private e limitative della libertà), limitatamente alle parole “né sia stato mai condannato con l’aggravante di cui all’articolo 99 del codice penale”.

Punti salienti:

- Osserva il giudice remittente che in generale l’applicazione della recidiva non esprimerebbe un giudizio di maggiore pericolosità del condannato, quanto

piuttosto una valutazione di maggiore gravità del fatto di reato commesso e che la sua applicazione dipenderebbe da "condizioni variabili e ingovernabili quali l'effettiva contestazione da parte del PM (che non sempre assolve l'obbligo di contestarla) e la discrezionalità del giudice nel riconoscerla e applicarla".

- La lettera della norma sotto scrutinio invece suggerisce che la recidiva implichi indirettamente un giudizio di maggiore pericolosità, non tenendo conto del fatto che tale giudizio risalirebbe al tempo della sentenza di condanna e non sarebbe pertanto attuale al tempo della decisione sulla misura alternativa, in relazione alle circostanze oggettive e soggettive del presente.
- Il remittente riflette su come appaia contraddittorio che la detenzione domiciliare possa essere concessa in linea di principio a condannati ultrasettantenni senza soglie di pena, ma venga preclusa allorché sia stato a suo tempo applicato l'istituto della recidiva, che incide solo sulla commisurazione della pena, che quindi non costituisce elemento rappresentativo di pericolosità attuale.
- L'Avvocatura dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate manifestamente infondate, asserisce come l'età del condannato non rappresenterebbe una condizione incompatibile con il regime carcerario, avendo la giurisprudenza di legittimità stabilito che la concessione della misura non avviene automaticamente, bensì sulla base di una verifica della meritevolezza del condannato e dell'idoneità della misura a favorirne il recupero e a prevenire la commissione di nuovi reati. La preclusione stabilita dal legislatore sarebbe il frutto di una scelta discrezionale, sindacabile soltanto ove trasmodi nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio. Ciò non si verificherebbe in relazione alla norma censurata, dal momento che l'esclusione della misura derivante dall'applicazione della recidiva si fonderebbe su una prognosi di segno negativo non irragionevole circa la futura condotta del condannato.
- La Corte fa presente come la disposizione censurata stabilisca in via generale che la pena della reclusione "può" essere espiata nella propria abitazione o in altro luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza, quando il condannato abbia compiuto i settant'anni di età. Il legislatore presume qui la diminuzione della pericolosità sociale del condannato che abbia raggiunto i settant'anni, e la possibilità del suo contenimento mediante l'obbligo di permanenza nel domicilio, muovendo dall'ulteriore presunzione che il carico di sofferenza associato alla permanenza in carcere cresca con l'avanzare dell'età, e con il conseguente sempre maggiore bisogno, da parte del condannato, di cura e assistenza personalizzate, che difficilmente gli possono essere assicurate in un contesto intramurario. Sicché la misura alternativa all'esame, più che all'obiettivo della rieducazione del condannato, appare qui ispirata al

principio di umanità della pena, sancito peraltro dallo stesso art. 27, terzo comma, Cost. (si ravvisa la stessa *ratio* del art. 275, comma 4, secondo periodo, del codice di procedura penale, a tenore del quale la custodia cautelare in carcere non può essere disposta nei confronti di chi abbia compiuto settant'anni, salvo che sussistano "esigenze cautelari di eccezionale rilevanza").

- Il *favor* per la detenzione domiciliare non è incondizionato. Il comma 1 vieta la concessione della misura a tre categorie di persone: a chi sia stato condannato per uno tra i principali delitti contro la libertà sessuale, ovvero per uno dei delitti menzionati dall'art. 51, comma 3 *bis*, cod. proc. pen. o dall'art. 4 *bis* o.p.; a chi sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza; a chi sia stato condannato in passato con l'aggravante della recidiva di cui all'art. 99 del codice penale. In presenza di una di tali cause ostative viene meno la presunzione di attenuata pericolosità del condannato senza possibilità di prova contraria da parte del condannato. Si noti come la disposizione censurata sia l'unica, nell'intero *corpus* dell'ordinamento penitenziario, a far discendere conseguenze radicalmente preclusive di una misura alternativa a carico di chi sia stato condannato in passato con l'aggravante della recidiva, imponendosi in altri casi solo condizioni più gravose per l'accesso ai benefici penitenziari (art. 30 *quater* o.p.), o il divieto di concedere una seconda volta le misure alternative dell'affidamento in prova. La disposizione di cui all'art. 58 *quater* o. p. è di ciò un esempio: se secondo l'art. 58 *quater* soltanto la recidiva reiterata osta a una seconda concessione di una misura alternativa, nella disposizione in oggetto già la recidiva semplice osta in radice alla detenzione domiciliare, proprio nei confronti di ultrasessantenni, rispetto ai quali la vita carceraria risulta particolarmente gravosa.
- La disposizione censurata condiziona l'accesso alla detenzione domiciliare al presupposto che il soggetto non sia "mai" stato condannato con l'aggravante di cui all'art. 99 cod. pen., senza precisare - dunque - se l'aggravante debba essere stata applicata nella stessa sentenza di condanna attualmente in esecuzione, ovvero in altra sentenza già pronunciata nei suoi confronti in qualsiasi momento del passato. L'individualizzazione del giudizio di pericolosità sociale del condannato si rivela così soltanto apparente. La disposizione censurata, in realtà, fa discendere in modo automatico un effetto preclusivo della detenzione domiciliare da un giudizio svolto tempo prima dal giudice della cognizione. Da ciò discende l'intrinseca irragionevolezza della disposizione censurata in rapporto ai principi di rieducazione e umanità della pena.
- Interessante il confronto con la sent. n. 50 del 2020 della Corte costituzionale, in occasione della quale la Corte ha sottolineato come la preclusione di accesso alle misure di cui all'art. 47 *ter* o.p. per i condannati

per reati di cui al 4 *bis*, trovi "fondamento concomitante in elementi che discendono dalla necessaria valutazione giudiziale del caso concreto", compiuta dalla stessa Magistratura di Sorveglianza. In quel caso la valutazione è attuale e contestualizzata rispetto alla possibile concessione di misure alternative, a differenza di quanto accade rispetto alla preclusione oggetto della disposizione all'esame nel presente giudizio.

- In conclusione, viene dichiarata l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata limitatamente all'inciso "né sia stato mai condannato con l'aggravante di cui all'articolo 99 del codice penale", restando così assorbita la questione formulata in via subordinata dal rimettente, con conseguente riespansione degli ordinari poteri discrezionali della Magistratura di Sorveglianza, chiamata a valutare della eventuale residua pericolosità sociale del condannato richiedente la misura, da apprezzarsi in concreto sulla base di tutte le circostanze risultanti al momento della decisione sull'istanza relativa.

Ordinanza n. 1380 del 26 maggio 2020

Giudice remittente: Magistrato di Sorveglianza di Spoleto

Disposizioni censurate: art. 2 del d.l. 10 maggio 2020, n. 29

Parametri costituzionali invocati: violazione degli artt. 3, 24, comma 2 e 111, comma 2, Cost., "nella parte in cui prevede che proceda a rivalutazione del provvedimento di ammissione alla detenzione domiciliare o di differimento della pena, per motivi connessi all'emergenza sanitaria da Covid-19, il Magistrato di Sorveglianza che lo ha emesso".

Punti salienti:

- Nel caso di specie, in data 21 marzo 2020, il giudice rimettente ha concesso provvisoriamente il differimento dell'esecuzione della pena ex art. 147 cod. pen. nelle forme di cui alla detenzione domiciliare ex art. 47 *ter* c. 1 *ter* o.p., secondo le disposizioni contenute negli artt. 684 c.p.p. e 47 *ter* c. 1 *quater* o.p. ad un condannato per associazione a delinquere di stampo mafioso con condotte realizzate tra il 1998 e 1999, per le quali gli sono stati comminati anni 5 di reclusione. È inoltre attestata la sua partecipazione ad un gruppo camorristico, a marcata connotazione familiare. Le condizioni di salute del condannato sono state più volte valutate con giudizio di compatibilità carceraria, sino al provvedimento di marzo 2020, pur rilevandocene la gravità. Con l'ultima relazione sanitaria del 20 marzo 2020, il responsabile medico affermava che il condannato, pur non presentando situazioni di incompatibilità con la prosecuzione dell'espiazione della pena in carcere, in considerazione delle particolari patologie da cui è affetto, potrebbe essere

particolarmente a rischio in caso di contagio da Covid-19. Sulla base di questo quadro istruttorio, tra cui anche una nota positiva dell'area trattamentale dell'Istituto penitenziario in cui il detenuto si trovava ristretto e l'idoneità del domicilio attestata dalle forze dell'ordine preposte a tali controlli, il Magistrato di Sorveglianza disponeva la detenzione domiciliare surrogatoria della sospensione dell'esecuzione della pena per gravi motivi di salute. La misura ha avuto regolarmente inizio.

- Nel mese di maggio viene emanato il d.l. 29/2020, dunque il Magistrato di Sorveglianza è chiamato a procedere alle richieste istruttorie ai fini della rivalutazione di cui all'art. 2 del d.l. appena ricordato e in tale occasione ritiene di dover sollevare questioni di legittimità costituzionale relative alla disciplina della rivalutazione periodica frequente della detenzione domiciliare concessa a particolari categorie di condannati ex art. 47 *ter* c. 1 *ter* o.p. per motivi connessi all'emergenza Covid-19.
- I rilievi critici messi in luce dal rimettente si concentrano, soprattutto, sull'intenzione di dimostrare che il procedimento di cui all'art. 2 d.l. 29 del 2020 dia vita, laddove venga instaurato dinnanzi all'organo monocratico, ad una procedura *de plano* – del tutto atipica rispetto alle altre previste dinnanzi alla giurisdizione di sorveglianza – confliggente con il diritto di difesa del condannato o internato e con il principio del contraddittorio. A supporto di tale tesi, il rimettente osserva, in particolare, che la disciplina d'urgenza non prevede alcuna forma di previo coinvolgimento dell'interessato o del suo difensore rispetto alla decisione del Magistrato di Sorveglianza, non venendo il beneficiario informato né dell'instaurazione del procedimento officioso finalizzato alla revoca, né del contenuto dell'istruttoria raccolta. Per di più, il giudice sostiene non solo che il rito in questione leda anche il canone di parità delle parti, visto il coinvolgimento formale dell'accusa – rappresentata dal Procuratore Distrettuale antimafia - e non della difesa prima della decisione, ma anche che lo stesso non possa considerarsi conforme alla Costituzione neppure facendo leva sull'orientamento della Consulta, secondo cui sarebbero compatibili con i diritti alla difesa i procedimenti a contraddittorio eventuale o differito, ovvero caratterizzati da una decisione assunta *de plano* a cui segue il contraddittorio pieno.
- Viene sottolineato che, anche a voler ammettere che alla revoca ex art. 2 del d.l. 29/2020 faccia seguito una pronuncia del Tribunale di Sorveglianza, in ossequio al procedimento di cui all'art. 684 c.p.p., ciò avverrebbe in un tempo eccessivamente lungo, essendo l'organo collegiale chiamato a intervenire entro sessanta giorni, ai sensi del combinato disposto tra gli artt. 47 *ter*, comma 1 *quater* e 47, comma 4, o.p. Termine, quest'ultimo, meramente ordinatorio, alla cui inosservanza non seguirebbe, pertanto, neppure l'inefficacia del provvedimento di revoca.
- L'ordinanza evidenzia, inoltre, un contrasto con l'art. 3 Cost., nella misura in

cui il condannato, ammesso alla detenzione domiciliare surrogatoria subisce il procedimento di frequentissima rivalutazione con rito a contraddittorio pieno, oppure senza alcuna possibilità di replica sui contenuti istruttori, “soltanto in base al dato del tutto casuale che rispetto alla pronuncia interinale del Magistrato di Sorveglianza sia già intervenuta la decisione in via definitiva dinanzi al Tribunale di Sorveglianza, oppure la stessa risulti calendarizzata in tempi successivi”.

- Il contrasto con l’art. 3 Cost. emerge anche con riferimento al perimetro soggettivo di tali rivalutazioni, concernenti i soli provvedimenti ammissivi connessi all’emergenza da Covid-19, quando riferiti ai condannati per alcune tipologie di delitti, secondo un elenco, diverso da quello di cui all’art. 4 *bis* o.p., contenuto nell’art. 2 d. l. 29/2020: soltanto i provvedimenti concessivi relativi ai condannati per i gravi reati, rientranti nell’elenco di cui sopra, dovranno essere frequentemente rivalutati, con le carenze di contraddittorio evidenziate e sino a che il Tribunale di Sorveglianza non si pronunci e dunque non può non rilevarsi come questa opzione normativa finisca per assegnare soltanto ad alcuni autori di reato un procedimento meno garantito e marcatamente orientato verso il ripristino della detenzione.

Ordinanza n. 2469 del 5 novembre 2020

Giudice remittente: Magistrato di Sorveglianza di Spoleto

Disposizioni censurate: *art. 58 quater, commi 1, 2 e 3 della legge 26 luglio 1975, n. 354* (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) nella parte in cui esclude che l’assegnazione al lavoro all’esterno, i permessi premio, l’affidamento in prova al servizio sociale, la detenzione domiciliare e la semilibertà possano essere concessi al condannato nei confronti del quale sia stata disposta la revoca della concessione dell’affidamento in prova, ai sensi dell’art. 47, comma 11, 47 *ter*, comma 6 e 51, comma 1 della medesima legge.

Parametri costituzionali invocati: artt. 3 e 27 Cost.

Punti salienti:

- Questa norma è volta a sanzionare la scarsa “affidabilità” di un condannato che si rende responsabile di condotte negativamente sintomatiche, quali l’evasione, ovvero la trasgressione alle prescrizioni di una pregressa misura alternativa, tale da averne comportato la revoca. Si tratta, dunque, di una sanzione e al tempo stesso di un deterrente finalizzati a responsabilizzare il soggetto.
- La preclusione, tuttavia, presenta caratteri di notevole rigidità poiché è fondata su una presunzione assoluta di temporanea inidoneità rispetto a forme di esecuzione della pena alternative alla detenzione, che opera per tre

anni dal momento in cui è disposta la revoca. La disposizione è riconducibile ad un quadro più ampio di automatismi e preclusioni in linea con una precisa linea di politica criminale per talune categorie di condannati.

- Il caso di specie, per i motivi dai quali è scaturita l'applicazione della preclusione, presenta alcune peculiarità che mettono a nudo le problematiche che possono sorgere dalla assoluta rigidità di questa disposizione, che seppur delimitata nel tempo, appare invincibile.
 - Il condannato, ammesso all'affidamento in prova per scontare tre anni di reclusione, a distanza di diciannove giorni dal fine pena, viene colpito da un provvedimento di revoca poiché si era allontanato non soltanto dal domicilio individuato per l'esecuzione della misura, ma anche dal territorio nazionale. Tale condotta viene valutata come sintomo inequivocabile di volontaria interruzione del percorso intrapreso, nonostante il condannato nel periodo precedente e per circa oltre due anni e mezzo avesse tenuto un comportamento esemplare, tanto da convincere l'autorità giudiziaria a considerare comunque validamente espiata la pena sino al giorno in cui è avvenuto tale allontanamento.
 - Raggiunto successivamente da un nuovo provvedimento di cumulo, emesso per la breve pena residua e per altre condanne riportate in diversi procedimenti, si rivolgeva al Magistrato di Sorveglianza, ai sensi dell'art. 47, comma 4, o.p., chiedendo la concessione in via provvisoria dell'affidamento in prova. L'istanza evidenziava il pregiudizio irreparabile che discendeva, sia dal punto di vista lavorativo, che familiare, dall'impossibilità di accedere nuovamente alla misura alternativa e sottolineava, perciò, come la preclusione operante a seguito della precedente revoca, impedendo al magistrato di valutare il merito della richiesta, violasse l'art. 27 Cost.
 - Il condannato si giustificava affermando di essere incorso in errore rispetto al termine della misura e dalla conseguente convinzione di aver espiato l'intera condanna e di poter quindi fare ritorno in Romania, sua nazione di origine. Una situazione non connotata da infrazioni di particolare gravità, sia dal punto di vista soggettivo che da quello oggettivo, ma dinnanzi alla quale, tuttavia, non era possibile alcuna valutazione ulteriore rispetto alla presa d'atto dell'impossibilità di concedere la misura alternativa richiesta.
- L'ordinanza rileva, preliminarmente, che il dato normativo non si presta a differenti letture e che questo trova conferma nel consolidato orientamento di legittimità che impone di ritenere operante il divieto di accedere a misure alternative e benefici penitenziari anche in procedimenti esecutivi diversi da quello nel quale è stato adottato il provvedimento di revoca.
- Il percorso argomentativo si snoda attraverso il richiamo ad alcuni precedenti

della Corte costituzionale che spesso si è pronunciata sulla previsione in questione.

- Innanzitutto, l'ordinanza in analisi ricorda di una prima decisione, anche se proposta in termini significativamente diversi, dichiarata inammissibile dalla Corte costituzionale, individuando la giustificazione dell'effetto preclusivo nella valutazione compiuta dal Tribunale di Sorveglianza sul comportamento tenuto dal condannato e, quindi, sulla sussistenza dei presupposti che giustificano la revoca. Tuttavia, sostiene il rimettente, il tema controverso non attiene a tale giudizio, ma concerne la fissità degli effetti di tale revoca, a prescindere da ogni considerazione sulla situazione concreta della persona, sui suoi progressi trattamenti seguiti a quel momento negativo, sulle sue prospettive di reinserimento e sulla durata della pena ancora espianda, dalla quale potrebbe scomparire completamente la prospettiva di un trattamento rieducativo improntato alla costruzione di un percorso esterno al carcere. È in questa dimensione, quindi, che si ravvisa una grave compromissione della finalità rieducativa.
- In una precedente pronuncia, la Consulta aveva posto l'accento proprio su tale profilo, dichiarando l'illegittimità della norma nella parte in cui attingeva anche i condannati minorenni. Secondo il rimettente, tale sentenza, anche se pronunciata in ambito minorile, enuncerebbe principi estensibili anche all'esecuzione nei confronti degli adulti, soprattutto nella parte in cui esclude la conformità a Costituzione di un meccanismo che impedisca all'autorità giudiziaria di fondare le proprie decisioni su "valutazioni flessibili ed individualizzate circa la idoneità e la opportunità delle diverse misure per perseguire i fini di risocializzazione che debbono presiedere all'esecuzione penale minorile".
- Un principio analogo, poi, era stato enunciato quando la Corte costituzionale, intervenendo sulla porzione di norma riferita al responsabile di condotte rilevanti ai sensi dell'art. 385 c.p., aveva esplicitamente escluso che le esigenze di prevenzione sociale potessero prevalere sulle istanze rieducative. In quell'occasione, la Corte aveva affermato che l'art. 58 *quater* deve essere interpretato nel senso di consentire al giudice un vaglio di merito sull'istanza, in modo tale da evitare la lesione di diritti fondamentali della persona, il trattamento uguale di situazioni diverse, la vanificazione della funzione rieducativa della pena e la compromissione degli interessi della famiglia e dei figli minorenni, costituzionalmente protetti. Tuttavia, l'affermazione di tale principio non è stata seguita da una declaratoria di illegittimità costituzionale.
- Recentemente l'istituto è stato nuovamente analizzato e il giudizio di

costituzionalità, in questo frangente, si è concluso con una pronuncia che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 58 *quater* nella parte in cui impedisce di concedere la detenzione domiciliare speciale e ordinaria al condannato per il delitto di evasione che sia madre o padre di prole in tenera età. Anche da questa sentenza, il magistrato rimettente trae argomenti utili per sostenere la censura, soprattutto laddove evidenzia che l'automatismo rischia di sacrificare l'interesse del bambino a vivere un rapporto quotidiano con almeno uno dei genitori e che, in ogni caso, le esigenze di tutela della società possono trovare adeguata tutela nella valutazione compiuta dal Tribunale di Sorveglianza sui presupposti per la concessione della misura.

- Alla luce del percorso compiuto dalla giurisprudenza costituzionale, il magistrato rimettente espone come, anche nel caso a lui sottoposto, l'operare di preclusioni ed automatismi comprometta ingiustamente i diritti fondamentali del condannato. Posto che le presunzioni di pericolosità sono ammissibili in via eccezionale e a condizione che non risultino né arbitrarie, né irrazionali, e se rispondano a dati esperienziali generalizzati e che non siano lesive di diritti costituzionali, l'ordinanza sostiene che l'irragionevolezza dell'art. 58 *quater* deriva da una pluralità di fattori.
 - In primo luogo, impedisce di graduare le conseguenze della condotta che ha posto fine alla misura alternativa concessa e di rivalutare successivamente la gravità del comportamento tenuto dal condannato. Quest'ultimo potrebbe aver compiuto ulteriori progressi in ottica rieducativa, rimuovendo le cause dalle quali è scaturito il comportamento punito.
 - In secondo luogo, anche la fissità dell'arco di tempo triennale della preclusione appare priva di giustificazioni e, in talune situazioni, potrebbe anche precludere la concessione di benefici penitenziari per tutta la durata dell'esecuzione, qualora la pena da espiare sia pari o inferiore a tre anni.
 - Inoltre, l'irragionevolezza della disciplina è data dalla scelta di regolare allo stesso modo la concessione di misure alternative alla detenzione e di benefici penitenziari diversi tra loro, con evidente compromissione anche della progressione trattamentale.
 - Irragionevole appare, ancora, che il divieto triennale colpisca il condannato che ha meritato la revoca della misura come uno status, per quanto temporaneo, e dunque in caso di sopravvenienza, in modo del tutto casuale, di ulteriori titoli esecutivi che devono essere eseguiti e che, soltanto sulla base dei tempi del processo, lo colpiscono nel triennio in cui nulla può essergli concesso, invece che in un momento successivo, incidendo in modo grave sulle aspettative del condannato di poter accedere ad un percorso alternativo al carcere, senza che

questo potesse prevederlo nel momento in cui pose in essere la condotta causa della revoca.

- Queste argomentazioni motivano la convinzione che la norma contrasti con i principi costituzionali, cardine dell'ordinamento penitenziario. Del resto, come nota il magistrato rimettente prima di concludere, la rimozione dei primi tre commi dell'art. 58 *quater* era stata oggetto di una specifica delega al legislatore ed era contemplata anche da uno schema di decreto legislativo proprio per la natura automatica della preclusione, anche se temporanea, con il dichiarato obiettivo di sistematizzare la legge penitenziaria alla luce della finalità rieducativa della pena ma che, tuttavia, non è stato recepito nei provvedimenti di riforma adottati nel 2018.

Cassazione Penale, Sezioni Unite, 19 febbraio 2021 (ud. 24 settembre 2020), n. 6551

Questione rimessa dalla Prima Sezione penale

Oggetto della sentenza: art. 35 *ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà).

Questioni di diritto rimesse alle Sezioni Unite:

- se i criteri di calcolo dello “spazio minimo disponibile” per ciascun detenuto – fissato in tre metri quadrati – debbano essere definiti considerando la superficie netta della stanza e detraendo, pertanto, lo spazio occupato da mobili e strutture tendenzialmente fisse ovvero includendo gli arredi necessari allo svolgimento delle attività quotidiane;
- se assuma rilievo, in particolare, lo spazio occupato dal letto o dai letti nelle camere a più posti, indipendentemente dalla struttura di letto “a castello” o di letto “singolo” o se debba essere detratto, per il suo maggiore ingombro, solo il letto a castello e non quello singolo;
- se, infine, nel caso di accertata violazione dello spazio minimo, secondo il corretto criterio di calcolo, al lordo o al netto dei mobili, possa comunque escludersi la violazione dell'art. 3 della CEDU nel concorso di altre condizioni, come individuate dalla stessa Corte EDU (breve durata della detenzione, sufficiente libertà di movimento al di fuori della cella con lo svolgimento di adeguate attività, dignitose condizioni carcerarie) ovvero se tali fattori compensativi incidano solo quando lo spazio pro capite sia compreso tra i tre e i quattro metri quadrati.

Esito:

- nella valutazione dello spazio minimo di tre metri quadrati da assicurare ad ogni detenuto affinché lo Stato non incorra nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti, stabilito dall'art. 3 della CEDU, si deve

avere riguardo alla superficie che assicura il normale movimento e, pertanto, vanno detratti gli arredi tendenzialmente fissi al suolo, tra cui rientrano i letti a castello;

- i fattori compensativi costituiti dalla breve durata della detenzione, dalle dignitose condizioni carcerarie, dalla sufficiente libertà di movimento al di fuori della cella mediante lo svolgimento di adeguate attività, se ricorrono congiuntamente, possono permettere di superare la presunzione di violazione dell'art. 3 CEDU derivante dalla disponibilità nella cella collettiva di uno spazio minimo individuale inferiore a tre metri quadrati; nel caso di disponibilità di uno spazio individuale fra i tre e i quattro metri quadrati, i predetti fattori compensativi, unitamente ad altri di carattere negativo, concorrono nella valutazione unitaria delle condizioni di detenzione richiesta in relazione all'istanza presentata ai sensi dell'art. 35 *ter* o.p.

Punti salienti:

- Il Ministero della Giustizia impugnava il provvedimento con cui il Magistrato di Sorveglianza di L'Aquila aveva parzialmente accolto l'istanza di un detenuto, presentata ai sensi dell'art. 35 *ter* o.p., riconoscendo che la detenzione da lui subita nei penitenziari di Pianosa, Palmi, Reggio Calabria, Carinola, Napoli-Poggioreale e Larino, per un periodo di 4571 giorni, fosse in contrasto con l'art. 3 CEDU.
 - Secondo il Ministero, in particolare, dalla sentenza del 20 ottobre 2016 della Grande Camera pronunciata nel caso *Muršić c. Croazia* si evincerebbe un diverso criterio di calcolo, in base al quale lo spazio a disposizione di ogni detenuto deve essere determinato includendo quello occupato dagli arredi, con la conseguenza che il Magistrato di Sorveglianza avrebbe dovuto respingere la richiesta risarcitoria in relazione ai periodi detentivi trascorsi negli istituti di Palmi e Carinola.
 - Con ordinanza del 2 aprile 2019 il competente Tribunale di Sorveglianza rigettava il reclamo proposto dal Ministero della Giustizia. Veniva, in particolare, richiamata la sentenza della Corte EDU 16 luglio 2009 *Sulejmanovic c. Italia*, secondo cui uno spazio inferiore ai tre metri quadri costituisce di per sé una violazione dell'art. 3 CEDU, senza che abbiano rilievo altri fattori. Il Tribunale ritiene che il calcolo dello spazio minimo disponibile debba essere effettuato escludendo gli arredi fissi presenti in cella, che costituiscono un ingombro che impedisce il libero movimento, confermando di conseguenza l'accoglimento dell'istanza anche rispetto ai periodi contestati dal Ministero reclamante.
 - Contro questa decisione, il Ministero ricorreva per Cassazione, sostenendo con un unico motivo che vi fosse stata violazione di legge e non corretta interpretazione degli artt. 35 ss. o.p., così come interpretati dalla Corte EDU, e concludendo per l'annullamento senza rinvio

dell'ordinanza impugnata. A sostegno della sua doglianza, oltre a ribadire che la sentenza Muršić c. Croazia della Grande Camera adotta un criterio diverso da quello enunciato dal Magistrato e dal Tribunale di Sorveglianza, richiama inoltre la Circolare DAP del 18 aprile 2014 in base alla quale nel calcolo della superficie minima disponibile devono essere computati sia i servizi igienici che lo spazio occupato dall'arredamento. Il Ministero contesta, quindi, l'orientamento espresso in sede di legittimità a partire dal 2016 che, escludendo dal calcolo della superficie gli arredi fissi, si pone in contrasto con la giurisprudenza convenzionale affermatasi a partire dal caso Muršić c. Croazia.

- La Prima Sezione penale, cui era assegnato il ricorso, con ordinanza del 21 febbraio 2020 ritiene opportuna la rimessione degli atti alle Sezioni Unite per la decisione di due diverse questioni: quella riguardante le modalità di calcolo dello spazio minimo disponibile e, secondariamente, quella relativa al ruolo dei fattori compensativi.
- Le Sezioni unite procedono preliminarmente ad un'ampia ricostruzione normativa dei rimedi preventivi e compensativi di cui agli artt. 35 *bis* e 35 *ter* o.p., sottolineando sin da subito la particolare tecnica legislativa utilizzata per la formulazione di quest'ultima disposizione, che contiene una clausola mobile di rinvio all'interpretazione dell'art. 3 CEDU fornita dalla giurisprudenza della Corte EDU, che diventa così parte integrante della norma.
- Secondo la Corte occorre tener distinto il periodo corrispondente alla pronuncia Torreggiani e altri c. Italia del 2013, in cui non era ancora stato introdotto l'art. 35 *ter* o.p., dal periodo successivo alla sentenza Muršić c. Croazia del 2016, in cui il rimedio era già vigente. Se, infatti, a seguito della pronuncia Torreggiani, era pacifico che gli arredi in generale – mobili compresi – andassero sempre esclusi dal calcolo della superficie minima, dopo la sentenza Muršić si inizia a far strada nella giurisprudenza la distinzione tra arredi mobili, computabili nel calcolo, e arredi fissi, tendenzialmente da escludere.
- Uno dei profili più problematici e discussi riguarda l'inclusione o meno della superficie occupata dal letto nel calcolo dello spazio minimo, tenendo in considerazione in particolare la distinzione tra letti singoli e letti a castello. Su tale punto, la sentenza Muršić non aveva espresso una specifica posizione.
- Le Sezioni Unite ritengono necessario individuare quali pronunce della Corte EDU costituiscano “diritto consolidato”, poiché solo in tal caso sussiste in capo al giudice nazionale l'obbligo di porlo a fondamento del proprio processo interpretativo, potendo in caso contrario discostarsi. La Corte Costituzionale nella sentenza n. 49 del 2015 ha indicato i criteri per

riconoscere la natura non consolidata di un orientamento.

- Non viene escluso, però, che vi siano casi in cui un orientamento, sebbene consolidato, possa prestarsi ad interpretazioni differenti, che l'organo nomofilattico è chiamato a comporre. Viene allora così in rilievo il duplice ruolo della Corte di Cassazione nei procedimenti promossi ai sensi dell'art. 35 *ter* o.p., chiamata non solo ad interpretare la normativa nazionale e la giurisprudenza sovranazionale che la integra, ma anche ad annullare i provvedimenti adottati dalla giurisprudenza di merito in contrasto con la giurisprudenza convenzionale consolidata.
- La Corte entra nel vivo dei principi espressi dalla sentenza della Corte EDU *Muršić* c. del 2016, in cui si afferma espressamente che “il calcolo della superficie disponibile nella cella deve includere lo spazio occupato dai mobili”, osservando inoltre che “è importante determinare se i detenuti hanno la possibilità di muoversi normalmente nella cella”. Si trova dinanzi a due possibili opzioni interpretative: da un lato, l'impostazione del Ministero ricorrente, che ritiene che le due proposizioni debbano essere considerate autonomamente, con la conseguenza che la superficie dovrebbe essere calcolata utilizzando le lunghezze dei lati e detraendo i soli servizi igienici, per poi verificare, solo in un secondo momento, la possibilità per il detenuto di muoversi all'interno della superficie lorda della cella; dall'altra, la lettura sistematica delle due proposizioni, calcolando lo spazio disponibile al netto non solo dei servizi igienici ma anche dei mobili, poiché solo in tal caso risulterebbe possibile valutare se il detenuto goda di un'effettiva libertà di movimento in cella. In tal caso, ai fini del calcolo, assumerebbe rilievo un armadio fisso o un pesante letto che, impedendo il normale movimento all'interno della cella, andrebbe escluso dal computo. Diversamente, andrebbero inclusi gli arredi mobili – quali tavolini o sgabelli – che possono essere, invece, facilmente spostati. La Corte ritiene che tale ultima impostazione sia quella maggiormente corrispondente all'interpretazione fornita dalla Corte EDU nella sentenza *Muršić*, in cui si usa espressamente il termine “meuble”, che nella lingua italiana corrisponde a “mobile”, quindi un oggetto che può essere spostato.
- La Corte ritiene che l'impostazione adottata dal Ministero sia basata su un'erronea modalità di calcolo: nel calcolo dello spazio minimo a disposizione di ciascun detenuto si deve tenere in considerazione la superficie che assicura il normale movimento, al netto quindi degli arredi che sono tendenzialmente fissi al suolo.
- Per quanto attiene ai fattori compensativi, la Corte afferma che tale questione non sia stata oggetto di contrasti nella giurisprudenza di legittimità e che non abbia rilevanza nel caso di specie, ma che sia comunque necessario un chiarimento. Tenendo in considerazione gli approdi cui è pervenuta la giurisprudenza convenzionale e la formulazione dell'art. 35 *ter* o.p. in cui il

legislatore ha dato espresso rilievo al fattore tempo, le Sezioni unite riconoscono che l'accertamento circa la sussistenza di un trattamento inumano e degradante non può che essere frutto di una valutazione delle complessive condizioni in cui si trova ristretto il detenuto in una cella collettiva, che abbia a disposizione uno spazio inferiore ai tre metri quadri.

- Nel caso in cui lo spazio sia compreso tra tre e i quattro metri quadri, ai fini di tale valutazione, oltre ai fattori positivi, possono essere presi in considerazione ulteriori fattori negativi, che possono portare a ritenere violato l'art. 3 CEDU anche se non ricorrono congiuntamente.
- In conclusione il Supremo Collegio ritiene che il ricorso proposto dal Ministero debba essere rigettato, in quanto basato su un'erronea modalità di calcolo, che includendo nella valutazione dello spazio minimo disponibile anche gli arredi fissi, si pone in contrasto con la corretta interpretazione della giurisprudenza convenzionale consolidata.

Ordinanza n. 20 del 1 febbraio 2021

Giudice remittente: Ufficio di Sorveglianza di Siena

Disposizione censurata: *art. 47quinquies della legge n. 345 del 1975 (legge o.p.)*, nella parte in cui non prevede che “nei casi in cui vi sia un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, l'istanza di detenzione domiciliare speciale è rivolta al Magistrato di Sorveglianza che può disporre l'applicazione provvisoria della misura” al pari di quanto disposto dall'art. 47 *ter* comma 1 *quater* legge o.p.”

Parametri costituzionali invocati: artt. 3, 27 comma 3, 30, 31 e 117 comma 1 Cost.

Punti salienti:

- L'Ufficio si interroga circa la conformità a Costituzione della norma sopracitata una volta investito di una istanza di detenzione domiciliare speciale, a mezzo della quale l'istante - espiato 1/3 della sua pena come previsto dalla norma, padre di tre figlie di cui due minori (una di esse di età inferiore agli anni 10), la cui moglie versa in stato di salute precario che le impedisce di prendersi cura delle figlie per come vorrebbe, con domicilio idoneo per l'esecuzione di predetta misura - rileva come fossero presenti tutti gli estremi per l'applicazione dell'art. 47*quinquies* o.p. La situazione familiare dell'istante è inoltre tanto complessa (i rapporti tra la moglie ammalata e i suoi parenti sono conflittuali e la prole non può essere accudita a modo da nessun altro se non dal padre detenuto) che l'attesa della fissazione dell'udienza da parte del Tribunale di Sorveglianza, chiamato a pronunciarsi sulla misura, concretizzerebbe un grave pregiudizio derivante al condannato dal protrarsi dello stato detentivo.
- Il probabile inverarsi di un simile pregiudizio patito nelle more della

fissazione dell'udienza non solo dal condannato, ma anche e soprattutto dalla sua prole – in particolare dalla minore di anni 10, costretta a vivere una situazione di forte disagio in famiglia acuita dall'attuale situazione di emergenza sanitaria da Covid-19 - conduce l'Ufficio ad interrogarsi sulla possibilità che la misura possa essere disposta in via provvisoria dal Magistrato di Sorveglianza.

- L'Ufficio nella sua trattazione supera anzitutto ogni possibile impedimento per la concessione della misura all'istante: a fronte del fatto che l'istante stia eseguendo pene concorrenti si precisa come la pena per il delitto di cui all'art. 74 del DPR n. 309 del 1990 sia stata completamente espiata ed in ogni caso non sarebbe ostacolo per l'applicazione della detenzione domiciliare speciale (si veda Corte cost. 239/2014). L'istante ha sempre tenuto una buona condotta durante il suo lungo percorso *in vinculis*: ha usufruito di diversi permessi premio, financo di misura alternativa alla detenzione positivamente svoltasi con conseguente estinzione della pena ex art. 94 del DPR n. 309 del 1990 ("Affidamento in prova in casi particolari", Testo Unico sulla droga): la ripresa della carcerazione dopo tanto tempo per fatti commessi parecchi anni addietro ha certamente determinato una regressione del trattamento, che fino a quel momento aveva dato buona prova di sé, a maggior ragione se si considera che la detenzione avverrebbe in contingenze assai più stringenti data l'emergenza sanitaria e che non si riscontra pericolo di fuga del condannato (argomento che l'Uff. utilizza a fortiori in quanto dell'assenza del pericolo di fuga non viene fatta menzione al comma 1 *quater* dell'art. 47ter).
- La formulazione letterale dell'art. 47 *quinquies* non prevede alcuna possibilità di applicazione in via provvisoria della misura: il Magistrato di Sorveglianza sottolinea come questo *vacuum* normativo si palesi come irragionevole se raffrontato alla disciplina che l'art. 47ter comma 1 *quater* riserva alla detenzione domiciliare ordinaria: "[...] l'art. 47 *quinquies* fa chiaro riferimento alla competenza del Tribunale di Sorveglianza che dispone la detenzione domiciliare speciale, senza menzionare la possibilità di applicazione provvisoria da parte del Magistrato di Sorveglianza; l'istituto mostra un vuoto normativo sul punto, a differenza delle altre misure alternative previste dal medesimo Capo VI [...]"
- Viene fatto presente l'intento di porre rimedio al mancato coordinamento delle discipline dei due tipi di detenzione domiciliare e, una volta appurato che il dato letterale della norma impedisce una lettura del 47 *quinquies* conforme a Costituzione (lettura che in questa sede si concretizza nell'applicazione estensiva della disciplina di cui al 47 *ter* ai casi di detenzione domiciliare speciale), si determina come necessario il vaglio di costituzionalità – nell'auspicio che l'intervento della Corte porti ad una riformulazione del 47 *quinquies* come ipotizzata dalle proposte per

l'attuazione della delega penitenziaria nella l. n. 103 del 2017, ovvero fornire la norma di rinvio al 47 *ter* per quanto non diversamente disposto.

- Viene fatta menzione di altre misure alternative per le quali è concessa la possibilità di applicazione provvisoria: l'art. 47 comma 4 o.p. prevede l'applicazione provvisoria dell'affidamento in prova al servizio sociale “quando sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale e al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione e non sussiste pericolo di fuga”; l'art. 47 *quater* o.p. disciplina le misure alternative nei confronti di soggetti affetti da AIDS conclamata o grave deficienza immunitaria, al comma 8 rimanda all'art. 47 *ter* “per quanto non diversamente stabilito” – rendendo di fatto possibile l'applicazione in via provvisoria della misura da parte del Magistrato di Sorveglianza “nei casi in cui vi sia un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione e non sussiste pericolo di fuga”. Interessante inoltre l'osservazione circa l'art. 50 o.p. che, al comma 6, prevedeva la possibilità di applicazione provvisoria della semilibertà limitatamente alle ipotesi di cui al comma 1 e con rinvio all'art. 47 comma 4: solo per intervento della Corte costituzionale (sentenza n. 74 del 2020) tale possibilità è stata estesa oltre ai casi di cui al comma 1 includendo anche quelli di cui al comma 2 terzo periodo.
- L'analisi degli istituti di cui sopra porta l'Ufficio a concludere che l'applicazione provvisoria di una misura alternativa da parte del Magistrato di Sorveglianza non assurge a rango di regola generale del sistema; le misure alternative sono di appannaggio del Tribunale di Sorveglianza ed una eventuale deroga può essere ammessa solo se normativamente disposta: compiti e attribuzioni del Magistrato di Sorveglianza sono infatti relativi a “tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge”, funzioni chiaramente non passibili di applicazione estensiva. Da qui il *vulnus* costituzionale cui porre rimedio: si prospetta l'incompatibilità della norma con gli artt. 3, 27 comma 3, 30, 31, 117 comma 1 della Costituzione.
- Per quanto attiene alla violazione dell'art. 3 Cost. la disciplina è avvertita come irragionevole in quanto la detenzione domiciliare speciale è una misura alternativa che tutela situazioni delicate di urgenza in maniera più pregnante rispetto alla detenzione domiciliare ordinaria e alle altre misure per le quali l'applicazione in via provvisoria è permessa (si vedano comunque gli argomenti addotti sopra). Irragionevolezza avvertita in misura maggiore se si porge attenzione al superiore interesse di tutela del minore coinvolto – viene richiamata in questa sede la sentenza 239/2014 della Consulta che ha determinato come incostituzionale l'art 4 *bis* legge o.p. nella misura in cui imponeva l'esclusione delle detenute madri (o padri se la madre della prole è deceduta o impossibilitata a prendersene cura) dall'applicazione della

detenzione domiciliare speciale, in quanto nella sentenza assume rilievo la tutela del minore quale soggetto debole e distinto dal condannato, interesse che giustifica l'intervento cautelare in via d'urgenza come disposto al comma 1^{ter}.

- L'Ufficio fa presente come la disposizione violi norme di tenore internazionale quali l'art. 3 comma I della Convenzione sui diritti del fanciullo, l'art. 24 comma II della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, fondanti "l'interesse superiore del fanciullo" - di agevole comprensione a questo punto la motivazione circa l'asserita violazione dell'art. 117 comma 1 Cost.
- La disciplina concretizzerebbe inoltre violazione dell'art. 30 Cost. che sancisce la tutela dei figli e la determinazione delle modalità opportune di assistenza degli stessi e dell'art. 31 Cost. che tutela la famiglia e protegge l'infanzia favorendo gli istituti necessari a tale scopo. I diritti dei minori nel nostro sistema sono sempre avvertiti come di superiore rilevanza e di centrale considerazione - si veda la sent. 187/2019 della Corte costituzionale in cui si ribadisce la preminenza del diritto del minore a mantenere un rapporto continuativo con ciascuno dei genitori.
- L'impossibilità di applicare la misura in via provvisoria renderebbe infine la pena non umana ponendosi in contrasto con l'art. 27 comma 3 Cost.

12 BIBLIOGRAFIA

- *Deliberazione della Giunta provinciale n. 545 del 19 aprile 2019 recante “Approvazione del Piano provinciale di prevenzione delle condotte suicidarie nel sistema penitenziario per adulti, in attuazione del Piano nazionale adottato in Conferenza Unificata, rep. Atti n. 81/CU di data 27 luglio 2017, ai sensi dell’art. 9 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”.*
- *Deliberazione della Giunta provinciale n. 1479 del 27 settembre 2019 recante “Approvazione dello schema di Protocollo d’intesa tra la Provincia Autonoma di Trento, la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e il Ministero della Giustizia per il reinserimento sociale e lavorativo delle persone sottoposte a misure limitative della libertà personale e per lo sviluppo di percorsi di mediazione penale e di giustizia riparativa”.*
- *Coronavirus: indicazioni operative per la prevenzione del contagio presso la Casa Circondariale – Area cure primarie e Sanità carceraria del 27 marzo 2020.*
- *Deliberazione della Giunta provinciale n. 733 del 29 maggio 2020 recante “Approvazione dello Schema di convenzione per la concessione del finanziamento relativo al progetto «Seminare oggi per raccogliere domani», approvato dal Consiglio di Amministrazione della Cassa delle Ammende con deliberazione del 13 dicembre 2019”.*
- *Protocollo operativo per la gestione dell’emergenza Covid-19 tra il Direttore sanitario dell’APSS e la Direzione della Casa Circondariale di data 20 maggio 2020;*
- *Protocollo d’Intesa tra la Provincia Autonoma di Trento, la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e il Ministero della Giustizia per il reinserimento sociale e lavorativo delle persone sottoposte a misure limitative della libertà personale e per lo sviluppo di percorsi di mediazione penale e di giustizia riparativa (rep. n. 520 del 28 luglio 2020 del Registro di raccolta dei contratti dell’Amministrazione digitale della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige/Südtirol).*
- *Deliberazione della Giunta provinciale n. 1083 del 3 agosto 2020 recante “Offerta formativa rivolta ai detenuti della Casa Circondariale di Trento - anno scolastico 2020/2021”.*
- *Determinazione del dirigente dell’UMSE Sviluppo rete dei servizi n. 39 di data 16 dicembre 2020 avente ad oggetto “Determina a contrarre. Procedura di affidamento del servizio “Seminare oggi per raccogliere domani” per lo svolgimento di percorsi di inclusione sociale (d.g.p. n. 1106 del 22 giugno 2018) e di tirocini formativi e di*

orientamento (d.g.p. n. 1953 del 24 dicembre 2017) a favore delle persone in esecuzione penale e realizzazione di iniziative rivolte alla formazione per il potenziamento delle capacità e delle abilità personali nonché all'orientamento sul mercato del lavoro (163.189,88= al netto IVA per 13 mesi). Servizio finanziato dalla Cassa delle Ammende. CIG: 8554301081 – CUP: C61D20001030004”.

- *Determinazione del dirigente dell'UMSE Sviluppo rete dei servizi n. 40 di data 16 dicembre 2020 avente ad oggetto “Tavolo di lavoro per i dimittendi della Casa Circondariale di Spini di Gardolo di Trento. Approvazione del documento «Progetto dimittendi»”.*
- *Nuzzaci Anna Rita (a cura di), Progetto d'Istituto per l'anno 2021 (C.C. Spini di Gardolo).*